SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

99A10280

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 dicembre 1999, n. **464.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in materia di imposta sugli intrattenimenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 288, introdotto con l'articolo 23, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede la possibilità di emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla medesima legge n. 288, disposizioni integrative e correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e per i beni e le attività culturali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Determinazione degli imponibili forfetari medi applicabili agli apparecchi da divertimento e intrattenimento

1. Fino al 31 dicembre 2000, agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, inserito dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari, continuano ad applicarsi gli imponibili forfetari medi annuali stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 2.

Disposizioni di coordinamento normativo

1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «*h-ter*», sono sostituite dalle seguenti: «*h-quater*»;

b) nell'articolo 21, comma 2, le parole: «dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379», sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504».

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, vedi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 3 agosto 1998, n. 288, recante: «Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1998, n. 192.

— Per opportuna conoscenza si ricorda che la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, recante: «Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1951, n. 297, è stata abrogata dall'art. 9 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

— Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: «Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1999, n. 59.

— Per opportuna conoscenza si ricorda che i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante: «Imposta sugli spettacoli» e n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1972, n. 292 - supplemento ordinario n. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 288, sopra citata:

«2-*bis*. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».

— Per opportuna conoscenza si ricorda che la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1999, n. 113 - supplemento ordinario.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, già citato in nota alle premesse, che inserisce, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'art. 14-*bis* nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, anch'esso già citato in nota alle premesse.

«Art. 9 *(Apparecchi da divertimento e intrattenimento)*. — 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'art. 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis (Apparecchi da e intrattenimento)*. — *1.* Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l'imposta è assolta attraverso l'acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi.

2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente o gestore e distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo.

3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile è stabilita forfettariamente con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi"».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sopra citato, così come modificati dal presente decreto.

«Art. 20 *(Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche)*. — 1. Agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere compensato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto coni Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, sono determinati l'ammontare del credito, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonché le modalità dei controlli.

3. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *h-bis)* è aggiunta, in fine, la seguente:

"*(h-quater)* al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche"».

«Art. 21 *(Norma di copertura a norma dell'art. 1 comma 1, lettera* o), *della legge di delega)*. —1. Nei concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la quota destinata allo stesso ente, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è determinata nella misura del 23 per cento.

2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l'aliquota dell'imposta unica prevista *dall'art. 4, comma 1, lettera* a), *del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504*, è fissata nella misura del 29 per cento della base imponibile.

3. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è abrogato».

99G0541

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 settembre 1999, n. **465.**

Regolamento recante norme per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1538/91 del 5 giugno 1991.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90 del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 1538/91 del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90, in particolare gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento n. 1538/91;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata, nel supplemeto ordinario n. 104 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 maggio 1998, che all'articolo 53 contiene apposite disposizioni sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati da autorizzare ai controlli, con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;

Considerata l'opportunità, per ragioni logistico-territoriali, che l'iscrizione all'elenco regionale dei produttori, siano esse persone fisiche o giuridiche, sia effettuata presso la struttura dell'amministrazione regionale competente nella materia agricola disciplinata dal presente regolamento (di seguito indicata come struttura regionale competente), ove è ubicata la sede legale dell'allevamento. Parimenti anche le autorizzazioni agli stabilimenti di macellazione, per le stesse ragioni logistico-territoriali, sono concesse dalle strutture regionali competenti ove è ubicata la sede legale dello stabilimento;

Ritenuto necessario, tuttavia, dover indicare con schemi uniformi al fine di un'armonizzazione sul territorio sia le formalità cui devono attenersi i produttori e i macelli nel chiedere rispettivamente l'iscrizione all'elenco regionale nonché le autorizzazioni ad apporre le diciture particolari sulle carni macellate relative al tipo di allevamento e alimentazione dei volatili, nonché precisare le modalità seguite da parte delle strutture regionali competenti e i criteri di controllo per il rilascio dell'iscrizione all'elenco regionale o dell'autorizzazione ai macelli;

Ritenuto che il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti l'allevamento, l'uso delle etichette da parte dei macelli e la commercializzazione delle carni di pollame con particolari diciture possa essere esercitato dagli organismi rispondenti alla normativa EN 45011 citata nel regolamento n. 1538/91, che abbiano presentato al Ministero per le politiche agricole richiesta di autorizzazione ad effettuare i controlli ed abbiano ottenuto il parere di conformità del comitato di valutazione operante in seno al Ministero stesso e che la vigilanza su tali organismi sia effettuata dal Ministero stesso per la regolarità dello *status* giuridico e tramite le strutture regionali competenti per l'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti relativi alle imprese che hanno sede legale nel territorio di rispettiva competenza;

Considerato, parimenti, che nelle regioni in cui opera una autorità pubblica regionale designata ai controlli, detto organismo, previa comunicazione al Ministero per le politiche agricole, possa ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, al controllo dei macelli e dei produttori della carne di pollame con particolari diciture;

Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 4 marzo 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e modifiche, in particolare l'articolo 3, comma 11;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 1999;

Vista la comunicazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. M/1358, del 2 aprile 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le imprese di macellazione avicole possono essere autorizzate ad apporre particolari diciture atte ad individuare, per ciascuna specie avicola, il tipo di allevamento e di alimentazione di seguito indicate:

a) «alimentato con il ...% di ...%»;

b) «estensivo al coperto»;

c) «all'aperto»;

d) «rurale all'aperto»;

e) «rurale in libertà».

Art. 2.

1. L'autorizzazione per l'uso di ciascuna delle diciture indicate all'articolo precedente è concessa ai macelli che utilizzino pollame prodotto in allevamenti che soddisfino alle condizioni indicate nell'allegato *A* del presente regolamento. Essa è rilasciata dalla struttura regionale competente ove ha sede legale il richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, su domanda dell'interessato, da presentarsi secondo il fac-simile precisato in allegato *B,* e in conformità del modello allegato *B* 1.

2. Nel caso di stabilimenti di macellazione con impianti ubicati in regioni diverse, il titolare o legale rappresentante deve indicare nella domanda tutti gli elementi atti ad individuare detti impianti.

3. Le strutture regionali competenti trasmettono al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio X carni, l'elenco regionale aggiornato dei macelli autorizzati.

Art. 3.

1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione, le imprese di macellazione indicano nella relativa domanda, redatta in carta legale, i tipi di dicitura richiesti e, per ciascuno di essi:

a) i nomi dei produttori del pollame iscritti all'albo regionale di cui al successivo articolo 4;

b) l'ubicazione degli allevamenti;

c) il numero dei capi allevati in ciascun allevamento per ciclo di produzione.

2. Alla domanda sono allegate le dichiarazioni dei produttori relative al tipo di allevamento col numero di capi allevati.

3. Qualora l'allevatore consegni gli animali a più di un impianto di macellazione, nella dichiarazione sono indicate la ragione sociale e l'ubicazione di ciascun macello. La firma del titolare o legale rappresentante dello stabilimento di macellazione nonché quelle poste

in calce alle dichiarazioni provenienti dai produttori non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda o se l'istanza è corredata di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

4. Ogni variazione delle suddette informazioni, relativa sia agli allevatori che agli impianti di macellazione è tempestivamente notificata, a cura della sede legale del macello, alla struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni, per le determinazioni da adottare.

Art. 4.

1. I produttori che allevano il pollame secondo i tipi indicati nell'allegato *A* del presente regolamento sono iscritti presso le strutture regionali competenti, ove è ubicata la sede legale dell'allevamento in un elenco regionale, in conformità del modello *C* 1 allegato al presente regolamento. L'iscrizione al predetto elenco regionale avviene su domanda in carta legale degli interessati, da presentarsi secondo il fac-simile precisato in allegato *C.*

2. In caso di strutture di allevamento ubicate in regioni diverse, il produttore, sia esso titolare o legale rappresentante dell'impresa, deve indicare nella domanda tutti gli elementi atti ad individuare dette strutture. Gli interessati devono indicare nella domanda:

a) il nome, la ragione sociale è l'ubicazione dell'allevamento o egli allevamenti;

b) i tipi di allevamento, specificando ogni particolare carattestica ai sensi dell'allegato *A* succitato;

c) il numero dei capi allevati per tipo di allevamento.

3. Solo il pollame fornito alle imprese di macellazione da produttori iscritti nell'elenco regionale può beneficiare delle diciture di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

4. La sede legale-amministrativa dell'impresa di allevamento deve fornire tempestivamente alla struttura regionale competente tutte le variazioni giuridico-tecniche verificatesi nell'ambito dell'azienda (cambiamento di sede, cessioni, ampliamenti), per le determinazioni da adottare.

5. Le strutture regionali competenti trasmettono al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio X carni, elenco regionale aggiornato dei produttori iscritti.

Art. 5.

1. Gli impianti di macellazione autorizzati iscrivono in registri separati per ogni tipo di allevamento le indicazioni prescritte dal precedente articolo 3 relativamente al nome e indirizzo dei produttori e al numero di capi allevati per ciascun ciclo di produzione. Il registro è conforme al modello riportato nell'allegato *D* del presente regolamento.

2. Il pollame è consegnato alle imprese di macellazione in gabbie separate e identificate per tipo di dicitura ai sensi del precedente articolo 1. Le imprese effettuano le operazioni di macellazione del pollame in questione soltanto in determinati giorni e secondo le modalità da concordare con gli organismi di controllo autorizzati operanti sul territorio. Il pollame, a qualunque titolo detenuto dal macello, è mantenuto in spazi prestabiliti, in condizioni tali da essere separato dagli altri animali.

3. I produttori tengono aggiornato un registro conforme al modello riportato nell'allegato *E* del presente regolamento da cui risulti, secondo il tipo di allevamento il numero dei capi presenti nell'allevamento, quello dei capi venduti e il nome e l'indirizzo degli acquirenti.

Art. 6.

1. I registri prescritti dal precedente articolo 5 vanno preventivamente fatti bollare e vidimare presso le strutture regionali competenti.

Art. 7.

1. I controlli sull'operato dei macelli e dei produttori sono svolti da organismi privati autorizzati o da autorità regionali pubbliche designate ai controlli, se presenti nel territorio. Gli organismi privati, individuati ai sensi dell'articololi 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato *F* devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio X carni - che provvede a richiedere al competente comitato di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 1° agosto 1998 ed operante presso il Ministero stesso, il parere di conformità.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro venti giorni dall'acquisizione del parere del comitato di valutazione; in difetto di rilascio, decorsi sessanta giorni dalla richiesta, si forma il silenzio-assenso.

3. Detti organismi di controllo effettuano ispezioni con costi a carico dei soggetti controllati per verificare l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 10 e 11, commi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1538/91; queste ultime ispezioni hanno le seguenti frequenze minime:

a) per gli allevamenti: almeno una volta per ciclo di produzione;

b) per il mangimificio: almeno una volta per ogni formulazione utilizzata e comunque almeno una volta all'anno;

c) per il macello: almeno quattro volte all'anno;

d) per l'incubatoio: almeno una volta all'anno per ciascuna forma di allevamento.

4. L'Organo di controllo una volta autorizzato dal Ministero per le politiche agricole deve qualificarsi nell'esercizio delle sue funzioni come Organismo autorizzato ai sensi del relativo decreto ministeriale, riportando sull'epigrafe gli estremi del provvedimento di autorizzazione e della relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

5. La vigilanza sugli organismi deputati ai controlli è effettuata dal Ministero per le politiche agricole per la sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti all'atto dell'autorizzazione e tramite le strutture regionali competenti per il controllo delle imprese ricadenti nel loro territorio.

Art. 8.

1. Gli organismi privati di controllo autorizzati sono iscritti presso il Ministero per le politiche agricole in un albo denominato «Albo degli organismi privati per il controllo delle particolari diciture apposte sulle carni di pollame ai sensi del regolamento (CEE) n. 1538/91».

Art. 9.

1. In qualsiasi momento la struttura regionale competente può, previa diffida, sospendere, fino ad un periodo massimo di un anno, l'autorizzazione ai macelli e l'iscrizione all'albo dei produttori, ove vengano meno da parte degli interessati sia l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento che i requisiti richiesti. Trascorso il termine prefissato nella diffida, in caso di inadempienza la struttura regionale competente procede alla revoca dell'autorizzazione ai macelli o alla cancellazione dall'albo dei produttori. La revoca e la cancellazione sono definitive in caso di recidiva.

2. Allo stesso modo il Ministero per le politiche agricole può sospendere o revocare le autorizzazioni concesse agli organismi privati di controllo in caso di perdita dei requisiti prescritti, di violazione della normativa comunitaria o se venga accertata la mancanza dei dovuti requisiti anche dopo che sia avvenuta l'autorizzazione in forza del silenzio-assenso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli,* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 267

ALLEGATO *A*

a) RAZIONE ALIMENTARE.

Il riferimento ad uno dei particolari componenti dei mangimi di seguito precisati può comparire soltanto se:

1) nel caso di cereali, essi costituiscono, in peso, almeno il 65% del mangime somministrato per la maggior parte del periodo d'ingrasso; i sottoprodotti dei cereali non possono rappresentare più del 15% di detta percentuale; se tuttavia viene fatto riferimento ad un cereale specifico, questo deve rappresentare almeno il 35% del mangime utilizzato e almeno il 50% nel caso di granoturco;

2) nel caso di leguminose o di foraggi verdi, essi costituiscono, in peso, almeno il 5% del mangime somministrato per gran parte del periodo di ingrasso;

3) nel caso di prodotti lattiero-caseari essi costituiscono, in peso, almeno il 5% del mangime somministrato durante la fase di finissaggio.

Il termine «oca ingrassata con avena» può tuttavia essere utilizzato se durante la fase di finissaggio di 3 settimane le oche ricevono giornalmente almeno 500 g di avena.

b) «ESTENSIVO AL COPERTO».

Questa dicitura può figurare soltanto se:

1) la densità per metro quadrato di superficie non supera:

a) i 12 capi, ma non più di 25 kg peso vivo, nel caso dei polli;

b) i 25 kg di peso vivo nel caso delle anatre, delle faraone e dei tacchini;

c) i 15 kg di peso vivo nel caso delle oche;

2) gli animali non vengono macellati prima di aver raggiunto un'età di:

a) 56 giorni nel caso dei polli;

b) 70 giorni nel caso dei tacchini;

c) 112 giorni nel caso delle oche;

d) 49 giorni nel caso delle anatre pechino;

e) 70 giorni nel caso delle femmine di anatre mute;

f) 84 giorni nel caso dei maschi di anatre mute;

g) 65 giorni nel caso delle femmine di anatre «mulard»;

h) 82 giorni nel caso delle faraone.

c) «ALL'APERTO».

Questa dicitura può figurare soltanto se:

1) la densità nel ricovero e l'età alla macellazione rispettano le condizioni fissate alla lettera *b)*, eccetto per i polli, per i quali la densità può essere aumentata a 13 capi × mq, ma non oltre 27,5 kg di peso vivo per metro quadrato e, per i capponi, per i quali la densità non deve superare i 7,5 capi per metro quadrato, con un massimale di 27,5 kg di peso vivo per metro quadrato;

2) per almeno metà della durata del loro ciclo vitale, gli animali hanno la costante possibilità di accedere, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto comprendenti una superficie in gran parte rivestita di vegetazione, pari ad almeno:

a) 1 m^2 per pollo o faraona;

b) 2 m^2 per per anatra o per cappone;

c) 4 m^2 per tacchino o per oca.

Nel caso delle faraone, i parchetti all'aperto possono essere sostituiti da una voliera di superficie pari almeno a quella del ricovero, con un'altezza di almeno due metri. Ogni volatile dispone di posatoi di lunghezza corrispodente ad almeno 10 cm per capo in totale (edificio e voliera);

3) il mangime somministrato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70% di cereali;

4) il ricovero è provvisto di aperture di passaggio la cui luce complessiva è di almeno 4 metri per 100 m^2 di superficie dell'edificio.

d) «RURALE ALLAPERTO».

Questa dicitura può figurare soltanto se:

1) la densità per metro quadrato di superficie all'interno del ricovero non supera:

a) i 12 capi, ma non più di 25 kg di peso vivo, nel caso dei polli; tuttavia, qualora siano impiegati ricoveri mobili di superficie utile non superiore a 150 m^2 e che restano aperti durante la notte, la densità per metro quadrato può raggiungere i 20 capi, ma non più di 40 kg;

b) i 6,25 capi (fino all'età di 91 giorni, i 12 capi) ma non più di 35 kg di peso vivo, nel caso dei capponi;

c) gli 8 capi, ma non più di 35 kg di peso vivo, nel caso dei maschi di anatra muta o pechino;

d) i 10 capi, ma non più di 25 kg di peso vivo, nel caso delle femmine di anatra muta o pechino;

e) gli 8 capi, ma non più di 35 kg di peso vivo, nel caso delle anatre «mulard»;

f) i 6,25 capi (fino all'età di 7 settimane, i 10 capi) ma non più di 35 kg di peso vivo, nel caso dei tacchini;

g) i 5 capi (fino all'età di 6 settimane, i 10 capi), nel caso delle oche e i 3 capi se il finissaggio è operato in clausura durante le tre ultime settimane dall'ingrassamento, ma non più di 30 kg di peso vivo;

2) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri di ciascuna unità di produzione non supera i 1.600 m^2;

3) ciascun ricovero non contiene più di:

a) 4.800 polli;

b) 5.200 faraone;

c) 4.000 femmine di anatra muta o pechino o 3.200 maschi di anatra muta o pechino o 3.200 anatre «mulard»;

d) 2.500 capponi, oche e tacchini;

4) il ricovero è provvisto di aperture di passaggio la cui luce complessiva è almeno 4 m per 100 m^2 di superficie dell'edificio;

5) gli animali hanno la costante possibilità di accedere, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto almeno fin dall'età di:

a) 6 settimane nel caso di polli e capponi;

b) 8 settimane nel caso di anatre, oche, faraone e tacchini;

6) i parchetti all'aperto comprendono una superficie in gran parte coperta da vegetazione almeno pari a:

a) 2 m^2 per pollo, anatra muta, anatra pechino e faraona;

b) 3 m^2 per anatra «mulard»;

c) 4 m^2 per cappone, a partire dal 92° giorno (2 m^2 fino al 91° giorno);

d) 6 m^2 per tacchino;

e) 10 m^2 per oca.

Nel caso delle faraone, i parchetti all'aperto possono essere sostituiti da una voliera di superficie pari almeno a quella del ricovero, con un'altezza di almeno due metri. Ogni volatile dispone di posatoi di lunghezza corrispodente ad almeno 10 cm per capo in totale (edificio e voliera);

7) gli animali ingrassati sono di una razza riconosciuta a crescita lenta;

8) il mangime utilizzato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70% di cereali;

9) l'età minima alla macellazione è di:

a) 81 giorni nel caso dei polli;

b) 150 giorni nel caso dei capponi;

c) 49 giorni nel caso delle anatre pechino;

d) 70 giorni nel caso delle femmine di anatre mute;

e) 84 giorni nel caso dei maschi di anatre mute;

f) 92 giorni nel caso delle anatre «mulard»;

g) 94 giorni nel caso delle faraone;

h) 140 giorni nel caso dei tacchini e delle oche da carne;

i) 95 giorni nel caso delle oche destinate alla produzione di fegato grasso e di «magret»;

10) il finissaggio in clausura non supera:

a) i 15 giorni nel caso dei polli con più di 90 giorni;

b) 4 settimane nel caso dei capponi;

b) 4 settimane nel caso delle oche e delle anatre «mulard» di più di 70 giorni destinate alla produzione di fegato grasso e di «magret».

e) «RURALE IN LIBERTÀ».

L'impiego di questa dicitura presuppone il rispetto delle condizioni indicate alla lettera *d);* gli animali devono però avere anche la costante possibilità di accedere, durante le ore diurne, a spazi all'aperto di superficie illimitata.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere in carta legale)

Alla regione ....
via .... (c.a.p.) ....

Il sottoscritto .... titolare/legale rappresentante del macello .... con sede legale in .... via ....
sito in .... via ....
ed altri impianti di macellazione siti in:

1) regione .... comune .... via...................
2) regione .... comune .... via ....
3) regione .... comune .... via ....

chiede che a norma dell'art. 2 del regolamento (1) .... relativo all'applicazione dei regolamenti CEE n. 1906/90 e n. 1538/91 la ditta sia autorizzata ad apporre sulle etichettature del pollame una delle seguenti diciture:

a) «alimentato con il .....% di .....»;

b) «estensivo al coperto»;

c) «all'aperto»;

d) «rurale all'aperto»;

e) «rurale in libertà»,

intesa ad individuare il tipo di allevamento dei volatili (barrare le diciture che interessano).

Gli impianti relativi a .... stabiliment... di macellazione hanno una potenzialità lavorativa giornaliera di n. ..... capi.

Allega alla presente le dichiarazioni debitamente sottoscritte con firma dei titolari degli allevamenti collegati.

(2) *Firma* ....
(il titolare o legale rappresentante)

---

(1) Citare gli estremi del presente rego1amento nazionale, compresi quelli di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(2) La firma non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda o se l'istanza è corredata di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

ALLEGATO *B*-1

Schema di autorizzazione

Regione ....
via .... (c.a.p.) ....

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1906/90 del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni.

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1538/91 del 5 giugno 1991, concernente l'applicazione del predetto regolamento CEE del Consiglio n. 1906/90 e successive modificazioni.

Visto il regolamento del (1) .... , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del ....concernente le modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame.

Vista la domanda presentata dal sig. .... titolare/legale rappresentante dello stabilimento di macellazione ....con sede legale in .... via .... sito in .... via .... nella quale sono elencati anche i seguenti impianti di macellazione:

1) regione .... comune .... via..................
2) regione .... comune .... via ....
3) regione .... comune .... via ....

accertata la regolarità della domanda, contenente le dichiarazioni con firma autenticata dei produttori iscritti nell'elenco regionale, che forniscono il pollame.

Viste le risultante degli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la concessione dell'autorizzazione ad apporre sulle carni di pollame macellato diciture particolari relative al tipo di allevamento e di alimentazione, ai sensi dei regolamenti CEE 1906/90 e 1538/91,

Autorizza

l'impresa .... nella persona del titolare/legale rappresentante sig. .... ad apporre sulle carni di pollame macellate, fornite dai produttori iscritti all'elenco regionale e precisati nelle premesse.

Detta autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca nel caso che il titolare/legale rappresentante dello stabilimento di macellazione contravvenga alle disposizioni contenute nella prescritta normativa comunitaria o nazionale.

---

(1) Citare gli estremi del presente regolamento nazionale.

ALLEGATO *C*

Schema di domanda
(da redigere in carta legale)

Alla regione ....
via .... (c.a.p.) ....

Il sottoscritto .... titolare/legale rappresentante dell'allevamento con sede legale in .... via ....sito in .... via .... ed altre strutture di allevamento site in:

1) regione .... comune .... via..................
2) regione .... comune .... via ....
3) regione .... comune .... via ....

chiede, a norma dell'art. 4 del regolamento (1) .... relativo all'applicazione dei regolamenti CEE n. 1906/90 e n. 1538/91, l'iscrizione nell'elenco regionale dei produttori del pollame autorizzati ad avvalersi di una delle seguenti diciture:

a) «alimentato con il .....% di .....»;
b) «estensivo al coperto»;
c) «all'aperto»;
d) «rurale all'aperto»;
e) «rurale in libertà»,

intesa ad individuare il tipo di allevamento dei volatili (barrare le diciture che interessano).

La capacità di cui si dispone è, per ciascun allevamento, di circa n. .... capi per ciclo di produzione così suddivisa per tipo di allevamento (da indicare per ogni struttura):

a) n. ....;
b) n. ....;
c) n. ....;
d) n. ....;
e) n. ....

Allega alla presente le dichiarazioni debitamente sottoscritte con firma dei titolari dei macelli cui fornisce la propria produzione.

(2) *Firma* ....
(il titolare o legale rappresentante)

---

(1) Citare gli estremi del presente regolamento nazionale, compresi quelli di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(2) La firma non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda o se l'istanza è corredata di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

ALLEGATO *C*-1

Schema di iscrizione

Regione ....
via .... (c.a.p.) ....

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1906/90 del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni.

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1538/91 del 5 giugno 1991, concernente l'applicazione del predetto regolamento CEE del Consiglio n. 1906/90 e successive modificazioni.

Visto il regolamento del (1) .... pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del ....concernente le modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame.

Vista la domanda presentata dal .... titolare/legale rappresentante dell'impresa di allevamento ....con sede legale......................... in .... via ....sito in .... via .... nella quale sono elencate anche le seguenti strutture di allevamento:

1) regione .... comune .... via..................
2) regione .... comune .... via ....
3) regione .... comune .... via ....

accertata la regolarità della domanda, contenente la dichiarazione dei titolari dei macelli autorizzati cui l'impresa fornisce la propria produzione.

Viste le risultanze degli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per l'iscrizione nell'elenco regionale dei produttori di pollame di cui ai regolamenti CEE 1906/90 e 1538/91,

Iscrive

il sig. .... titolare/legale rappresentante dell'impresa di allevamento, con sede legale in .... via .... all'elenco regionale dei produttori di carne di pollame ai sensi dei regolamenti CEE 1906/90 e 1538/91, con valenza anche per gli altri impianti precisati nelle premesse.

Detta iscrizione è soggetta a sospensione o revoca nel caso che il titolare/legale rappresentante dell'impresa di allevamento contravvenga alle disposizioni contenute nella prescritta normativa comunitaria o nazionale.

———

(1) Citare gli estremi del presente regolamento nazionale.

ALLEGATO *D*

REGISTRO PER LO STABILIMENTO DI MACELLAZIONE PREVISTO ALL'ART. 5

Data	Nominativo produttore	Indirizzo dell'allevamento	Tipo allevamento	Numero capi	Peso totale	Controllo effettuato in data

ALLEGATO *E*

REGISTRO PER IL PRODUTTORE PREVISTO ALL'ART. 5

Data	Capi allevati N.	Capi venduti N.	Tipo allevamento (1)				Controlli effettuati in data
			Acquirente				
			Macello		Altri operatori		
			Ragione sociale	Capi N.	Ragione sociale	Capi N.	

———

(1) Indicare se:

allevamento all'aperto - sistema estensivo;

allevamento all'aperto;

allevamento al suolo;

allevamento in voliera.

ALLEGATO *F*

Gli organismi privati di cui all'art. 7 del presente regolamento, al fine di ottenere l'autorizzazione ministeriale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

pessere conformi alle norme EN 45011;

avere la disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

adottare adeguate procedure di controllo;

nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, questo ultimo deve soddisfare i precedenti tre requisiti.

La richiesta di autorizzazione presentata dai soggetti individuati a norma della legge n. 128/1998 deve essere corredata:

dall'indicazione della ragione sociale e sede legale dell'organismo per il quale è richiesta l'autorizzazione;

dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'organismo in questione con lo schema della composizione dei vari organi sociali;

da un certificato di iscrizione e vigenza rilasciato dalla competente Camera di commercio, in corso di validità;

da un organigramma della struttura organizzativa, con l'organico aggiornato alla data della richiesta, corredato da uno schema che illustri le diverse funzioni e responsabilità nell'ambito della struttura, in relazione anche alla figura del dirigente responsabile del personale addetto ai controlli, che deve essere in possesso di adeguata esperienza professionale;

da una elencazione dei mezzi disponibili per la gestione finanziaria;

dalla documentazione (certificati, contassegni, marchi ecc.) attestante la conformità rispetto ai requisiti specifici richiesti dal presente regolamento, siano essi relativi agli organismi interessati o a soggetti terzi di cui si possano avvalere per alcuni controlli;

da una relazione documentata dei propri sistemi di controllo ed accertamento della conformità del prodotto (laboratori di prova propri o strutture esterne in possesso della conformità ai requisiti di cui alle norme UNI CEI 45001, 45002, documentate da specifici contratti);

dall'indicazione delle metodologie prestabilite per le verifiche e le prove nonché di quelle relative alle condizioni e circostanze per cui venga negata la conformità.

Inoltre detti organismi devono assicurare:

assoluta autonomia e indipendenza dei soggetti sottoposti ai controlli, presso i quali non devono essere svolte attività di consulenza tecnico-produttiva o commerciale retribuita;

massima riservatezza, nell'ambito delle proprie procedure, secondo le disposizioni di legge vigenti fatte salve le esigenze conoscitive delle autorità che operano i controlli sugli organismi stessi.

Gli organismi devono altresì depositare all'atto della richiesta:

un prospetto delle tariffe destinate a regolare l'accesso alle misure di controllo impegnandosi a comunicare all'autorità nazionale competente tutte le modifiche e integrazioni ai fini della relativa approvazione;

una dichiarazione con la quale si impegnano a notificare alla autorità competente tutte le misure assunte in caso di accertamento di non conformità e l'adozione di misure correttive, indicando le procedure specifiche che verranno adottate.

NOTE.

Il Ministro per le politiche agricole nell'ambito della sua competenza adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei rego1amenti e delle decisioni emanati dalla Comunità europea in materia di politica comunitaria agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.

La legge 24 aprile 1998, n. 128 reca: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Legge comunitaria 1995-1997.

Si trascrive il testo del relativo art. 53, primo comma:

(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari).

In attuazione di quanto previsto all'art. l0 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulle stessa. L'attività di controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni.

(Omissis).

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Il regolamento (CEE) della Commisione n. 1538/91 del 5 giugno 1991, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 stabilisce alcune norme di commercializzazione delle carni di pollame ed è pubblicato nella GUCE n. L 173 del 6 luglio 1990.

— Il regolamento CEE 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 reca disposizioni di applicazione del regolameno CEE 1906/90 ed è pubblicato nella GUCE n. L 143/11 del 7 giugno 1991. Si riporta il testo vigente degli articoli 10, 11 e 12:

«Art. 10. — 1. Ai fini dell'indicazione dei tipi di allevamento, ad eccezione dell'allevamento organico o biologico, l'etichettatura, intesa ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, lettera *a)* della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, non può recare altri termini che quelli di seguito specificati e quelli corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato III, ferme restando le condizioni stabilite nell'allegato IV:

a) «alimento con il ...% di ...»;

b) «estensivo al coperto»;

c) «all'aperto»;

d) «rurale all'aperto»;

e) «rurale in libertà».

Ai termini di cui sopra possono essere aggiunte indicazioni riguardanti particolari caratteristiche delle rispettive forme di allevamento.

2. L'età dell'animale alla macellazione, la durata del periodo d'ingrasso o un riferimento a razze a crescita lenta possono figurare soltanto se viene utilizzata una delle diciture indicate al paragrafo 1 e purché l'età non sia inferiore a quella specificata all'allegato IV, lettere *b), c)* e *d)*. La presente disposizione non si applica tuttavia per gli animali di cui all'art. 1, lettera *a),* quarto trattino.

3. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati i provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscono prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate nell'allegato IV; detti provvedimenti nazionali si applicano esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato e purché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi con le norme comuni di commercializzazione delle carni di pollame.

4. I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 3 devono venir comunicati alle Commissione.

5. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare, ogni qualvolta la Commissione ne faccia richiesta, tutte le informazioni necessarie per stabilire se i provvedimenti cui fa riferimeno il presente articolo sono compatibili con il diritto comunitario e conformi con le norme comuni per la commercializzazione delle carni di pollame».

«Art. 11. — 1. I macelli autorizzati ad usare le diciture di cui all'articolo 10 sono soggetti ad una speciale registrazione. Essi tengono, per ogni tipo di allevamento, un registro separato recante:

i nomi e gli indirizzi dei produttori degli animali in questione; l'iscrizione viene effettuata dopo un'ispezione compiuta dalla competente autorità dello Stato membro;

su richiesta della medesima autorità, il numero di capi allevato in un ciclo di produzione da ciascun avicoltore.

2. I produttori di cui trattasi vengono successivamente sottoposti a regolari ispezioni. Essi tengono registri aggiornati nei quali annotano il numero di animali per tipi di allevamento, nonché il numero di capi venduti e il nome degli acquirenti.

3. Regolari ispezioni circa il rispetto degli articoli 10 e 11 vengono effettuate presso:

l'allevamento: almeno una volta per ogni ciclo di produzione;

il mangimificio: almeno una volta per ogni formulazione utilizzata, e comunque almeno una volta all'anno;

il macello: almeno quattro volte all'anno;

l'incubatoio: almeno una volta all'anno per ciascuna forma di allevamento di cui all'art. 10, paragrafo 1, lettere *d)* ed *e).*

4. Anteriormente al 1° luglio 1991, ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei macelli riconosciuti e registrati a norma del paragrafo 1, indicando il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione di ciascuno di essi. Qualsiasi modifica dei dati contenuti nell'elenco viene comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione all'inizio di ogni trimestre dell'anno solare».

«Art. 12. — Per quanto concerne i controlli relativi all'indicazione del tipo di allevamento praticato, di cui all'art. 5, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1906/90, gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare i criteri definiti nella norma europea n. EN/45011 del 26 giugno 1989, e in tale contesto sono soggetti all'autorizzazione ed alla sorveglianza delle competenti autorità dello Stato membro interessato».

— La legge 24 aprile 1998, reca: «Disposizioni per l'adempimento degli obbighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Legge comunitaria 1995-1997». Si trascrive il testo del relativo art. 53:

«Art. 53 *(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari).* —1. In attuazione di quanto previsto all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a: *a)* conformità alle norme EN 45011; *b)* disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo; *c)* adeguatezza delle relative procedure. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere *a), b)* e *c).*

3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata succesivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 12.

4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.

5. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.

6. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che adempiono i requisiti di cui al comma 2, denominato "Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)"».

7. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svolgere le funzioni di controllo è presentata:

a) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti proponenti le registrazioni;

b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta viene presentata dagli organismi associativi maggiormente rappresentativi delle DOP e delle IGP.

8. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbotio essere iscritti nell'Albo.

9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

10. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato, nel caso in cui sia stato individuato con procedura di evidenza pubblica, o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate.

11. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

12. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 3.

13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo:

«11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, vedasi in note alle premesse.

— Il decreto del Ministro delle politiche agricole 25 maggio 1998 reca: «Istituzione del gruppo tecnico di valutazione degli organismi di controllo privati».

— Per il testo degli articoli 10 e 11, comma 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1538/91 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 1538/91 si veda in note alle premesse.

99G0537

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La rag.ra Gerardina D'Addesio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 1° dicembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si é venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 25 ottobre 1999.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Foggia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2690.13.4/Gab. del 26 ottobre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della rag.ra Gerardina D'Addesio.

Roma, 26 novembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A10597

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1999.

Conferma del trasferimento programmato dei voli da Linate a Malpensa, a norma dell'art. 6, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto in data 25 novembre 1999 adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, concernente la valutazione di impatto ambientale relativa all'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa;

Vista la richiesta di applicazione del procedimento previsto dall'art. 6, comma 5, della citata legge n. 349 del 1986, avanzata dal Ministro dei trasporti e della navigazione in data 29 novembre 1999;

Vista la valutazione espressa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 3 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Tenuto conto degli impegni assunti, anche in sede comunitaria, all'atto dell'inserimento dell'hub di Malpensa nell'ambito delle reti di trasporto europeo, nonché della sua rilevanza determinante per il sostegno e lo sviluppo dell'economia delle regioni nord-occidentali e del Paese nel suo complesso, resta confermato il

trasferimento dei voli, programmato dal prossimo 15 dicembre 1999, così come concordato con la Comunità europea.

In relazione a quanto sopra, saranno subito attivate, con il concorso di tutte le istituzioni interessate, le misure già individuate al fine di ridurre l'impatto ambientale al di sotto di quello attuale.

Ogni ulteriore decisione sarà subordinata ad una verifica dell'efficacia delle misure adottate e della situazione degli ambiti territoriali interessati. All'esito degli accertamenti ed a seguito di una valutazione con i competenti organismi comunitari, saranno individuate soluzioni complessive per il sistema aeroportuale milanese (Malpensa - Linate), che attraverso misure trasparenti e non discriminatorie ne garantiscano lo sviluppo, valorizzandone in particolare la funzione sinergica per efficienti collegamenti con le regioni meridionali.

L'unito allegato forma parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 dicembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

ALLEGATO

A - *Interventi immediati sulle condizioni di esercizio:*

a) ottimizzazione, con l'impiego di un adeguato modello di simulazione delle rotte di decollo e atterraggio e dei criteri di impiego delle due piste dell'aeroporto, con l'obiettivo di:

minimizzare l'area di impatto complessiva (interna all'isofona L_{va} 60 dbA);

minimizzare la popolazione residente nella fascia delimitata dalle isofone L_{va} 65-75 dbA;

garantire che la superficie delimitata dalla isofona L_{va} 75 dbA resti all'interno del sedime aeroportuale;

b) la riduzione della spinta di decollo dei motori a 1000 ft (anziché a 1500 ft);

c) un controllo sui tempi di accensione dei motori ausiliari (controllo uso APU), necessari per l'utilizzazione dell'aeromobile durante la sosta;

d) un uso «despecializzato» delle piste in modo la consentirne un utilizzo equilibrato;

e) una migliore distribuzione delle rotte di decollo;

f) la limitazione del volo notturno secondo le nuove prescrizioni (eliminazione dei voli dalle h. 23 alle h. 6).

B - *Interventi immediati di mitigazione e controllo:*

a) limitazione a particolari fasce orarie e periodi settimanali del traffico degli aerei più rumorosi (i c.d. «capitoli 2») in prospettiva dell'eliminazione degli stessi;

b) l'applicazione della spinta inversa dei motori in fase di atterraggio (cd. «reverse thrust») e sua utilizzazione al minimo a meno che non sia esclusivamente necessario per motivi di sicurezza;

c) il controllo della gestione dello spazio esistente tra il piazzale di sosta e le piste di decollo (cd. «Apron control»);

d) il controllo del rispetto delle rotte e delle procedure previste

e) utilizzazione nonché estensione ed adeguamento della Rete di rilevamento esistente ai fini del monitoraggio e l'applicazione di sanzioni nel caso di mancato rispetto delle rotte e delle procedure antirumore (adeguamento definitivo entro sei mesi);

f) istituzione della commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997.

C - *Ulteriori interventi di mitigazione e controllo.*

Entro il mese di gennaio 2000 sarà concluso l'accordo quadro di programma previsto dall'art. 43 della legge n. 144/1999 volto a definire nell'ambito di un programma generale di intervento finalizzato alla mitigazione ed alla bonifica dell'impatto sonoro, finanziato con i fondi statali e con i proventi della nuova imposta regionale sul rumore ed articolato secondo un criterio di priorità, che preveda: interventi di immediata attivazione; interventi da completare nell'arco di due anni; interventi di adeguamento della strumentazione urbanistica.

D - *Interventi di medio termine.*

Definizione entro il 31 gennaio 2000 di un accordo procedimentale tra le amministrazioni interessate (Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dell'ambiente, regione Lombardia, regione Piemonte, provincia di Varese, provincia di Novara e S.E.A.) volto a definire idonee azioni coordinate per tutte le componenti ambientali, in particolare:

per quanto riguarda l'aria: una campagna di monitoraggio (della durata di un anno a partire da gennaio 2000);

per quanto riguarda l'acqua: un aggiornamento del piano aeroportuale delle acque (della durata di sei mesi, gennaio-giugno 2000), la realizzazione di una rete di pozzi di controllo (durata dell'intervento: 1 anno) ed il monitoraggio sulla qualità delle acque;

per quanto riguarda la salute pubblica: una indagine epidemiologica;

per quanto riguarda il verde: la realizzazione di una fascia forestale di protezione (durata: 3 anni - gennaio 2000/dicembre 2003) e il monitoraggio del danno forestale (durata: otto mesi - aprile/dicembre 2000).

Nell'ambito di tale accordo saranno altresì definite le modalità di controllo e vigilanza sulle azioni anzi illustrate comprese quelle di cui ai punti A, B e C, nonché l'istituzione di un osservatorio ambientale permanente cui demandare il compito di effettuare tali attività, nonché di provvedere alla:

ricognizione degli aeromobili appartenenti al capitolo 3, secondo un criterio di performance acustica, sulla base del quale definire nell'immediato limiti specifici da rispettare durante le operazioni di decollo e, nel prossimo futuro, ulteriori misure di selezione del traffico;

definizione, in corrispondenza di ogni sensore installato nell'ambito della rete di monitoraggio di limiti massimi (espressi come LAFmax) calibrati sulle migliori performance acustiche ottenibili in relazione alle procedure di decollo seguite ed articolati in relazione alla classificazione di cui al punto precedente;

verifica della possibilità di spostamento di voli charter o altri voli da Malpensa a Linate o ad altri aeroporti;

verifica dell'effettivo avvio delle attività del programma di cui al precedente punto C.

99A10680

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 23 novembre 1999.

Indicazione dei criteri e modalità preordinati alla selezione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale disciplinati dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE, DELL'INTERNO E DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998, con il quale la prof.ssa Laura Balbo è stata nominata Ministro per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 20 novembre 1998, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Laura Balbo in materia di pari opportunità e in particolare ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi in materia di pari opportunità;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394 - regolamento di attuazione del sopracitato testo unico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 1999, supplemento ordinario n. 190/L;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1999 istitutivo della commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del predetto regolamento, per l'attuazione dell'art. 18 del già citato testo unico;

Considerato che, tra i compiti affidati alla predetta commissione, il comma 3 del precitato art. 25 del regolamento attuativo, alla lettera *c)* esplicitamente prevede la selezione dei: «programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia»;

Ravvisata, quindi, la necessità di individuare i criteri e le modalità preordinati alla selezione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale disciplinati dalla predetta norma attuativa del più volte citato art. 18 del testo unico;

Decreta:

Art. 1.

Compiti della commissione

1. La commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato «testo unico», procede alla selezione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui al medesimo art. 18, come disciplinati dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei criteri e delle modalità indicati nel presente decreto.

Art. 2.

Tipologie di programmi

1. Sono ammissibili al finanziamento pubblico due tipologie di programmi di assistenza ed integrazione sociale: *a)* azioni di sistema; *b)* programmi di protezione sociale.

2. Per azioni di sistema si intendono progetti di rilevanza nazionale concernenti:

interventi volti all'informazione e campagne di sensibilizzazione;

indagini e ricerche sulla consistenza e l'andamento del fenomeno;

interventi volti alla formazione di funzionari e operatori pubblici e privati, che svolgono compiti attinenti alla prevenzione o alla repressione del fenomeno del traffico di persone, nonché alle diverse forme di assistenza alle vittime;

interventi volti alla attivazione, aggiornamento e gestione di reti informative tra le istituzioni, alla interconnessione ed al coordinamento dei progetti di contrasto del fenomeno, nonché alla generalizzazione delle buone pratiche;

promozione e sviluppo di iniziative di cooperazione con i Paesi di origine del fenomeno o con i Paesi interessati ai flussi del traffico;

sperimentazione di progetti pilota finalizzati alla messa a punto di modelli di intervento innovativo su specifiche tipologie di soggetti vittime del traffico;

attività di monitoraggio e di verifica dell'efficacia dei programmi di assistenza ed integrazione sociale.

3. Per programmi di protezione sociale si intendono i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi compresa la possibilità di ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del testo unico, allo straniero che intenda sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone, in particolare donne e minori.

Art. 3.

Azioni di sistema

1. I progetti, anche pluriennali, relativi alla realizzazione di azioni di sistema come definiti al precedente art. 2, commi 1 e 2, possono essere presentati esclusivamente da soggetti pubblici al Dipartimento per le pari opportunità, per l'esame della commissione interministeriale istituita ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394, citato nelle premesse.

2. In ogni caso non può essere destinata alle azioni di sistema una quota eccedente il venticinque per cento delle risorse stanziate annualmente per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 18 del testo unico.

Art. 4.

Programmi di protezione sociale

1. I progetti relativi ai programmi di protezione sociale, come definiti dal precedente art. 2, comma 3, possono essere presentati dai seguenti soggetti:

regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi;

soggetti privati convenzionati iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394.

2. Ai sensi dell'art. 61 del citato decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394, per l'esercizio finanziario in corso, può prescindersi, per i soggetti privati forniti dei requisiti per ottenere l'iscrizione al predetto registro, dalla effettiva iscrizione.

3. La presentazione del progetto deve essere corredata da:

a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che rechi indicazioni circa:

gli obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze del target e del territorio;

i tempi di realizzazione e le fasi in cui si articola il progetto;

la localizzazione dell'intervento;

le metodologie utilizzate;

la tipologia delle azioni previste (lavoro di strada, accoglienza, inserimento sociale-lavorativo, formazione, azioni integrate, buone pratiche con i Paesi di origine, ecc.);

i destinatari dell'intervento (numero, tipologia, provenienza);

la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto;

le modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento;

le risorse umane coinvolte (figura professionale, qualifica, competenze richieste, ore di lavoro previste);

strutture, immobili ed attrezzature occorrenti;

costi previsti (voci analitiche per tipologia di costo: personale - attrezzature - strutture - materiale di consumo - utenze - spese amministrative - misure di sostegno - misure di accompagnamento);

partecipazione al finanziamento da parte dell'Ente proponente, in misura pari al 30 per cento;

eventuali altre fonti di cofinanziamento del progetto;

b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire incentrata sugli indicatori di seguito riportati:

numero persone assistibili o destinatarie;

effetto moltiplicatore;

trasferibilità dei risultati;

promozione delle buone pratiche;

c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi a:

natura e caratteristiche del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente;

esperienze maturate dal soggetto proponente, nonché dal soggetto attuatore.

4. La commissione provvede alla valutazione dei progetti mediante apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base delle priorità eventualmente, indicate negli avvisi di cui al successivo art. 5, nonché dei seguenti indicatori e criteri:

esperienza e capacità organizzativa del proponente;

articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;

previsione di forme di partneriato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;

capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale;

cantierabilità dell'intervento;

localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno;

assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;

carattere innovativo dell'intervento;

qualità dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunità di inserimento sociale-lavorativo;

caratteristiche delle azioni integrate;

competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;

ottimale rapporto costi/benefici secondo quanto indicato al comma 2, lettera *b).*

5. La commissione provvede alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti.

Art. 5.

Termini e modalità per la presentazione dei progetti

1. I progetti relativi ai programmi di protezione sociale, come definiti dal precedente art. 2, comma 3, sono presentati per la valutazione al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini e con le modalità indicate in appositi avvisi, contenenti gli schemi delle domande e i formulari da allegare alle medesime.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 23 novembre 1999

Il Ministro per le pari opportunità
BALBO

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

99A10593

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 novembre 1999.

Proroga dei termini per il compimento di atti presso taluni uffici giudiziari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota in data 1° ottobre 1999 del presidente della corte di appello di Venezia con la quale si comunica che gli uffici del Palazzo di giustizia del tribunale di Vicenza indicati nel dispositivo del presente decreto, non sono stati in grado di funzionare nella giornata del 28 settembre 1999, per incendio;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visto il decreto 28 settembre 1999 del presidente del tribunale di Vicenza con il quale dispone la sospensione delle udienze e di ogni altra attività del palazzo di giustizia di Vicenza per il periodo suddetto;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici del palazzo di giustizia di Vicenza, uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Venezia, nella giornata del 28 settembre 1999, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 novembre 1999

p. *Il Ministro:* SCOCA

99A10615

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Caserta.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961,

n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 - serie generale - del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art, 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio 1° - Divisione 2ª - prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Viste le note dell'ufficio del territorio di Caserta n. 19927 dell'8 novembre 1999 e n. 20097 del 10 novembre 1999 con le quali è stato comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a motivi di disinfestazione verificatosi il giorno 19 novembre 1999, dalle ore 7,30 alle ore 15,12 e il giorno 20 novembre 1999 dalle ore 8 alle ore 14;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 19 NOVEMBRE 1999
DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 15,12;

IL GIORNO 20 NOVEMBRE 1999
DALLE ORE 8 ALLE ORE 14.

Regione Campania:

ufficio del territorio di Caserta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 novembre 1999

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

99A10612

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 dicembre 1999.

Rideterminazione del tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica viene fissato il tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 19 dicembre 1998, che ha fissato nella misura del 3,50% lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere;

Visto il decreto interministeriale 28 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1999, che riduce il tasso d'interesse da corrispondere per i depositi sui libretti postali di risparmio liberi e vincolati, rispettivamente, di un punto e di 1,05 punti;

Considerato il ribasso che i tassi d'interesse sui buoni del Tesoro a tre mesi hanno subito successivamente al 1° gennaio 1999 e tenuto conto, in particolare, del tasso registrato nell'asta del 10 novembre 1999;

Vista la nota n. 206826 del 30 novembre 1999 con la quale il dipartimento del Tesoro segnala la necessità di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilità speciali di cui sopra in relazione alla discesa dei predetti valori di riferimento;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Articolo unico

Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 720/1984, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è stabilito nella misura del 2,75% lordo con decorrenza 1° gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1999

Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

99A10613

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 dicembre 1999.

Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. un fondo di garanzia con lo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», ed in particolare l'articolo 15, secondo comma, che prevede che la garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248: «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la nota del Mediocredito centrale S.p.a. con la quale sono state trasmesse le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sopra citate adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 nella riunione dell'11 novembre 1999;

Sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 nella riunione dell'11 novembre 1999, che si allegano al presente decreto.

Art. 2.

Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all'art. 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale data possono pervenire al Mediocredito centrale le richieste di ammissione all'intervento del fondo.

Roma, 3 dicembre 1999

Il Ministro: BERSANI

Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale previste dall'art. 13, comma 2, del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31.5.99, n. 248 e relative al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 15 della legge 7.8.97, n. 266.

A) Operazioni ammissibili all'intervento del Fondo.

Le operazioni ammissibili sono quelle previste dall'art. 1, lettere *o), p)* e *q)*, del decreto n. 248/99, in particolare:

a) i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni;

b) i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata (prestiti partecipativi);

c) le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa;

Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere concesse a fronte di investimenti materiali ed immateriali da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo.

Gli investimenti immateriali di cui sopra riguardano esclusivamente le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione:

- di brevetti;
- di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;
- di conoscenze tecniche non brevettate.

Tali investimenti immateriali devono:

- essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto;
- essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato;

- figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto almeno per un periodo di cinque anni.

Sono altresì ammissibili, nei limiti previsti dalla regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C68/06 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996, le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), sempre che risultino direttamente finalizzate all'attività di impresa.

Possono essere ammessi all'intervento del Fondo PMI e consorzi (di seguito soggetti beneficiari finali) valutati economicamente e finanziariamente sani sulla base dei criteri di valutazione economico-finanziaria contenuti nelle disposizioni operative previste dall'art. 13, comma 2, del decreto n. 248/99.

B) Istruttoria delle richieste di ammissione.

Mediocredito Centrale avvia il procedimento istruttorio, previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro 15 giorni dall'arrivo delle richieste.

Le richieste di ammissione, compilate sui moduli allegati alle disposizioni operative previste dall'art. 13, comma 2, del decreto n. 248/99, e complete dei dati previsti dai moduli stessi, sono presentate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, al Comitato di cui all'art. 13 del decreto n. 248/99 (di seguito: Comitato) in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo.

Qualora Mediocredito Centrale nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del Comitato decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

Le richieste decadono d'ufficio qualora i suddetti dati integrativi, non arrivino a Mediocredito Centrale entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta.

Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta, telex, fax o posta elettronica) ai soggetti richiedenti e, in caso di garanzia diretta, anche ai soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.

La ammissione all'intervento del Fondo è deliberata dal Comitato subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo.

Mediocredito Centrale comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, Mediocredito Centrale comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.

La garanzia del Fondo è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

C) Erogazione dei finanziamenti, con durata superiore a 18 mesi, ammessi all'intervento del Fondo

Almeno il 25% dell'ammontare del finanziamento ammesso all'intervento del Fondo deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del Comitato di ammissione all'intervento del Fondo. Tale termine, ai fini dell'efficacia della garanzia del Fondo, è da considerare perentorio. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.

I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del Comitato, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del Comitato a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'erogazione.

Entro i 3 mesi successivi all'erogazione, i soggetti richiedenti devono far arrivare a Mediocredito Centrale:

a) dichiarazione attestante la valuta dell'erogazione e l'importo erogato;

b) copia del piano di ammortamento.

Per le operazioni di locazione finanziaria, entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti (società di leasing) devono far arrivare a Mediocredito Centrale:

a) dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA;

b) piano dei canoni di locazione finanziaria con le relative scadenze.

Tali termini, ai fini dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono da considerare perentori.

La garanzia del Fondo ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Comitato o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia, ovvero nel caso di locazione finanziaria dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della garanzia.

D) Acquisizione delle partecipazioni ammesse all'intervento del Fondo.

Almeno il 25% dell'ammontare della partecipazione ammesso all'intervento del Fondo deve essere acquisito entro 12 mesi dalla data della delibera del Comitato di ammissione all'intervento del Fondo. Entro i 3 mesi successivi all'acquisizione, i soggetti richiedenti devono far arrivare a Mediocredito Centrale una dichiarazione attestante la data dell'acquisizione e l'importo acquisito. Tali termini, ai fini dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono da considerare perentori.

Il termine per l'acquisizione può essere prorogato, su delibera del Comitato, soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del Comitato a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'acquisizione.

E) Attivazione del Fondo

La comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito deve arrivare a Mediocredito Centrale entro 3 mesi dall'avvio delle procedure stesse. Tale termine, ai fini dell'efficacia della garanzia del Fondo, è da considerare perentorio.

Alla comunicazione di cui sopra deve essere allegata copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.

La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta.

La liquidazione dell'acconto è deliberata dal Comitato nei limiti dell'esistenza di disponibilità del Fondo.

La richiesta di liquidazione della perdita deve arrivare a Mediocredito Centrale entro 3 mesi:

a) dall'esito delle procedure di recupero del credito o dalla data di dismissione delle partecipazioni, in caso di garanzia diretta;

b) dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, in caso di controgaranzia.

Tale termine, ai fini dell'efficacia della garanzia del Fondo, è da considerare perentorio.

In caso di garanzia diretta, la somma a conguaglio, a favore o a carico del Fondo, è corrisposta previa verifica di Mediocredito Centrale della perdita definitiva a carico dei soggetti richiedenti. La perdita liquidabile è determinata nel modo seguente:

1. importo massimo liquidabile: si rileva l'importo massimo liquidabile secondo quanto deliberato dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo;

2. ammontare dell'esposizione: con riferimento alla data di avvio delle procedure di recupero del credito si rileva l'esposizione del soggetto richiedente per:

   - rate di capitale e interessi, calcolati ad un tasso non superiore al tasso di riferimento, scadute e non pagate;

   - interessi di mora contrattualmente previsti, calcolati ad un tasso non superiore al tasso di riferimento, dalla data dell'inadempimento alla data di avvio delle procedure di recupero del credito;

   - residua quota di capitale a scadere;

3. interessi a carico del Fondo: sull'ammontare dell'esposizione di cui al punto 2 - al netto, a scalare, dell'acconto e dei recuperi di cui al punto 4 - il Fondo riconosce interessi dalla data di avvio delle procedure di recupero del credito fino alla data di conclusione delle procedure stesse ovvero fino alla data della delibera del Comitato di irrecuperabilità del credito. Il tasso da utilizzare per il calcolo è il tasso di riferimento in vigore alla data di avvio delle procedure di recupero del credito.

4. recuperi: dall'ammontare dell'esposizione sono dedotte le somme a ogni titolo recuperate;

5. spese: all'ammontare dell'esposizione sono aggiunte le spese, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali, purché adeguatamente documentate;

6. ammontare della perdita liquidabile: nei limiti dell'importo massimo liquidabile di cui al punto 1, la perdita è liquidabile per un importo non superiore alla percentuale di copertura - deliberata dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo - della perdita definitiva non coperta dai recuperi di cui al punto 4, diminuito dell'eventuale acconto;

7. conguaglio a favore del Fondo: nel caso di conguaglio a favore del Fondo i soggetti richiedenti sono tenuti a restituire al Fondo, entro 1 mese dalla data della richiesta di Mediocredito Centrale, l'eccedenza liquidata in acconto maggiorata degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione dell'acconto, pari al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione dell'acconto medesimo. In caso di ritardato pagamento di detta eccedenza, sul relativo ammontare sono dovuti interessi di mora pari al tasso di riferimento vigente alla data di accredito dell'acconto aumentato del 10%.

La garanzia del Fondo è inefficace qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei soggetti richiedenti. In tal caso l'acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al Fondo maggiorato dell'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di accredito dell'acconto.

La liquidazione della perdita è deliberata dal Comitato nei limiti dell'esistenza di disponibilità del Fondo.

In caso di controgaranzia si applicano, per la liquidazione della perdita, le procedure di cui all'art. 3 del decreto n. 248/99.

99A10614

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 25 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999, relativo a modificazioni all'elenco delle scuole di specializzazione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993, e all'art. 1 del decreto ministeriale 25 novembre 1994;

Considerata l'opportunità di procedere al riordinamento delle scuole di specializzazione in «audiologia» ed in «foniatria», in adeguamento alla tabella ministeriale che prevede un'unica scuola di audiologia e foniatria;

Vista la circolare ministeriale 27 luglio 1999, n. 1351;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17 commi 95, 101 e 119;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 15 settembre 1999, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 28 ottobre 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

TITOLO 4

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Capo 2

SETTORE MEDICO

Art. 4.2.4.

Specializzazione in audiologia e foniatria

La scuola di specializzazione in audiologia e foniatria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica ed ha sede presso la sezione di otorinolaringoiatria del dipartimento di discipline medico-chirurgiche della comunicazione e del comportamento.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale dell'audiologia e della foniatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia e foniatria.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Concorrono al funzionamento della scuola:

a) la sezione di clinica otorinolaringoiatrica del dipartimento di discipline medico-chirurgiche della comunicazione e del comportamento della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti, istituti, centri dell'Università di Ferrara cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella *A* in riferimento alle aree di addestramento professionalizzante;

b) le strutture di altro ateneo convenzionate o consorziate per lo sviluppo dell'attività didattica ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modifiche e integrazioni;

c) le strutture individuate con i protocolli convenzionali previsti dal comma 5 del punto 2 delle norme comuni relative alle scuole di specializzazione stabilite dal regolamento didattico di ateneo nei termini previsti dai protocolli stessi.

Il numero massimo degli studenti che possono essere ammessi è stabilito in due specializzandi per ogni anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture disponibili.

Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI.

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di anatomia, embriologia e genetica del sistema uditivo e fonatorio, di fisica e di informatica allo scopo di acquisire le conoscenze propedeutiche per la diagnostica strumentale e le terapie mediche, chirurgiche protesiche e riabilitative.

Settori: E09A anatomia, E06A fisiologia umana, B01A fisica generale, K06X bioingegneria elettronica, F03X genetica medica.

B. Area della fisiopatologia uditiva e della comunicazione.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze sulla fisiopatologia uditiva e sulla fisiopatologia della percezione e produzione del linguaggio e sulla fonazione.

Settori: F15B audiologia, F15A otorinolaringoiatria, M10A psicologia generale, M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione, L09A glottologia e linguistica, M11E psicologia sensoriale e linguistica.

C. Area di semeiotica clinica e strumentale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire piena conoscenza nell'utilizzo della semeiotica clinica e delle metodologie diagnostiche e strumentali dell'audiologia e foniatria.

Settori: F15B audiologia, F15A otorinolaringoiatria.

D. Area delle malattie audiologiche e foniatriche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza di tutta la patologia audiologica e foniatrica comprese le basi teoriche e pratiche degli interventi di prevenzione delle patologie della comunicazione.

Settori: F15B audiologia, F15A otorinolaringoiatria, F07A medicina interna, F11B neurologia, F19A pediatria, F19B neuropsichiatria infantile, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

E. Area della terapia riabilitativa e protesica audiologica e foniatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la capacità di formulare un programma riabilitativo per la correzione delle principali disabilità indotte da patologie audiologiche e foniatriche sia per l'età evolutiva che per il settore adulto e geriatrico.

Settori: F15B audiologia, F15A otorinolaringoiatria.

F. Area della terapia chirurgica audiologica e foniatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi della terapia medica e chirurgica per la cura delle patologie otologiche e foniatriche.

Settori: F15B audiologia, F15A otorinolaringoiatria, F12B neurochirurgia.

G. Area medico-legale e sociale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni di base per una valutazione medico-legale ed i criteri valutativi del risarcimento degli esiti di patologie del distretto audiologico e foniatrico. Deve inoltre conoscere e saper gestire i programmi di prevenzione primaria e secondaria dell'udito e del linguaggio in età infantile ed adulta.

Settori: F15B audiologia, F15A otorinolaringoiatria, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di aver acquisito una completa preparazione professionale specifica, dimostrando di aver eseguito personalmente i seguenti atti specialistici:

aver eseguito personalmente almeno 150 visite ambulatoriali e di reparto;

aver eseguito personalmente almeno 150 diagnosi complete, delle quali almeno il 25% con responsabilità diretta;

aver eseguito e valutato almeno 50 indagini ERA;

aver eseguito e valutato almeno 50 laringostroboscopie;

aver eseguito almeno 50 inquadramenti diagnostico strumentali di patologie vocali;

aver eseguito con responsabilità diretta l'applicazione e l'adattamento di almeno 30 protesi;

aver eseguito personalmente almeno 15 riabilitazioni di patologie della comunicazione delle quali il 50% in pazienti in età evolutiva;

aver eseguito con responsabilità diretta almeno un programma di prevenzione delle patologie della comunicazione.

Il razionale chirurgico previsto in collaborazione con otorinolaringoiatria è di venti piccoli interventi a cui partecipare senza necessità di essere l'operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di facoltà verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ferrara, 25 novembre 1999

Il rettore: CONCONI

99A10603

UNIVERSITÀ DEL SANNIO IN BENEVENTO

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativo al diploma universitario in ingegneria informatica.

IL RETTORE

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11, comma 2, sui crediti didattici;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1994 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria»;

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno sede gemmante;

Vista la ministeriale n. 2402 del 31 ottobre 1996 sui piani di studio individuali;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, commi 95 e seguenti, sull'autonomia didattica delle università;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, e successivo regolamento attuativo emesso con decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142, sui tirocini formativi;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n. 1524, istitutivo dell'Università degli studi del Sannio;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che autorizza espressamente l'attivazione di nuovi corsi di laurea e di diploma universitario con risorse a carico del bilancio dell'Università, senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario e previa acquisizione del parere del nucleo di valutazione interna;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 5, lettera *b);*

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di facoltà di ingegneria dell'Università degli studi del Sannio in data 17 giugno 1999, relativa alla riorganizzazione dell'offerta didattica in ingegneria informatica, con la quale si chiede che a partire dall'anno accademico 1999/2000 sia adottato per l'ingegneria informatica la stessa organizzazione già adottata per ingegneria delle telecomunicazioni, ovvero diploma universitario in serie alla laurea;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle riunioni del 12 luglio e del 30 luglio 1999;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interna dell'Ateneo nella seduta del 29 luglio 1999;

Visto il parere espresso dal comitato regionale di coordinamento universitario in data 13 ottobre 1999, delibera n. 1;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 23 novembre 1999;

Ritenuto in particolare:

che l'istituzione di un diploma universitario in ingegneria informatica presso la facoltà di ingegneria trova puntuale fondamento nella disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario;

che l'Università e per essa la facoltà di ingegneria ha le risorse necessarie per l'attivazione del corso di cui trattasi;

che la transizione dal preesistente corso di laurea in ingegneria informatica al D.U./C.d.L. in ingegneria informatica è previsto a costo zero;

Decreta:

Nelle more dell'approvazione dello statuto dell'Ateneo, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 è istituito presso la facoltà di ingegneria di questo ateneo il diploma universitario in ingegneria informatica.

Art. 1 *(Facoltà di ingegneria).* — La facoltà di ingegneria si articola nei seguenti corsi di laurea di durata quinquennale:

ingegneria informatica;

ingegneria delle telecomunicazioni,

e nei seguenti diplomi universitari di durata triennale:

ingegneria informatica;

ingegneria delle telecomunicazioni;

ingegneria delle infrastrutture.

Art. 2. — I titoli di ammissione per il diploma universitario in ingegneria informatica sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per gli studi universitari.

Art. 3. — Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente:

a) individua gli insegnamenti (annualità), i moduli didattici e i relativi crediti;

b) definisce le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di diploma;

d) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma;

e) definisce modalità proprie di valutazione della frequenza e di svolgimento degli esami, compresa la composizione delle commissioni;

f) propone l'utilizzo delle forme d'insegnamento a distanza e delle nuove tecnologie didattiche;

g) propone l'utilizzo del *curriculum* dell'anno iniziale tra corsi di diploma o di laurea contigui con conseguente possibilità di iscrizione ad «aree» piuttosto che a corsi di laurea o di diploma.

Art. 4. — Il primo triennio del corso di laurea in ingegneria informatica costituisce il corso di studi del diploma universitario in ingegneria informatica ed è organizzato come segue:

Crediti didattici.

La struttura del corso di diploma universitario in ingegneria informatica è definita in termini di «crediti». I crediti sono una misura dell'impegno complessivo (attività didattica assistita più impegno personale) richiesto allo studente nell'ambito degli insegnamenti e per ogni altra attività prevista dal corso di studio. A ciascuna unità di credito corrisponde un carico di lavoro di circa 30 ore e 60 crediti rappresentano il volume di lavoro di un anno accademico di studio. Il numero di crediti didattici necessari per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria informatica è pari a 180.

I crediti didattici vengono acquisiti con:

la frequenza o svolgimento delle attività didattiche assistite (lezioni, esercitazioni, laboratori, progetti, ecc.) e il superamento della forma di valutazione prevista per ogni singolo insegnamento;

lo svolgimento proficuo del periodo di tirocinio (valutato 15 crediti);

il superamento dell'esame finale (valutato 5 crediti).

Orientamenti.

Sono previsti due distinti orientamenti, l'orientamento «Informatica» e l'orientamento «Automatica», ciascuno caratterizzato da 16 crediti.

Moduli e insegnamenti.

Le attività didattiche sono organizzate in moduli e insegnamenti. Per modulo s'intende un insieme di attività didattiche d'impegno complessivo per l'allievo di norma dell'ordine di 3-6 crediti che dà luogo ad un processo formale di verifica del profitto. Un modulo è affidato ad un singolo docente ed è svolto in un unico periodo didattico. Ogni modulo afferisce a un settore scientifico-disciplinare e ha come denominazione una di quelle previste per le discipline del settore stesso. Per insegnamento s'intende un insieme di uno o più moduli, appartenenti anche a settori scientifico-disciplinari diversi e affidati a docenti diversi. Un insegnamento consta di norma al più di 3 moduli, generalmente erogati in periodi didattici diversi dello stesso anno di corso. Nel caso di insegnamenti formati da più moduli è possibile dar luogo ad un unico processo formale di verifica del profitto, invece che a un processo di verifica per ogni singolo modulo.

Il diploma universitario in ingegneria informatica dell'Università del Sannio prevede la seguente ripartizione dei moduli tra i settori scientifico-disciplinari:

	Settore scientifico-disciplinare	Crediti
A01C	Geometria	4
A02A	Analisi matematica	12
B01A	Fisica generale	12
I17X	Elettrotecnica	5
I27X	Ingegneria economico-gestionale	4
K01X	Elettronica	12
K03X	Telecomunicazioni	12
K04X	Automatica	25
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	47
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	4
L18C	Linguistica inglese	4
N09X	Istituzioni di diritto pubblico	3

Inoltre, ai 16 crediti relativi all'orientamento scelto contribuiscono i seguenti settori scientifico-disciplinari:

	Settore scientifico-disciplinare	Informatica	Automatica
A04B	Ricerca operativa	×	
I05B	Fisica tecnica ambientale		×
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione		×
I11X	Impianti industriali meccanici		×
I15D	Teoria dello sviluppo dei processi chimici		×
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		×
K01X	Elettronica	×	×
K03X	Telecomunicazioni	×	
K04X	Automatica		×
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	×	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	×	

Tirocinio.

Il tirocinio, inteso come presenza operativa dell'allievo in un contesto produttivo esterno, ha luogo di norma nell'ambito di uno dei periodi didattici del terzo anno di corso. L'attività prevista è svolta sotto la guida di un tutore esterno e sotto il controllo di un tutore universitario, con funzione anche di garanzia dell'allievo rispetto ad utilizzazioni improprie. Il tirocinio si conclude con una relazione tecnica descrittiva dell'attività svolta dall'allievo e con un giudizio scritto ad opera del tutore esterno, che costituiscono la base su cui il tutore universitario certifica il positivo esito formativo del tirocinio al fine della concessione dei 15 crediti previsti.

Esame finale.

L'esame finale, corrispondente ad una valutazione di 5 crediti, consiste di una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato. In esso viene discusso un elaborato (sviluppo di un progetto o ricerca originale) svolto sotto la guida di uno o più relatori. Almeno uno dei relatori deve essere universitario.

Art. 5. — Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 e in base a quanto previsto dal precedente art. 3, la struttura didattica competente definirà, nel corso dell'anno accademico 1999-2000, l'iter formativo per il completamento del corso di studi ed il conseguimento della laurea in ingegneria informatica definendo, in particolare, gli ulteriori 120 crediti didattici che dovranno essere acquisiti, le modalità di tirocinio e di esame finale.

Art. 6. — Nell'ambito della definizione annuale del manifesto degli studi, la facoltà di ingegneria regolerà la progressiva attivazione delle annualità relative al D.U./C.d.L. in ingegneria informatica in accordo a quanto previsto dal presente decreto rettorale e la contemporanea disattivazione delle annualità relative al preesistente C.d.L. in ingegneria informatica.

Benevento, 24 novembre 1999

Il rettore: PERLINGIERI

99A10622

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativo al diploma universitario in ingegneria energetica.

IL RETTORE

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11, comma 2, sui crediti didattici;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1994 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria»;

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno sede gemmante;

Vista la ministeriale n. 2402 del 31 ottobre 1996 sui piani di studio individuali;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, commi 95 e seguenti, sull'autonomia didattica delle Università;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, e successivo regolamento attuativo emesso con decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142, sui tirocini formativi;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n. 1524, istitutivo dell'Università degli studi del Sannio;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che autorizza espressamente l'attivazione di nuovi corsi di laurea e di diploma universitario con risorse a carico del bilancio dell'Università, senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario e previa acquisizione del parere del nucleo di valutazione interna;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 5, lettera *b);*

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di facoltà di ingegneria dell'Università degli studi del Sannio in data 17 giugno 1999 relativa alla istituzione di un diploma universitario in ingegneria energetica presso la predetta facoltà;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle riunioni del 12 luglio e del 30 luglio 1999;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interna dell'Ateneo nella seduta del 29 luglio 1999;

Visto il parere espresso dal comitato regionale di coordinamento universitario in data 13 ottobre 1999, delibera n. 1;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 23 novembre 1999;

Ritenuto in particolare:

che sia la previsione dei corsi di laurea a costo zero, sia l'istituzione di un diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture presso la facoltà di ingegneria trovano puntuale fondamento nella disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario;

che l'Università e per essa la facoltà di ingegneria ha le risorse necessarie per l'attivazione del corso di cui trattasi;

Decreta:

Nelle more dell'approvazione dello statuto dell'ateneo, è istituito, presso la facoltà di ingegneria di questa Università, il diploma universitario in ingegneria energetica a decorrere dall'anno accademico 1999-2000.

Art. 1 *(Facoltà di ingegneria).* — La facoltà di ingegneria si articola nei seguenti corsi di laurea di durata quinquennale:

ingegneria informatica;

ingegneria delle telecomunicazioni,

e nei seguenti diplomi universitari di durata triennale:

ingegneria informatica;

ingegneria delle telecomunicazioni;

ingegneria delle infrastrutture;

ingegneria energetica.

Art. 2. — I titoli di ammissione per il diploma universitario in ingegneria energetica sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per gli studi universitari.

Art. 3. — Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente:

a) individua gli insegnamenti (annualità), i moduli didattici e i relativi crediti;

b) definisce le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di diploma;

d) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma;

e) definisce modalità proprie di valutazione della frequenza e di svolgimento degli esami ivi compresa la composizione delle commissioni;

f) propone l'utilizzo delle forme d'insegnamento a distanza e delle nuove tecnologie didattiche;

g) propone l'utilizzo del *curriculum* dell'anno iniziale tra corsi di diploma o di laurea contigui con conseguente possibilità di iscrizione ad «aree» piuttosto che a corsi di laurea o di diploma.

Art. 4. — Il triennio del diploma universitario in ingegneria energetica è organizzato come segue:

Crediti didattici.

La struttura del corso di diploma universitario in ingegneria energetica è definita in termini di «crediti». I crediti sono una misura dell'impegno complessivo (attività didattica assistita più impegno personale) richiesto allo studente nell'ambito degli insegnamenti e per ogni altra attività prevista dal corso di studio. A ciascuna unità di credito corrisponde un carico di lavoro di circa 30 ore e 60 crediti rappresentano il volume di lavoro di un anno accademico di studio. Il numero di crediti didattici necessari per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria energetica è pari a 180.

I crediti didattici vengono acquisiti con:

la frequenza o svolgimento delle attività didattiche assistite (lezioni, esercitazioni, laboratori, progetti, ecc.) e il superamento della forma di valutazione prevista per ogni singolo insegnamento;

lo svolgimento proficuo del periodo di tirocinio (valutato 15 crediti);

il superamento dell'esame finale (valutato 5 crediti).

Orientamenti.

Il corso prevede l'articolazione di un massimo di tre orientamenti a scelta, costituiti da materie dei raggruppamenti indicati nella tabella successiva.

Moduli e insegnamenti.

Le attività didattiche sono organizzate in moduli e insegnamenti. Per modulo s'intende un insieme di attività didattiche d'impegno complessivo per l'allievo di norma dell'ordine di 3-6 crediti che dà luogo ad un processo formale di verifica del profitto. Un modulo è affidato ad un singolo docente ed è svolto in un unico periodo didattico. Ogni modulo afferisce ad un settore scientifico-disciplinare e ha come denominazione una di quelle previste per le discipline del settore stesso. Per insegnamento s'intende un insieme di uno o più moduli, appartenenti anche a settori scientifico-disciplinari diversi e affidati a docenti diversi. Un insegnamento consta di norma al più di 3 moduli, generalmente erogati in periodi didattici diversi dello stesso anno di corso. Nel caso di insegnamenti formati da più moduli è possibile dar luogo ad un unico processo formale di verifica del profitto, invece che a un processo di verifica per ogni singolo modulo.

Il diploma universitario in ingegneria energetica dell'Università del Sannio prevede la seguente ripartizione dei moduli tra i settori scientifico-disciplinari:

	Settore scientifico-disciplinare	Crediti
A01C	Geometria	3
A02A	Analisi matematica	12
A04B	Ricerca operativa	3
B01A	Fisica generale	9
C06X	Chimica	3
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	3
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	12
I04B	Macchine a fluido; I04C - Sistemi e tecnologie energetici; I05A - Fisica tecnica industriale; I05B - Fisica tecnica ambientale; I07X - Meccanica applicata alle macchine; I11X - Impianti industriali meccanici	35
I15B	Principi di ingegneria chimica; I15C - Impianti chimici; I15D - Teoria dello sviluppo dei processi chimici	18
I17X	Elettrotecnica; I19X - Sistemi elettrici per l'energia; K10X - Misure elettriche ed elettroniche	33
K01X	Elettronica; K04X - Automatica	16
L18C	Linguistica inglese	4
	Materie di orientamenti a scelta fra A02A, A03X, I05A, I05B, I15C, I15D, I15E, I19X, K01X, K02X, K03X, K04X, K10X	15

Tirocinio.

Il tirocinio, inteso come presenza operativa dell'allievo in un contesto produttivo esterno, ha luogo di norma nell'ambito di uno dei periodi didattici del terzo anno di corso. L'attività prevista è svolta sotto la guida di un tutore esterno e sotto il controllo di un tutore universitario, con funzione anche di garanzia dell'allievo rispetto ad utilizzazioni improprie. Il tirocinio si conclude con una relazione tecnica descrittiva dell'attività svolta dall'allievo e con un giudizio scritto ad opera del tutore esterno, che costituiscono la base su cui il tutore universitario certifica il positivo esito formativo del tirocinio al fine della concessione dei 15 crediti previsti.

Esame finale.

L'esame finale, corrispondente ad una valutazione di 5 crediti, consiste di una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato. In esso viene discusso un elaborato (sviluppo di un progetto o ricerca originale) svolto sotto la guida di uno o più relatori. Almeno uno dei relatori deve essere universitario.

Benevento, 24 novembre 1999

Il rettore: PERLINGIERI

99A10623

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 dicembre 1999

Dollaro USA	1,0141
Yen giapponese	103,81
Dracma greca	329,12
Corona danese	7,4405
Corona svedese	8,5775
Sterlina	0,62470
Corona norvegese	8,1065
Corona ceca	35,893
Lira cipriota	0,57680
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,28
Zloty polacco	4,1893
Tallero sloveno	197,9491
Franco svizzero	1,5984
Dollaro canadese	1,4968
Dollaro australiano	1,5972
Dollaro neozelandese	2,0376
Rand sudafricano	6,2174

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A10681

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1999 è stata conferita la seguente onoreficenza al valor militare con la seguente motivazione:

Medaglia d'oro
(alla memoria)

al tenente colonnello Carmine Calò, nato il 7 maggio 1950 a Gesualdo (Avellino) «ufficiale superiore, impegnato nell'ambito della missione UNSMA (United Nations Special Mission Afghanistan) con l'incarico di consigliere militare del rappresentante speciale del segretario generale delle nazioni unite, svolgeva il suo mandato con grandissimo spirito di sacrificio, altissima professionalità e non comuni doti umane apprezzate indiscutibilmente da tutti i membri della missione. A conferma delle spiccate capacità dimostrate e dell'alto prestigio acquisito nel corso di precedenti operazioni effettuate sotto l'egida delle nazioni unite, in un momento particolarmente delicato per la sicurezza internazionale. In cui si erano verificati anche atti terroristici contro alcune sedi diplomatiche, incurante del potenziale pericolo, effettuava regolarmente un trasferimento di servizio assieme ad un collega francese a bordo di un automezzo recante i contrassegni delle nazioni unite. Nel corso dello spostamento veniva coinvolto in un vile attentato condotto da sconosciuti che proditoriamente aprivano il fuoco contro i rappresentanti delle nazioni unite. Gravemente ferito, riusciva comunque a mantenere il controllo del veicolo di cui era alla guida e ad arrestarlo, evitando gravissimi possibili danni al collega trasportato. Successivamente, malgrado le cure ricevute e la robusta tempra, il tenente colonnello Calò spirava a causa del peggioramento delle sue condizioni cliniche, suscitando unanime ammirazione e commossa solidarietà in ambito internazionale.

Fulgido esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere che ha sacrificato la vita nel pieno adempimento del compito per un ideale di pace e di solidarietà tra i popoli, dando lustro e prestigio all'esercito italiano ed alla patria tutta». Kabul (Afghanistan), 22 agosto 1998.

99A10599

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Coppia ferrarese»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica «Coppia ferrarese» ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione per la valorizzazione del pane tipico ferrarese, esprime parere favorevole e formula la proposta del disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno esser presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Proposta di disciplinare di produzione
indicazione geografica protetta «Coppia ferrarese»

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta «coppia ferrarese» è riservata al pane che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'indicazione geografica protetta «coppia ferrarese» è riservata al pane confezionato con farina di grano tenero di tipo «0», acqua, strutto di puro suino, olio extra vergine di oliva, lievito naturale, sale alimentare, malto o come tale o sotto forma di estratto.

Art. 3.

La zona di produzione della «coppia ferrarese» comprende tutto il territorio della provincia di Ferrara.

Art. 4.

Le condizioni di produzione della «coppia ferrarese» devono essere quelle tipiche della zona e comunque atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche. Le modalità di produzione sono le seguenti:

l'impasto degli ingredienti per ottenere la cosiddetta «pasta dura» avviene mediante l'immissione, in una impastatrice a forcella, di farina di grano tenero di tipo «0», acqua, strutto di puro suino, olio extra vergine di oliva, lievito naturale denominato «di madre», lievito, sale, malto;

il rapporto acqua/farina è calcolato al 35% di acqua rispetto alla farina impiegata (in lavorazioni diverse, quali le paste tenere, il rapporto acqua/farina è pari al 50% ed oltre);

il rapporto strutto di puro suino/farina è pari al 6% di strutto rispetto alla farina impiegata; quello di olio extra vergine di oliva/farina 3-4%;

il rapporto lievito di madre/farina corrisponde al 10% di farina impiegata. Tutti gli ingredienti vengono immessi nell'impastatrice a forcella per un tempo variabile da 15 a 20 minuti primi.

Si utilizza, in questa fase, l'impastatrice a forcella in quanto la stessa, avendo un movimento in senso orario lento, favorisce la miscelazione delle materie prime in modo omogeneo e consente alle sostanze grasse di distribuirsi uniformemente. Il movimento lento della macchina evita il riscaldamento dell'impasto, condizione ritenuta indispensabile per la realizzazione del pane denominato a pasta dura, il quale risulta essere l'unico pane che deve essere completamente formato prima che inizi la fase di lievitazione.

L'impasto così come anzi indicato, viene successivamente passato, per la fase di raffinatura, nel cilindro automatico, compiendo dai 15 ai 20 passaggi.

La pasta, ultimata la fase della raffinatura, viene posta su di un desco e tagliata a strisce dell'altezza desiderata (da un minimo di cm 1,0 ad un massimo di cm 2,0) a seconda del formato del prodotto che si intende realizzare; successivamente le strisce di pasta vengono immesse nella trafila, quindi nella macchina per la formazione delle coppie, da cui escono già formate in due «mezze coppie».

L'intervento conclusivo è rappresentato dalla unione dei due pezzi di pasta (stretta), operazione eseguita manualmente.

Il procedimento in alternativa è realizzato in modo completamente manuale nel seguente modo: ultimata la fase di raffinatura, a mano, si spezzano i pezzi di pasta del peso desiderato, gli stessi, successivamente, vanno frazionati in due ulteriori pezzi.

Mediante pressione delle mani, i due pezzi di pasta vengono lavorati sino a quando non assumono la forma ovale, denominata pastella.

Il panettiere, lavorando contemporaneamente con entrambe le mani le due «pastelle», arrotola la pasta sino a quando non ottiene la forma definitiva dei crostini, quindi congiunge le due «mezze coppie», così ottenendo il prodotto finito.

Il pane una volta formato, viene disposto su assi di legno, coperto da un telo ed immesso nella cella di lievitazione per completare la fase di lievitazione (durata dai 70 ai 90 minuti a seconda della temperatura ambientale).

La fase di lievitazione si ottiene attraverso l'immissione del lievito naturale denominato «di madre». Per ottenere il lievito di madre è necessario seguire il procedimento di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Per ottenere il lievito «madre» si miscela una farina di grano tenero di tipo «0» (W220 - P/L 0,45 - 0,50), con acqua (rapporto acqua/farina 45%). Per avviare il principio della lievitazione è necessario aggiungere all'impasto, aceto di vino rosso o luppolo o mosto d'uva.

La dose per la realizzazione di lievito di madre in ragione di 1 kg di farina si ottiene con l'aggiunta di 1 cucchiaio di aceto di vino rosso o di mosto d'uva o di luppolo, oltre all'acqua indicata al punto precedente.

L'impasto va eseguito a mano, avendo cura di mantenerlo abbastanza tenero e malleabile; al termine della lavorazione che richiede 10 minuti primi, si forma una palla che dovrà riposare per 24 ore nell'ambiente del laboratorio e lontano da fonti di calore.

Successivamente, il composto, andrà nuovamente manipolato, aggiungendo un quantitativo di circa 200 gr di farina ed un pò d'acqua; l'acqua da immettere varierà da 9 10 centilitri, quindi lo stesso dovrà riposare per ulteriori 12 ore nel medesimo ambiente. Quest'ultimo procedimento andrà ripetuto ogni dodici ore per cinque giorni consecutivi.

Un giorno prima della completa maturazione il composto andrà immesso nell'impastatrice a forcella ed amalgamato, quindi riposto entro un contenitore ricoperto da un canovaccio di cotone.

Art. 6.

Ultimata la fase di lievitazione, si procede all'infornamento in forni a platea fissa, in quanto la cottura del pane avviene secondo il metodo tradizionale con riscaldamento del piano e successivo trasferimento del calore dal basso verso l'alto.

Nella fase di infornamento, le valvole del camino, devono rimanere aperte per consentire l'espulsione di vapore acqueo eventualmente presente in camera, ultimato l'infornamento di tutto il pane, si serrano le valvole e si chiudono le porte, venendo in questo modo a bloccare l'emissione di vapore che si viene a formare durante la prima fase di cottura, al fine di favorire lo sviluppo del pane. Le valvole andranno riaperte al momento dello sfornamento per facilitare la fuoriuscita dell'umidità accumulata all'interno della camera.

Art. 7.

La «coppia ferrarese» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

essere formata in pezzature comprese tra gli 80 gr ed i 250 gr;

l'aspetto esteriore è formato da due pezzi di pasta legati assieme a forma di nastro nel corpo centrale, ciascuno con le estremità ritorte in modo da formare un ventaglio di quattro corna, le cui estremità sono chiamate «crostini»;

il colore è dorato, con venature quasi bionde in corrispondenza delle zone ritorte;

l'odore è penetrante, appetitoso;

il sapore sapido;

umidità massima 12%-15% a seconda delle pezzature prodotte.

Art. 8.

Il pane dovrà essere posto in vendita entro 24 ore da quando è stato prodotto e non potrà essere sottoposto a procedimento di surgelazione, congelazione od altro processo di conservazione neppure se realizzato in fasi produttive intermedie.

Le aziende produttrici dovranno marchiare ogni forma di pane in modo da caratterizzarle rispetto agli altri formati secondo il logo allegato al presente disciplinare di produzione.

Nel caso si effettui la vendita della «coppia ferrarese» in confezione, la stessa dovrà riportare tutte le informazioni relative al prodotto, con le indicazioni degli ingredienti caratterizzanti e con l'applicazione sulla confezione stessa del logo allegato al presente disciplinare di produzione.

A parziale deroga di quanto indicato al secondo comma del presente articolo, il pane confezionato potrà essere commercializzato anche oltre le ventiquattro ore da quando è stato prodotto, a condizione che la confezione destinata a contenerlo risulti idonea a garantire la perfetta conservazione dello stesso senza alcun utilizzo di sostanze conservanti o additivanti.

All'indicazione geografica protetta «coppia ferrarese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionato», «superiore» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Il logo identificativo del prodotto realizzato secondo il presente disciplinare è composto da una forma di coppia di pane di colore giallo tenue, iscritto all'interno di un quadrato di colore azzurro in testa al quadrato, su fondo nero, insiste la scritta «coppia» in lettere bianche.

Art. 10.

L'organismo di controllo di cui all'art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92 è: Cermet Certificazione e ricerca per la qualità Soc. Cons. a r.l. con sede a San Lazzaro di Savena, via Aldo Moro n. 22.

Colori:

il marchio-logotipo è applicabile in 3 differenti colorazioni:

A - a più colori (policromo);

B - a 2 colori;

C - a 1 colore (monocromo).

A - Nella versione a più colori le applicazioni possono avvenire in quadricomia (A1) o con colori pantone (A2):

A1 - quadricromia:
- le fasce sono 100% colore nero;
- le scritte dentro le fasce nere sono in negativo bianco;
- lo sfondo tra le due fasce è di colore azzurro: 76% cyan,
  8% magenta;
- il pane è di colore beige con varie sfumature da chiaro a scuro:
  scuro: 9% cyan,
  9% magenta,
  58% giallo,
  0% nero;
  chiaro: 8% cyan,
  8% magenta,
  50% giallo,
  0% nero;

A2 - colori pantone:
- le fasce sono 100% colore nero;
- le scritte dentro le fasce nere sono in negativo bianco;
- lo sfondo è azzurro pantone 298;
- il pane è pantone 458 con sfumature che variano dall'80% al 70% di retino.

B - La versione a 2 colori pantone può essere con sfumature (B1) o a colori piatti (B2):

B1 - con sfumature:
- le fasce sono 100% colore nero;
- le scritte dentro le fasce sono in negativo bianco;
- il pane è in pantone 458:
  punto più scuro: 80% di retino;
  punto più chiaro: 70% di retino;

B2 - colori piatti:
- le fasce sono 100% colore nero;
- le scritte dentro le fasce sono in negativo bianco;
- il pane è 100% pantone 458.

C - Nella versione a 1 colore si possono avere sfumature (C1) o colore piatto (C2):

C1 - con sfumature:
- le fasce sono 100% colore nero;
- le scritte dentro le fasce sono in negativo bianco;
- il pane è nero con sfumature dal 50 al 15% di retino;

C2 - colore piatto:
- le fasce sono 100% colore nero;
- le scritte dentro le fasce sono in negativo bianco;
- il pane è 30% di nero.

99A10598

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Piano di stralcio relativo alla «Qualità delle acque» del fiume Arno

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1999, reg. n. 1 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 214, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 7 luglio 1999) è stato approvato il piano stralcio della «Qualità delle acque» del fiume Arno, adottato con la deliberazione n. 109 del 15 luglio 1997 dell'Autorità del bacino del fiume Arno, i cui elaborati ed allegati sono qui di seguito pubblicati:

QUADRO DEGLI STRUMENTI DI INTERVENTO

Il Piano di bacino individua i seguenti strumenti di intervento aventi carattere strumentale e non-strumentale:

1 - Normativa politico-amministrative (norme, direttive e raccomandazioni);
2 - Criteri gestionali;
3 - Organizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio e controllo;
4 - Interventi strutturali - opere principali;
5 - Ricerca;
6 - Educazione e informazione del pubblico

Essi sono riportati nelle pagine che seguono:

1 - *Normative politico-amministrative e tecniche (Norme - Direttive - Raccomandazioni)*

Gli atti di tipo politico-amministrativo utilizzati nel piano sono rappresentati da norme, direttive e raccomandazioni:

NORME - Atti a contenuto prevalentemente giuridico-amministrativo, *vincolanti*, finalizzati ad azioni di tutela e di indirizzo, con finalità di coordinamento.

MISURE DI SALVAGUARDIA - Azioni di protezione ambientale e territoriale, previste dalla legge 493/1993, emanate prima dell'approvazione del piano ed in esso, eventualmente, recepite come norme.

DIRETTIVE - Atti in indirizzo e coordinamento a contenuto prevalentemente tecnico-organizzativo, tese ad uniformare il comportamento degli enti cui sono indirizzate. *Vincolanti, a meno di esplicita diversa definizione*, per gli enti cui sono destinate.

RACCOMANDAZIONI - Atti a contenuto tecnico-amministrativo, tesi ad indirizzare l'attività degli enti coinvolti nella realizzazione degli obbiettivi del piano. *Non vincolanti*, ma da tenere presenti, per l'indirizzo delle attività da svolgere.

Piano di Bacino del fiume Arno
Stralcio: "Qualità delle Acque"

NORMATIVE POLITICO-AMMINISTRATIVE E TECNICHE

"Quadro degli strumenti di intervento previsti dal piano stralcio".

a - Norme

NORMA N. 1 - *Obiettivi del piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Qualità delle acque", ambito territoriale e scadenze temporali.*

Il piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Qualità delle acque", è elaborato a livello di bacino idrografico con suddivisione in sottobacini funzionali.

Il piano inoltre opera:

- ponendo come obiettivo il raggiungimento e il mantenimento di definiti livelli di qualità dei corpi idrici ricettori, anziché le caratteristiche degli scarichi, come imposti dalla normativa vigente, anche se questa risulta attualmente in fase di evoluzione;
- ponendo misure di risanamento e di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definite mediante analisi dell'impatto antropico e delle condizioni ambientali del bacino;
- predisponendo azioni costituite da normative politico - amministrative e tecniche (norme, direttive, raccomandazioni) e criteri gestionali;
- predisponendo in particolare direttive unificanti per la acquisizione dei dati nei vari settori che riguardano le acque (monitoraggi);
- predisponendo azioni per la riduzione degli apporti inquinanti diffusi e puntuali attraverso programmi finanziari di intervento;
- definendo azioni di sostegno al mantenimento del minimo deflusso vitale mediante la modulazione del rilascio idrico dagli invasi, il controllo e la riduzione dei prelievi e degli emungimenti, l'ottimizzazione dei sistemi di utilizzazione e l'introduzione di pratiche colturali corrette;
- operando con scadenze temporali differenziate.

Dispositivo:

Gli obiettivi del piano e le scadenze temporali differenziate sono:

- nell'immediato (1998 - 2000): *completamento dell'invaso di Bilancino; sistema di depurazione dei reflui del comprensorio fiorentino, lotti funzionali; avvio degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità; norme ed interventi finalizzati al sostegno dell'uso potabile e alla tutela e protezione delle falde idriche sotterranee principali; razionalizzazione delle procedure per il rilascio delle concessioni di derivazione e delle autorizzazioni agli attingimenti; messa a punto di procedure di protezione civile; impostazione ed avvio del sistema di analisi e monitoraggio, secondo indicazioni ed esperienze nazionali e europee, con le finalità di definire parametri numerici per ciascun corpo idrico;*
- entro il 2003: *azioni per il superamento di situazioni di maggiore urgenza (completamento della depurazione dei reflui urbani del comprensorio fiorentino, piena utilizzazione dell'invaso di Bilancino a sostegno delle portate estive di magra e dell'approvvigionamento idrico del comprensorio fiorentino), raggiungimento di obiettivi di qualità collegati a definite utilizzazioni per alcuni tratti dell'Arno e dei bacini sottesi, individuando ed estendendo al massimo le aree protette;*
- entro il 2007: *completamento degli interventi su tutto il bacino per garantire determinati usi delle acque entro un quadro di generale tutela dei corpi idrici, tenuto conto dello stato di degrado attuale in vaste aree del bacino e del carattere torrentizio del fiume Arno, vincolando i prelievi e i consumi al raggiungimento del minimo deflusso vitale;*
- entro il 2010: *raggiungimento dell'obbiettivo imperativo del buono stato chimico, biologico e quantitativo di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che elimini le condizioni minaccianti gli ecosistemi.*

Al raggiungimento e/o al mantenimento di tali obiettivi, come specificato nelle successive norme e direttive, si adopereranno le diverse amministrazioni ed enti competenti alla pianificazione territoriale, alla gestione della risorsa ed alla realizzazione e gestione di opere destinate alla depurazione e distribuzione, gli enti e le strutture preposte al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di prelievo, alla individuazione e repressione degli abusi, al controllo della qualità delle acque.

Rilevata la coincidenza dei periodi di magra con quelli di maggior esigenza delle attività agricole, un ruolo di rilievo è attribuito a tutte le operazioni destinate a sostenere finanziariamente e tecnicamente trasformazioni tendenti a introdurre sia pratiche colturali a minor consumo, sia colture meno idroesigenti, sia la modernizzazione degli impianti con forme irrigue ad alto rendimento.

NORMA N. 2 - Raggiungimento-mantenimento di livelli di qualità del corpo idrico (superamento delle attuali normative basate sui limiti di qualità degli scarichi). Suddivisione del bacino in tratti significativi e relativi standards di qualità delle acque.

Un punto di riferimento essenziale della presente norma è rappresentato dalla Direttiva CEE n.271 del 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, finalizzato alla salvaguardia delle risorse idriche con riferimento al loro stato attuale di qualità ed agli usi cui sono destinate.

In particolare la Direttiva stabilisce i criteri da adottare per la individuazione delle aree sensibili, cui assegnare le priorità di intervento. L'attenzione viene posta, in particolare, alle acque già eutrofizzate o a rischio di eutrofizzazione, per le quali vengono stabiliti severi limiti di accettabilità, ed alle acque dolci superficiali destinate ad uso potabile, soprattutto in riferimento al contenuto di nitrati.

La norma dell'Autorità di Bacino riguarda, in prima istanza, la classificazione delle acque in relazione al loro uso, assegnando valori limite per i diversi parametri che le caratterizzano, sulla base di normative esistenti, oppure ricorrendo, qualora si sia in assenza di normativa, a criteri deducibili dalla letteratura scientifica del settore.

La classificazione fa riferimento ai seguenti utilizzi delle acque:

1 - acque per uso potabile
2 - acque idonee alla vita degli organismi acquatici
3 - acque per usi industriali
4 - acque per usi ricreativi ed estetici (inclusa la balneazione).

La classificazione non fa riferimento alle acque per uso agricolo e zootecnico perchè, nei tratti dove tale uso è presente, il piano impone livelli di qualità "superiore". La tabella relativa alla classificazione è riportata in appendice, assieme a quelle che definiscono il quadro complessivo di riferimento.

Sulla base delle indicazioni fornite dall' allegato II della direttiva CEE, nel bacino dell'Arno vengono, in prima istanza, considerate aree sensibili quelle che presentano:
- le acque eutrofizzate o a rischio di eutrofizzazione;
- le acque superficiali destinate all'approvvigionamento di acqua potabile;
- le acque destinate alla vita ittica, alla molluschicoltura ed alla balneazione, per le quali è necessario raggiungere livelli di qualita' stabiliti dalle direttive comunitarie, solo parzialmente recepite dall'ordinamento nazionale.

<u>Dispositivo:</u>

Ai fini della presente norma e degli obiettivi del piano, per il raggiungimento - mantenimento di livelli di qualità del corpo idrico, superando le normative basate sui limiti di qualità degli scarichi, il fiume Arno è suddiviso in tratti, comprensiva dei sottobacini sottesi, per i quali sono individuati standards di qualità delle acque, come definiti dalle tabelle allegate :

- <u>Tratto 1</u> - Dalla sorgente dell'Arno fino a Ponte a Buriano (AR).
Obiettivo: Il mantenimento e/o il raggiungimento, entro il 2003, della qualità idonea alla vita dei pesci nella suddivisione delle acque in ciprinicole o salmonicole, secondo la normativa vigente.
Standard relativo: Tabella 1.

- <u>Tratto 2</u> - Da Ponte a Buriano, compresa la Val di Chiana, fino alle prese del potabilizzatore dell' Anconella (Firenze) e tratto urbano fiorentino.
Obiettivo a: Il raggiungimento e/o mantenimento, entro l'anno 2003, della classe di qualità A2 per tutto il tratto dell' Arno ed affluenti interessati da prese acquedottistiche.
Standard relativo: Tabella 2.
Obiettivo b: Riportare, entro l'anno 2007, il tratto cittadino di Firenze ai livelli di qualità stabiliti dalla normativa vigente per le acque di balneazione.
Standard relativo: Tabella 3.

- <u>Tratto 3</u> - Dalla confluenza del F. Bisenzio allo Scolmatore di Pontedera.
Obiettivo a: Il raggiungimento e/o mantenimento, entro l'anno 2007, di una qualità raccomandata delle acque, compatibile ad assicurare l' approvvigionamento per gli usi industriali su questo territorio.
Standard relativo: Tabella 4.
Obiettivo b: La difesa delle caratteristiche ambientali nelle zone di particolare valore paesaggistico e naturalistico: Padule di Fucecchio e area di Sibolla (Altopascio), entro l'anno 2003.

- <u>Tratto 4</u> - Dallo Scolmatore di Pontedera alla foce dell' Arno (ed acque marine costiere).
Obiettivo a: il raggiungimento e/o il mantenimento della qualità idonea all'uso ricreativo ed estetico, nonchè quello relativo alla vita acquatica, alla itticoltura, alla pesca, da raggiungere entro il 2007.
Standard relativo: Tabella 1 (Ciprinidi) e Tabella 5.
Obiettivo b: il raggiungimento della qualità idonea per le acque di balneazione stabilita dalla normativa vigente (D.P.R. 8 giugno 1982, n.470 e successive integrazioni) sia delle acque fluviali sia delle acque marine costiere antistanti la foce entro il 2007.
Standard relativo: Tabella 3.

Alla definizione di standars diversi in singoli corsi d'acqua affluenti o loro tratti particolari e alla individuazione di ulteriori aree di pregio ambientale provvederanno le regioni e le province interessate, di concerto con l'Autorità di Bacino

Allegati alla Norma n. 2:

Tabella 1 - "Limiti di qualità raccomandati per le acque superficiali idonee ad essere classificate per la vita acquatica" (D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 130 in attuazione della Direttiva CEE 78/659 sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci).
Tabella 2 - "Qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile" (D.P.R. 3 luglio 1982 n. 515 in attuazione della Direttiva CEE 75/1440).
Tabella 3 - "Limiti di qualità raccomandati per acque superficiali (interne e marine) destinate alla balneazione" (D.P.R. 8 luglio 1982 n. 470 in attuazione della Direttiva CEE 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione).
Tabella 4 - "Limiti di qualità raccomandati per acque superficiali da destinare ad uso industriale".
Tabella 5 - "Limiti di qualità delle acque superficiali da destinare ad uso ricreativo ed estetico".

Tab. 1 - Limiti di qualità raccomandati per le acque dolci superficiali idonee ad essere classificate per la vita acquatica

#	PARAMETRI	UNITA'	ACQUE PER SALMONIDI		ACQUE PER CIPRINIDI		METODO DI ANALISI DI RILEVAMENTO	FREQUENZA MINIMA DI CAMPIONAM. E DI MISURA
			G	I	G	I		
1	A) Temperatura (aumento) B) Temperatura massima C) Temperatura (periodi di riproduzione)	Δ °C °C °C		1,5 21,5 (*) 10 (*)		3 28 (*)	Termometria	settimanale
2	Ossigeno	mg/l O2	≥ 9 (50%) ≥ 7 (100%)	≥ 9 (50%)	≥ 8 (50%) ≥ 5 (100%)	≥ 7 (50%)	Volumetria (Metodo di Winkler) Elettrometria (elettrodi specifici)	mensile
3	pH		6 - 9 (*)		6 - 9 (*)		Potenziometria	mensile
4	Materiali in sospensione	mg/l	25 (*)	60 (*)	25 (*)	80 (*)	Gravimetria	mensile
5	BOD5	mg/l O2	3	5	6	9	Volumetria (Metodo di Winkler) Elettrometria Respirometria	mensile
6	Fosforo totale	mg/l P	0,07		0,14		Spettrofotometria di assorbimento molecolare (Metodo all'acido fosfomolibdico in presenza di acido ascorbico, previa mineralizzazione	mensile
7	Nitriti	mg/l NO2	0,01	0,88	0,03	1,77	Spettrofotometria di assorbimento molecolare (Metodo alla N - I naftiletilendiammina e sulfanilamide)	mensile
8	Composti fenolici	mg/l come C6 H5 OH	0,01	**	0,01	**	Spettrofotometria di assorbimento molecolare (Metodo alla 4 - amino--antipirina o alla p - nitroanilina) Esame gustativo	mensile
9	Idrocarburi di origine petrolifera	mg/l	0,2	***	0,2	***	Spettrometria IR (previa estrazione con CCL4 o solvente equivalente Esame visivo - Esame gustativo	mensile
10	Ammoniaca non ionizzata	mg/l NH3	0,005	0,025	0,005	0,025	Spettrofotometria di assorbimento molecolare (Metodo al blu di indofenolo oppure Metodo di Nessler)	mensile
11	Ammoniaca totale	mg/l NH4	0,04	1	0,02	1	Spettrofotometria di assorbimento molecolare (Metodo al blu di indofenolo oppure Metodo di Nessler)	mensile
12	Cloro residuo totale	mg/l come HOCl		0,004		0,004	Spettofotometria di di assorbimento molecolare o volumetria (Metodo DPH: N. N - dietil - p - fenilendiammina)	mensile
13	Tensioattivi (anionici)	mg/l come MBAS	0,2		0,2		Spettrofotometria di assorbimento molecolare (Metodo al blu di metilene	mensile
14	Arsenico	µg/l As		50		50	Spettrometria di assorbimento atomico	mensile
15	Cadmio totale	µg/l Cd	0,2	2,5	0,2	2,5	Spettrometria di assorbimento atomico	mensile
16	Cromo	µg/l Cr		20		100	Spettrometria di assorbimento atomico	mensile
17	Mercurio totale	µg/l Mg	0,05	0,5	0,05	0,5	Spettrometria di assorbimento atomico (su vapori freddi)	mensile
18	Nichel	µg/l Ni		75		75	Spettrometria di assorbimento atomico	mensile
19	Piombo	µg/l Pb		10		50	Spettrometria di assorbimento atomico	mensile
20	Rame	µg/l Cu		40		40	Spettrometria di assorbimento atomico	mensile
21	Zinco totale	µg/l Zn		300		400	Spettrometria di assorbimento atomico	mensile

ABBREVIAZIONI: G = Guida o indicativo; I = Imperativo o obbligatorio - (*) : Conformemente all'art. 12 - d sono possibili deroghe; - (*) : Totale - disciolto più particolato - (**): I composti fenolici non devono essere presenti in concentrazioni tali da alterare il sapore dei pesci; - (***): I prodotti di origine petrolifera non devono essere presenti in quantità tali da: - produrre alla superficie dell'acqua una pellicola visibile o depositarsi in strati sul letto dei corsi d'acqua o sul fondo dei laghi; - dare ai pesci un sapore percettibile di idrocarburi; - provocare effetti nocivi sui pesci.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE:
nel fissare i valori dei parametri si è ritenuto che gli altri parametri, considerati o non considerati nel presente allegato, siano favorevoli; in particolare che le concentrazioni di sostanze nocive diverse da quelle enumerate siano molto deboli. Qualora due o più sostanze nocive siano presenti sotto forma di miscuglio, è possibile che si manifestino, in maniera rilevante, effetti additivi, sinergici o antagonisti.
LE METODICHE ANALITICHE E DI CAMPIONAMENTO da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle prescritte nei volumi "Metodi analitici per le acque", pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (C.N.R.) Roma, e successivi aggiornamenti.

D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 130. Attuazione della direttiva CEE 78/659 sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

Tab. 2 - Qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

#	PARAMETRI		A1	A1	A2	A2	A3	A3
			G	I	G	I	G	I
1	pH		6,5 - 8,5		5,5 - 9		5,5 - 9	
2	Colore (dopo filtrazione semplice)	mg/l scala pt	10	20 (O)	50	100 (O)	50	200 (O)
3	Totale materie in sospensione	mg/l MES	25					
4	Temperatura	°C	22	25 (O)	22	25 (O)	22	25 (O)
5	Conduttività	µs/cml a 20°	1000		1000		1000	
6	Odore	(fattore di diluizione a 25 °C)	3		10		20	
7	Nitrati	mg/l NO3	25	50 (O)		50 (O)		50 (O)
8 (1)	Fluoruri	mg/l F	0,7/1	1,5	0,7/1,7		0,7/1,7	
9	Cloro-organico totale estraibile	mg/l Cl						
10	Ferro disciolto	mg/l Fe	0,1	0,3	1	2	1	
11	Manganese	mg/l Mn	0,05		0,1		1	
12	Rame	mg/l Cu	0,02	0,05 (O)	0,05		1	
13	Zinco	mg/l Zn	0,5	3	1	5	1	5
14	Boro	mg/l B	1		1			
15	Berillio	mg/l Be						
16	Cobalto	mg/l Co						
17	Nichelio	mg/l Ni						
18	Vanadio	mg/l V						
19	Arsenico	mg/l As	0,01	0,05		0,05	0,005	0,1
20	Cadmio	mg/l Cd	0,001	0,005	0,001	0,005	0,001	0,005
21	Cromo totale	mg/l Cr		0,05		0,05		0,05
22	Piombo	mg/l Pb		0,05		0,05		0,05
23	Selenio	mg/l Se		0,01		0,01		0,01
24	Mercurio	mg/l Hg	0,0005	0,001	0,0005	0,001	0,0005	0,001
25	Bario	mg/l Ba		0,1		1		1
26	Cianuro	mg/l Cn		0,05		0,05	150	0,05
27	Solfati	mg/l SO	150	250	150	250 (O)	200	250 (O)
28	Cloruri	mg/l Cl	200		200		0,5	
29	Tensioattivi (che reagiscono al blu di Metilene)	mg/l (Solfato di Laurile)	0,2		0,2	1		
30 (2)	Fosfati	mg/l P2O5	0,4		0,7		0,7	
31	Fenoli (indice fenoli) paranitroanalina, 4 amminoantipirina	mg/l C6H5OH		0,001	0,001	0,005	0,01	0,1
32	Idrocarburi disciolti o emulsionati (dopo estrazione mediante etere di petrolio)	mg/l		0,05		0,2	0,5	1
33	Carburi aromatici policiclici	mg/l		0,0002		0,0002		0,001
34	Antiparassitari totale (parathion, HCH, dieldrine)	mg/l		0,001		0,0025		0,005
35	Domanda chimica ossigeno (DCO)	mg/l O2					30	
36	Tasso di saturazione dell'ossigeno disciolto	% O2	> 70		> 50		> 30	
37	A 20°C senza nitrificazione Domanda biochimica ossigeno (DBO5)	mg/l O2	< 3		< 5		< 7	
38	Azoto Kjeldahl (tranne NO3)	mg/l N	1		2		3	
39	Ammoniaca	mg/l NH4	0,05		1	1,5	0,5	
40	Sostanze estraibili al cloroformio	mg/l SEC	0,1		0,2			
41	Carbonio organico totale	mg/l C						
42	Carbonio organico residuo dopo flocculazione e filtrazione su membrana (5µ) TOC	mg/l C						
43	Coliformi totali 37°C	/100 ml	50		5000		50000	
44	Coliformi fecali	/100 ml	20		2000		20000	
45	Streptococchi fecali	/100 ml	20		1000		10000	
46	Salmonelle		assenza in 5000 ml		assenza in 1000 ml			

I = Imperativo
G = Guida
O = Circostanze climatiche o geografiche eccezionali.
(1) I valori indicati costituiscono i limiti superiori in base alla temperatura media annua (alta e bassa temperatura).
(2) Tale parametro è inserito per soddisfare le esigenze ecologiche di taluni ambienti

D.P.R. 3 luglio 1982 n. 515 in attuazione direttiva CEE n. 75/1440.

Tab. 3 - Limiti di qualità raccomandati per le acque superficiali (interne e marine) destinate alla balneazione

REQUISITI DI QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE				
#	PARAMETRI	Valore medio	Frequenza campioni	Metodo di analisi e di ispezione
1	Coliformi totali/100 ml	2000	Bimensile (1)	Vedi allegato 2 al D.P.R.
2	Coliformi fecali/100 ml	100	Bimensile (1)	Vedi allegato 2 al D.P.R.
3	Streptococchi fecali/100 ml	100	Bimensile (1)	Vedi allegato 2 al D.P.R.
4	Salmonelle/l	0	(2)	(2)
5	pH	6 + 9 (0)	Bimensile (1)	Metodo elettrometrico
6	Colorazione	Assenza di variazione anormale del colore (0)	Bimensile (1)	Ispezione visiva
7	Trasparenza m	1 (0)	Bimensile (1)	Disco di Secchi
8	Oli minerali mg/l (3)	Assenza di pellicola visibile alla superficie dell'acqua e assenza di odore ≤ 0,5	Bimensile (1)	Ispezione visiva e olfattiva Estrazione da un volume sufficiente e pesata del residuo secco
9	Sostanze tensioattive che reagiscono al blù di metilene mg/l (lauril-solfato) (3)	Assenza di schiuma persistente ≤ 0,5	Bimensile (1)	Ispezione visiva Spettofotometria di assorbimento al blu di metilene
10	Fenoli mg/l (C6H5OH) (3)	Nessun odore specifico ≤ 0,05	Bimensile (1)	Verifica dell'assenza di odore specifico del fenolo Spettrofotometria di assorbimento: metodo della 4 - amminoantipirina
11	Ossigeno disciolto % saturazione O2	70 + 120	Bimensile (1)	Metodo di Winkler o metodo elettrometrico
11 bis	Enterovirus PFU/10 L	0	(4)	(4)

NOTE:

(0) - Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o geologiche

(1) - Quando le analisi effettuate negli ultimi due periodi di campionamento hanno dato costantemente risultati favorevoli per tutti i parametri del presente allegato e quando non sia intervenuto alcun fattore di deterioramento della qualità delle acque, la frequenza di campionamento può essere ridotta di un fattore due

(2) - La ricerca di salmonelle sarà effettuata quando, a giudizio delle autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca delle salmonelle sarà effettuata mediante filtrazione su membrana, arricchimento su terreni liquidi, isolamento su terreni solidi ed identificazione

(3) - Qualora l'esame ispettivo dia un referto dubbio occorre applicare il valore limite numerico

(4) - La ricerca di enterovirus sarà effettuata quando, a giudizio delle autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca degli enterovirus sarà effettuata mediante concentrazioni a mezzo filtrazione, flocculazione o centrifugazione e conferma.

D.P.R. 8 luglio 1982 n. 470: attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

Tab. 4 - Limiti di qualità raccomandati per le acque superficiali da destinare ad uso industriale

REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE PER USO INDUSTRIALE (°)

#	PARAMETRI	Unità	Intervallo di valori ammissibili (°°)	Riferimento note esplicative
1	Alcalinità	mg/l come CaCO3	50 - 150	
2	Conduttività elettrica	us/cm	600 - 1200	
3	Solidi totali disciolti	mg/l	200 - 800	
4	Materiale in sospensione	mg/l	5 - 15	
5	Colore	Scala Pt - Co	5 - 20	
6	pH valore	–	6 - 9	
7	BOD	mg/l 02	2 - 6	
8	Azoto ammoniacale	mg/l N - NH3	0,25 - 2	
9	Durezza totale	mg/l come CaCO3	25 - 250	
10	Tensioattivi anionici	mg/l come MBAS	0,05 - 0,5	
11	Fosfati	mg/l come P	0,05 - 2	
12	Cloruri	mg/l come Cl	50 - 250	
13	Solfati	mg/l SO4	100 - 250	
14	Silice disciolta	mg/l come SiO2	20 - 50	
15	Ferro	mg/l Fe	0,1 - 1	
16	Manganese	mg/l Mn	0,01 - 0,2	

(°) I valori limite raccomandati in tabella si riferiscono alle acque di processo di diverse tipologie industriali (industria chimica, petrolifera, metallurgica, tessile, della pasta e carta, etc.). I valori più bassi sono richiesti dall'industria tessile e della pasta e carta. Per quanto attiene l'industria alimentare, l'acqua che viene utilizzata deve generalmente avere le stesse caratteristiche di quella destinata alla potabilizzazione.

Una posizione particolare occupa infine l'industria del vapore che richiede per l'alimentazione delle caldaie acque di caratteristiche particolari, raggiungibili con trattamenti ad hoc.

(°°) A causa della diversa natura dei processi industriali, si è preferito raccomandare un intervallo di valori, fermo restando che il requisito finale di qualità dipenderà dall'intervento che ogni singola industria farà in base alle proprie esigenze.

(da letteratura)

Tab. 5 - Limiti di qualità per le acque superficiali da destinare ad uso ricreativo ed estetico

REQUISITI DI QUALITA' DELLE ACQUE PER USO RICREATIVO ED ESTETICO

#	PARAMETRI	Unità	Valore massimo ammissibile	Riferimento note esplicative
1	Colore	Scala Pt - Co	100	-
2	Trasperenza (Penetrazione luce)	m (dischi Secchi)	1,2	1
3	pH valore	-	6,5 - 8,5	2
4	Conduttività elettrica	uS/cm	5000	-
5	Temperatura	°C	< 15 - > 30	3
6	Torbidità	JTU (*)	5 - 50	4
7	Ossigeno disciolto saturazione	%	70 - 120	-
8	Argento	mg/l Ag	0,05	5
9	Arsenico	mg/l As	0,05	5
10	Cadmio	mg/l Cd	0,005	5
11	Cromo (VI)	mg/l Cr	0,1	5
12	Mercurio	mg/l Hg	0,001	5
13	Nichel	mg/l Ni	0,25	5
14	Piombo	mg/l Pb	0,05	5
15	Rame	mg/l Cu	0,25	5
16	Selenio	mg/l Se	0,05	5
17	Zinco	mg/l Zn	1,5	5
18	Tensioattivi anionici	mg/l come MBAS	0,5	6
19	Olii e grassi	mg/l	0,5	7
20	Fenoli	mg/l come C6H5OH	0,05	-
21	Coliformi totali	n°/100 ml	2000	8
22	Coliformi fecali	n°/100 ml	100	8
23	Streptococchi fecali	n°/100 ml	100	-

(*) JTU: Unità di Torbidità Jackson

Note:

1 - Le acque devono essere sufficientemente limpide da consentire la visibilità del disco Secchi ad almeno 1,2 m. Si ricorda che il disco Secchi è un dispositivo semplice costituito da un disco metallico di 20 cm di diametro, suddiviso in quattro quadranti colorati alternativamente in bianco e nero. Quando il disco viene calato in acqua con una corda graduata, il punto in cui scompare indica il limite di visibilità. Quando viene recuperato, il punto in cui ricompare indica il limite di visibilità. La media tra queste due profondità dà la misura della trasparenza.

2 - Le acque, sia alcaline che acide, possono causare irritazione agli occhi; pertanto il pH di acque utilizzate per scopi ricreativi (specialmente per acque che vengono a contatto con il corpo umano) devono ricadere nell'intervallo indicato. Per acque dotate di potere tampone molto debole valori di pH tra 5,0 e 9,0 potranno essere consentiti.

3 - L'intervallo proposto riguarda soprattutto le acque in cui si svolgono o potrebbero svolgersi attività ricreative come il nuoto, lo sci acquatico, etc.

4 - La torbidità è misurata in "Unità di Torbidità Jackson" (JTU). Per l'uso ricreativo è consigliabile che i valori ricadano tra 5 e 50 JTU.

5 - I valori limite per i metalli rispondono a criteri di sicurezza principalmente per le acque in cui sono previste attività ricreative che comportano il contatto dell'uomo con l'acqua.

6 - Il limite proposto per la classe più diffusa dei tensioattivi anionici dovrebbe prevenire la formazione di schiuma e di eccessiva torbidità.

7 - Chiazze di olio specialmente di origine antropica possono conferire all'acqua odore ed aspetto sgradevoli. Si giustifica pertanto un contenuto massimo di questi prodotti.

8 - Sono organismi microbiologici indicatori di contaminazione delle acque da parte di materie fecali. Mentre la misura anche occasionale dei coliformi totali viene utilizzata ai fini storici e comunque per stabilire la tendenza a lungo termine, quella dei coliformi fecali, basata sulla media geometrica di almeno 5 campioni prelevati nell'arco di 30 giorni, rappresenta l'indice più largamente accettato di inquinamento riconducibile ad escrementi umani ed animali. I coliformi fecali nelle acque ad uso ricreativo non dovrebbero superare il valore di 100 per 100 ml di acqua. In ogni caso in non più del 10% dei campioni può essere superato il valore di 200 per 100 ml di acqua.

(da letteratura)

NORMA N. 3 - *Nuove licenze di attingimento da acque superficiali per uso irriguo, o altri usi, senza restituzione nel fiume Arno. Divieto di rilascio nel tratto di bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (FI).*

Il regime torrentizio del fiume Arno evidenzia in modo inequivocabile la necessità di regolamentare lo stato di approvvigionamento della risorsa idrica al fine di rendere compatibile lo sfruttamento dell'offerta del corpo idrico con le sue naturali dinamiche, non sempre coordinate con le esigenze antropiche.

La seguente norma provvede al sostegno delle portate in periodo di magra, vietando il rilascio di nuove licenze di attingimento da acque superficiali fino a che il corpo ricettore non raggiunga un equilibrio tale da consentire il mantenimento degli standards di qualità fissati dal Piano.

Dispositivo:

Nel tratto del bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (FI), riguardante l'asta principale e gli affluenti, al fine di non aggravare ulteriormente la attuale situazione di insufficiente portata dei corsi d'acqua nel periodo estivo, è fatto divieto di rilasciare nuove licenze di attingimento.

La presente norma resterà in vigore fino a quando, resi operativi i vari provvedimenti di sostegno delle portate di magra previsti dal piano, valutata la portata disponibile rispetto a quelle ritenute necessarie al mantenimento degli standards di qualità individuati, ne verrà data comunicazione agli uffici competenti.

Per nuove licenze di attingimento si intendono quelle richieste per la prima volta e che non siano state interessate da rinnovi precedenti, come stabiliti dall'art. 56 del T.U. 1775/1933 e successive integrazioni e specificamente dall'art. 9 del D. Lgs. 275/1993.

NORMA N. 4 - *Rinnovo o rilascio di nuove concessioni di derivazione di acque superficiali per uso irriguo, o altri usi, senza restituzione nel fiume Arno e negli affluenti. Limitazioni e prescrizioni nel tratto di bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (FI).*

La seguente norma integra quanto previsto dalla norma n. 3, recuperando la possibilità di imporre riduzioni nelle portate assentite e prelevate, rendendola efficace attraverso la verifica delle capacità dell'utente di sopperire a tali restrizioni, adottando sistemi di utilizzo ad elevato rendimento ovvero dotandosi di soluzioni capaci di garantire scorte proprie.

Nell'intento di assicurare condizioni sostenibili di utilizzo e mantenimento della risorsa è sostenuta anche la possibilità di ulteriori limitazioni in occasioni di eccezionali carenze idriche.

Resta, inoltre, operativo l'obbligo di informazione e trasmissione dei volumi fisicamente derivati, previa installazione di adeguati strumenti di misura.

Dispositivo:

Nel tratto di bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (FI), riguardante l'asta principale e gli affluenti, all'atto del rinnovo o del rilascio di nuove concessioni di derivazione per uso irriguo il competente ufficio dovrà preventivamente fare le valutazioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 275/1993 e provvedere ad inserire nel disciplinare di concessione le modalità di riduzione dei prelievi nel periodo 15 luglio - 30 settembre, da prevedersi fino al 50%. Nel disciplinare stesso deve essere prevista comunque le possibilità di applicare le disposizioni del 4^ comma dell'art. 43 del T.U. 1775/1933 da parte dell'Ingegnere Capo del Genio Civile o del Provveditorato alle OO.PP. anche quando l'Autorità di Bacino ritenga che, per eccezionali carenze idriche, o per assicurare il minimo deflusso vitale, si debbano imporre limitazioni all'uso delle derivazioni.

Trattandosi di un superiore pubblico interesse, le limitazioni imposte non possono dar atto ad indennizzi ma solo a riduzione o esonero dal pagamento del canone. Lo stesso ufficio dovrà assicurarsi che gli elaborati progettuali presentati a sostegno della domanda contengano scelte per la razionalizzazione ed il risparmio dei consumi, ed individuino strutture atte a garantire l'immagazzinamento di riserve idriche da utilizzare in sostituzione delle acque superficiali per periodi di crisi idrica ritenuti probabili; tali elementi costituiranno criterio prioritario per il parere di compatibilità dell'Autorità di Bacino.

NORMA N. 5 - *Attingimenti e concessioni di derivazione. Attivazione delle procedure per la vigilanza sui prelievi dalle acque superficiali e limitazioni al frazionamento delle concessioni.*

La predisposizione obbligatoria di apparecchiature di misura della portata prelevata tramite attingimenti o derivazioni consentirà di esplicare in modo efficace le procedure di controllo sulle condizioni di sfruttamento della risorsa idrica superficiale del bacino del fiume Arno.

Vengono, inoltre, normate anche quelle specifiche situazioni di abuso nel prelievo che si verificano allorquando un'unica utenza, ovvero un unico concessionario, si giovi di un pacchetto di concessioni per piccola derivazione la cui portata complessiva, però, ecceda il limite di separazione tra la classe delle grandi derivazioni e quella delle piccole derivazioni.

Dispositivo:

Su tutto il bacino dell'Arno, al momento del rinnovo o del rilascio di concessioni di derivazione e di autorizzazioni ad attingimenti; è fatto obbligo di inserire la prescrizione per l'installazione di idonei organi o manufatti regolatori - limitatori delle portate da prelevare, nonchè dispositivi di misurazione di portata, secondo le norme tecniche contenute nell'art. 8 del D. Lgs. 275/1993. I disciplinari delle concessioni in atto dovranno essere adeguati alla presente norma entro l'anno 2000, prevedendo la possibilità di ridurre temporaneamente le portate prelevate secondo i meccanismi della norma di piano n. 4.

Su tutto il bacino dell'Arno, allo stesso concessionario non possono essere rilasciati, a titolo di piccole derivazioni, prelievi separati, insistenti nello stesso acquifero o nello stesso corpo idrico superficiale, destinati ad alimentare lo stesso impianto, che cumulativamente eccedono la soglia stabilita dal T.U. 1775/1933 tra le piccole e le grandi derivazioni.

NORMA N. 6 - *Falde acquifere sottoposte a tutela dal piano. Estensione delle procedure di autorizzazione a tutte le captazioni.*

L'iter di razionalizzazione della gestione della risorsa idrica, operativamente intrapreso per le acque superficiali nelle disposizioni indicate nelle precedenti norme, deve estendersi anche alle acque sotterranee, compresi i prelievi per uso domestico, la cui regolamentazione è ancora lacunosa. La norma n. 6 obbliga, infatti, in aree di crisi specificatamente individuate, le utenze a dotarsi di opportune autorizzazioni al prelievo, nonché i soggetti competenti ad uniformare le procedure di assenso per la ricerca e di segnalazione del rinvenimento anche nelle condizioni di semplice utilizzo domestico.

Dispositivo:

Rilevate le condizioni di intenso sfruttamento delle principali falde acquifere del bacino del fiume Arno, nei territori di pianura dei Comuni di Porcari, Capannori e Altopascio per la piana di Lucca e di Prato, Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino per la pianura del Medio Valdarno, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 28 della legge 36/1994, gli obblighi previsti dagli articoli 95, 103 e 105 del R.D. 1775/1933, relativi all'autorizzazione alla ricerca, all'obbligo della segnalazione del rinvenimento delle acque sotterranee e al rilascio dell'autorizzazione all'emungimento, sono estesi anche ai prelievi di acque sotterranee destinate ad uso domestico.

Nelle aree sopraindicate, in attesa della piena efficacia della legge 36/1994, tutte le acque sotterranee sono sottoposte a tutela; qualsiasi loro utilizzazione è soggetta a procedimento autorizzativo.

NORMA N. 7 - *Disciplinari di produzione per le pratiche agricole in aree vulnerabili all'inquinamento delle acque.*

L'inquinamento di provenienza agricola rappresenta uno dei settori di intervento prioritari nella programmazione della riduzione del carico inquinante nel bacino dell'Arno. Esso è fondamentalmente causato dall'utilizzo dei fertilizzanti (naturali o chimici) e di fitofarmaci, il cui uso indiscriminato può dar luogo a processi di contaminazione del suolo e delle acque di falda in modo più o meno rapido o intenso.

La Direttiva CEE 91/676 si propone di controllare e ridurre l'inquinamento idrico di origine agricola, fissando i codici di buona pratica agricola, cui dovranno adeguarsi tutti gli agricoltori tramite opportuni programmi di formazione ed informazione degli stessi.

Le indicazioni di carattere generale raccolte da questa direttiva sono state recepite dall'Autorità di Bacino individuando specifiche aree di crisi, nelle quali dovranno attuarsi interventi mirati di riduzione del carico dei nutrienti non solo nel settore agricolo ma anche in quello zootecnico, avvalendosi delle proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dalle agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA e ARUSIA), il rispetto delle quali in dette zone è reso obbligatorio.

Dispositivo:

Nei bacini della Val di Chiana, della Nievole e delle Pescie fino a Ponte a Cappiano e dell'Ombrone Pistoiese fino alla confluenza con l'Agna, il rispetto delle norme collegate all'uso delle sostanze inquinanti, contenute nelle proposte tecniche prodotte dalle Agenzie regionali per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore agricolo - forestale (ARSIA e ARUSIA), è obbligatorio e sottoposto a controllo da parte degli organi competenti.

NORMA N. 8 - *Azioni a sostegno della qualità delle acque, della tutela e della salvaguardia del Lago di Chiusi. Recepimento della misura di salvaguardia, di cui alle delibere del Comitato Istituzionale n. 89 del 15 aprile 1996 e n. 108 del 15 luglio 1997.*

Il Piano di bacino, come strumento operativo di tutela della qualità della risorsa idrica, si propone di agire non solo in termini di prevenzione ma anche in fase di recupero e risanamento di quei corpi idrici, le cui condizioni ambientali raggiungono livelli di particolare compromissione e che necessitano di specifiche misure di salvaguardia a scala locale.

L'esperienza dell'alta Val di Chiana (lago di Chiusi) è rappresentativa di una situazione di significativo stress ambientale derivante da un notevole apporto di sostanze chimiche e biologiche, nonchè da uno squilibrio del trasporto solido da parte del reticolo idrografico, conseguente, tra l'altro, al non corretto uso dei suoli.

Allo scopo è stabilita una norma di carattere prettamente tecnico (effettuando una zonizzazione delle aree a rischio, fissando le dimensioni delle fasce di rispetto, garantendo l'approvvigionamento idrico, stabilendo opportune tecniche colturali per limitare il trasporto solido, ecc.) che abbia contemporaneamente una valenza pianificatoria sia nel settore agricolo-zootecnico sia a sostegno della qualità delle acque del lago di Chiusi.

__*Dispositivo:*__

Al fine di ridurre i problemi ambientali del lago di Chiusi, derivanti dall'apporto di sostanze chimiche e biologiche nonchè dal trasporto solido, sono individuate su tutto il bacino idrografico del lago zone territoriali sulle quali sono posti vincoli differenziati, come meglio specificato ai commi 1 - 2 - 3 della presente norma.

1 - "Zona A", in cui sono incluse:

- *le aree demaniali;*
- *la restante "area a canneto", così come individuata nella ortofotocarta della Regione Umbria (volo 1981);*
- *una fascia, quale area-filtro pre-perilacuale esterna all'"area a canneto", della larghezza di dieci metri. I Comuni di Chiusi (SI) e di Castiglione del Lago (PG), secondo la morfologia e la natura dei terreni, in casi particolari documentati di aumento del trasporto solido o di aumento di inquinamento delle acque, potranno ampliare questa fascia fino ad un massimo di cento metri, anche ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della presente normativa, nonchè della creazione di eventuali opere di carattere idraulico e di sistemazione e valorizzazione ambientale e naturalistica, previa autorizzazione dell'Autorità di Bacino;*
- *una fascia di almeno due metri lungo i corsi d'acqua affluenti ed i canali, delimitata nella cartografia agli atti (misurata dal ciglio del corso d'acqua, o di pari ampiezza dall'argine esterno ove esistente e in tutti i casi per una lunghezza non inferiore a metri 500 a partire dalla "zona A"), dove deve essere praticato l'inerbimento controllato.*

Tale fascia interessa i seguenti corsi d'acqua:

1 - fiume Tresa
2 - torrente Montelungo
3 - fosso Rielle
4 - canale, come identificato nella cartografia
5 - fosso Gragnano
6 - fosso della Ripa
7 - fosso della Bacioccola o Borgagnone
- oltre i canali come indentificati in cartografia, numerati da 8 a 15.

Si dà atto che le aste dei corsi d'acqua n. 1 - 2 - 3 - 5 e 6 sono classificate di 2^ categoria: pertanto sottoposte ai vincoli derivanti dalla normativa vigente (T.U. 523/1904 e R.D. 2669/1937), la fascia di rispetto risulta, di conseguenza, quella stabilita dall'art. 96 del T.U. 523/1904.

Per tutti i terreni inclusi nella "zona A", sia di proprietà privata che demaniale, è vietata l'edificazione e ogni tipo di coltivazione e allevamento, salvo attività diverse da adottare in specifiche aree di ricerca e sperimentazione, finalizzate alla definizione di soluzioni agronomiche migliorative dal punto di vista ambientale, su progetti proposti dagli enti strumentali regionali (ARSIA e ARUSIA). Sono fatti salvi, altresì, quegli interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia del bacino imbrifero comprese le opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali e di altri enti territoriali che non pongano a rischio la risorsa idrica. Sono ammissibili inoltre gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti, così come definiti dall'art.31 della L. 457/78, oltre alle previsioni di cui all'area sottoposta a Piano di Recupero, come prevista negli strumenti urbanistici del Comune di Chiusi.

2 - "Zona B", a monte della precedente "zona A", individuata in base a criteri geomorfologici nella cartografia di riferimento.

Per tutti i terreni inclusi nella "zona B" la conduzione agricola dei terreni è vincolata alle seguenti condizioni:

- *a. per ridurre l'esposizione del terreno all'erosione, le lavorazioni dovranno essere eseguite quanto più possibile temporalmente a ridosso della nuova coltura con attrezzature idonee ed alla profondità minima necessaria per il successo della coltura. Per le aree investite a colture arboree è vincolante la pratica dell'inerbimento controllato, anche tramite fasce inerbite alternate e parallele alle curve di livello per oliveti e frutteti;*
- *b. allo scopo di favorire l'infiltrazione dell'acqua negli strati profondi del suolo ed evitare quindi il ruscellamento superficiale, l'aratura dovrà essere eseguita di norma a "doppio strato" e perpendicolarmente alle linee di massima pendenza;*
- *c. negli avvicendamenti colturali saranno preferite le colture autunno - vernine a quelle primaverili e saranno inseriti i prati avvicendati o coltivazioni con caratteristiche analoghe;*
- *d. obbligo di realizzare tutte le opere di sistemazione idraulica agraria superficiale necessarie a limitare al minimo il fenomeno dell'erosione (fosse livellari trasversali e strade - fosso longitudinali), limitando la distanza fra le fosse trasversali ad un massimo di cento metri;*
- *e. divieto di superare le dosi di concime azotato indicate per le principali e più tradizionali colture nella tabella A allegata e obbligo di frazionare le stesse in più applicazioni in funzione della necessità della coltura e*

dell'andamento stagionale; dovranno essere preferite le concimazioni con sostanze organiche, purché non contenenti residui di metalli pesanti o di medicinali;

f. l'allevamento allo stato brado e semibrado potrà essere ammesso soltanto prevedendo un numero massimo di capi per ettaro pari a due UBA (unità bovine adulte);

g. divieto di nuovi allevamenti zootecnici intensivi.

Nelle zone A e B sono fatti salvi i metodi colturali previsti dai Reg.ti CEE 2078/92 - 2080/92 - 2092/91 e successive modificazioni.

3 - Vincoli da applicare su tutto il bacino del lago di Chiusi:

a. divieto assoluto di prelievo di acque dal lago e dagli affluenti immissari ad esclusione di quello destinato all'uso potabile, da attuarsi su tutto il bacino idrografico del lago nonchè divieto assoluto di prelievo di acque dai pozzi che attingono nei terreni alluvionali del subalveo lacuale (indicati come "all = terreni alluvionali" nella carta geologica redatta dall'Autorità di Bacino), quando il livello delle acque del lago sia sceso sotto la quota di metri slm 248,50;

b. divieto assoluto di utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti da impianti civili e industriali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 27 gennaio 1992, n.99.

I vincoli e le norme comportamentali di cui ai punti 1, 2 e 3 potranno essere modificate a seguito di specifiche indagini e sperimentazioni, sottoposte a parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

Le aree vincolate ricadono nel territorio della regione Toscana - provincia di Siena e della regione Umbria - provincia di Perugia ed interessano i Comuni di Chiusi (SI) e di Castiglione del Lago (PG), oltre ai Comuni di Città della Pieve (PG) e Paciano (PG) limitatamente al punto 3.

Il controllo dell'osservanza di quanto previsto è effettuato dalle Autorità amministrative competenti per le rispettive sfere di intervento. Le amministrazioni regionali interessate dovranno provvedere ad emettere apposita ordinanza al fine di favorire il perseguimento degli inadempienti in base all'art. 650 C.P.

Gli elaborati fotografici e cartografici delle aree interessate, richiamati nella presente norma, sono depositati, ai fini della consultazione, presso l'Autorità di Bacino del fiume Arno e presso i Comuni di Chiusi (SI) e di Castiglione del Lago (PG).

Allegati: 1) Tabella a - Elenco delle specie colturali e dei relativi livelli massimi di concimazione azotata per anno e per ettaro.
2) Cartografia di riferimento.

Tabella a - Elenco delle specie colturali e dei relativi livelli massimi di concimazione azotata per anno e per ettaro.

farro	U	80	carciofo	"	200
frumento tenero	"	180	cavolo verza e cappuccio	"	200
frumento duro	"	140	cavolo broccolo	"	150
orzo	"	120	cavolfiore	"	200
avena	"	100	finocchio	"	180
segale	"	80	insalata (lattuga)	"	120
mais (irrigato)	"	280	insalata (cicoria)	"	180
sorgo	"	100	sedano	"	200
ceci	"	20	spinacio	"	120
cicerchia	"	20	cetriolo	"	150
fava	"	20	cocomero	"	100
fagiolo	"	20	fragola	"	150
lenticchia	"	20	melanzana	"	200
pisello	"	20	melone	"	120
patata	"	150	peperone	"	180
barbabietola da zucchero	"	150	pomodoro	"	160
colza	"	180	zucchina	"	200
girasole	"	100			
soia	"	20	prati - prati pascolo con prevalenza di specie		
tabacco	"	50	graminacee	"	80
aglio	"	120	erbai di graminacee	"	110
carota	"	150	prati e erbai di leguminose	"	20
cipolla	"	120			
rapa	"	120	vite	"	110
asparago	"	180	olivo	"	200
bietola da coste	"	130	fruttiferi	"	100

Fonte: Ministero per le Politiche Agricole - Codice di buona pratica agricola per la protezione dell'acqua dai nitrati.

b - DIRETTIVE

DIRETTIVA N. 1 - Sistemi di controllo e funzionamento degli impianti di depurazione e dei corpi idrici ricettori, finalizzati al calcolo dell'efficienza di depurazione e dell'entità dei rilasci

La direttiva stabilisce di incrementare l'impiego di sistemi di controllo automatici degli impianti di depurazione al fine di aumentare l'efficienza di depurazione e diminuire l'entita' dei rilasci di sostanze inquinanti nei corpi idrici recettori.

L'introduzione di sistemi avanzati di controllo automatico puo' in notevole misura contribuire alla soluzione di problemi di gestione degli impianti, ancora molto frequenti.

Obiettivo dei sistemi di controllo automatici è quello di garantire il funzionamento ottimale dell'impianto, al variare delle caratteristiche dell'alimentazione in termini di efficienza di depurazione e di diminuzione dei costi di esercizio.

In particolare tali sistemi di controllo saranno orientati a:
- incrementare l'efficienza media di depurazione, garantendo un effluente dalle caratteristiche più costanti;
- aumentare il carico trattabile a parita' di altre condizioni di esercizio al variare delle caratteristiche dell'alimento e delle condizioni al contorno;
- ridurre i costi di esercizio;
- ridurre le disfunzioni;
- migliorare le procedure di avviamento degli impianti (in particolare per i processi anaerobici).

Il corretto funzionamento del sistema di controllo comportera' una riduzione del carico inquinante nel corpo idrico ricettore.

Altro obiettivo della direttiva è avviare nell'immediato quelle azioni che consentiranno un adeguamento dei trattamenti, finalizzato al raggiungimento e mantenimento delle qualità del corpo idrico recettore e non solo alla qualità degli scarichi.

Dispositivo:

Gli impianti di potenzialità superiore a 10.000 a.e. in corso di realizzazione o di progetto dovranno prevedere opportuni sistemi automatici di controllo del ciclo di depurazione; quelli esistenti con le stesse caratteristiche dovranno essere adeguati entro l'anno 2003.

Tali sistemi di controllo in continuo sono finalizzati al raggiungimento del rendimento ottimale dell'impianto attraverso misure estese al ciclo complessivo del trattamento.

Gli ATO ed i gestori del servizio, in collaborazione con l'Autorità di bacino e con l'ARPAT, avviano, su impianti selezionati allo scopo, una fase sperimentale da concludere entro l'anno 2000, durante la quale il controllo di efficacia dell'impianto è esteso al mantenimento di standards di qualità del corpo idrico recettore.

Entro le scadenze previste dalla norma di piano n. 2 e per le soglie di qualità dalla stessa individuate, tali sistemi sono estesi alla totalità degli impianti, subordinatamente all'adeguamento delle normative, attualmente in vigore, relative alla qualità degli scarichi.

DIRETTIVA N. 2 - Ottimizzazione del funzionamento degli impianti fognari e di depurazione esistenti (allacciamenti e controlli di efficienza).

La realizzazione dei sistemi di drenaggio urbano ha avuto tradizionalmente quale scopo principale il rapido smaltimento delle acque reflue, di origine sia meteorica che civile ed industriale, al fine di evitare fenomeni di allagamento e problemi di natura igienica connessi al carico inquinante trasportato dalle acque stesse.

Ne consegue che la politica gestionale delle reti di fognatura deve essere incentrata sul raggiungimento dei due seguenti obiettivi fondamentali:
- la regolazione dei deflussi e degli sversamenti
- la protezione della qualità dei corpi idrici recettori.

Tali obiettivi non possono essere raggiunti in situazioni, abbastanza ricorrenti anche nell'area del bacino dell'Arno, in cui si registrano sversamenti diretti, senza il pur minimo trattamento, dei reflui nei corpi idrici, con conseguente considerevole aumento del carico inquinante, dovuto:

- agli stessi sversamenti diretti;
- alla considerevole riduzione dell'efficacia dei sistemi di depurazione, dovuta al non completo allacciamento degli scarichi

pubblici e privati al sistema fognario principale, per cui non viene garantito il carico assunto, in fase di progettazione, quale base per il funzionamento ottimale degli impianti.

Dispositivo:

I finanziamenti di nuovi sistemi fognari, di provenienza statale, regionale e comunitaria, sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

- particolareggiata documentazione del grado di copertura del territorio relativo al sistema fognario esistente e priorità di adeguamento individuate in base ai livelli di rischio di inquinamento, dovuti a carenze del sistema;

- emanazione, da parte degli enti locali preposti, di ordinanze di allacciamento degli scarichi privati, sia civili che industriali, anche integrate da incentivi;

- messa a punto di strategie operative per la riduzione dei carichi inquinanti alla fonte;

- individuazione delle principali sorgenti di inquinamento, sia che trattasi di reti di tipo separato che di reti di tipo misto.

DIRETTIVA N. 3 - Realizzazione di risparmi idrici

Nell'ottica di razionalizzare il quadro dei servizi idrici attraverso opportuni provvedimenti pianificatori dedicati alla minimizzazione degli sprechi della risorsa, si ritiene utile agire prioritariamente in termini di prevenzione a scala locale. La seguente direttiva mira all'attuazione, attraverso l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, di una corretta politica di risparmio idrico: il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria consentirà di potenziare le reti di distribuzione esistenti, valutando la possibilità di installare le reti duali (nelle quali cioè si differenzia la qualità dell'acqua in funzione della destinazione d'uso), di ottimizzare il sistema di controllo e misura sui volumi effettivamente consumati dall'utenza e di snellire la procedura di verifica delle perdite in rete.

Dispositivo:

In ottemperanza all'art. 5 della legge 36/1994, per consentire il miglioramento del bilancio idrico ed il risparmio della risorsa, i Comuni ricadenti nel bacino dell'Arno adegueranno, con opportuna variante da adottare entro 6 mesi, le Norme Tecniche Attuative degli Strumenti Urbanistici Generali vigenti ed i Regolamenti Edilizi, prevedendo per la progettazione e la realizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie e degli edifici, sia pubblici che privati, l'applicazione delle misure di risparmio idrico, depositando entro 12 mesi presso le Province competenti le suddette varianti.

DIRETTIVA N. 4 - Ottimizzazione delle reti acquedottistiche

La redazione dei bilanci idrici annui, effettuata dagli enti gestori le reti di distribuzione, è parte fondamentale nel processo di controllo e razionalizzazione dei consumi idrici. In particolare la stima delle perdite in rete, pur rappresentando il momento di maggiore difficoltà in termini di valutazione analitica, deve considerarsi come dato di partenza fondamentale per la pianificazione degli interventi strutturali di sistemazione delle reti esistenti.

Si ritiene, quindi, necessario vincolare i soggetti competenti, attraverso la presente direttiva, alla comunicazione delle stime sopra citate all'Autorità di Bacino al fine di adeguare le attività generali di coordinamento e di pianificazione degli interventi strutturali sul territorio.

Dispositivo:

I soggetti gestori di acquedotto con distribuzione nei territori ricadenti nel bacino dell'Arno sono tenuti, alla fine di ciascun anno, a trasmettere all'A.d.B. un rendiconto circa le perdite di distribuzione, gli interventi di sistemazione eseguiti o in progetto. Le comunicazioni di cui sopra rappresentano criterio di valutazione, per quanto di competenza, ai sensi della legge 36/1994, art.3.

DIRETTIVA N. 5 - Ricostituzione e protezione della falda acquifera di Prato

La razionalizzazione dei prelievi dai corpi idrici sotterranei si impone come una tra le più sentite esigenze nel bacino del fiume Arno. In particolare, lo sfruttamento degli acquiferi nelle zone industriali, come avviene per la falda di Prato, ha creato uno squilibrio insostenibile nella dinamica di ricarica stagionale degli stessi.

La direttiva che segue tende a colmare tale lacuna, dirigendo prioritariamente l'utilizzo della riserva idrica sotterranea verso gli usi civili rispetto a quelli produttivi, la cui domanda verrà, invece, soddisfatta specialmente con il contributo delle acque superficiali, in particolare di quelle dell'Arno, nei periodi di morbida e/o attraverso il riutilizzo di acque reflue.

Dispositivo:

Entro l'anno 2003, al fine di ricostituire la falda acquifera presente nel sottosuolo della pianura di Prato, interessata da grave depauperamento e di mantenere le utilizzazioni all'interno della capacità di ricarica dell'acquifero, all'approvvigionamento industriale della zona, causa principale della depressione piezometrica, si dovrà provvedere per la maggior parte con prelievi dalle acque superficiali ed in particolare da quelle dell'Arno nel periodo autunnale - primaverile, in cui la portata del fiume ne consente la derivazione o attraverso il riutilizzo delle acque reflue.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento per uso potabile, dovendosi in linea di principio riservare le acque di falda alle esigenze umane, interventi che prevedono l'uso delle acque superficiali saranno ammessi solo se necessari ai fini della ricostituzione dell'acquifero.

Decisioni e deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Autorità di bacino.

DIRETTIVA N. 6 - Realizzazione di misure di portata in sezioni fluviali significative ai fini della valutazione della qualità delle acque e della elaborazione del bilancio idrogeologico.

L'esigenza di acquisire un quadro di riferimento quanto più dettagliato possibile in materia di qualità delle acque superficiali impone un adeguamento ed un aggiornamento del sistema di acquisizione dei dati sulla risorsa sia in termini di deflussi che di concentrazioni dei principali inquinanti. Se da un lato, infatti, si può affermare che la rete delle stazioni idropluviometriche è distribuita sul territorio in modo abbastanza capillare, altrettanto non si può dire per le stazioni di misura delle portate la cui distribuzione è ancora carente. L'acquisizione di queste informazioni dovrà, inoltre, essere effettuata per ogni singolo bacino montano anche al fine di ricostruire un accurato bilancio idrogeologico.

Dispositivo:

Al fine di poter assicurare la valutazione della qualità delle acque in funzione della portata dell'Arno e degli affluenti e al fine di poter elaborare e affinare il bilancio idrogeologico dei singoli bacini montani, anche in attuazione dell'art.11 del D.Lgs. 275/1993, il Servizio Idrografico e Mareografico realizzerà tempestivamente misure di portata in sezioni fluviali significative, secondo programmi periodici stabiliti dall'Autorità di bacino, sentita l'ARPAT e il Servizio Idrografico stesso.

DIRETTIVA N. 7 - Catasto degli scarichi e dei prelievi; sistema informativo di settore, funzionamento e relativa standardizzazione dei dati

L'Autorità di bacino mette a disposizione degli enti competenti il data base relativo alla qualità delle acque, parte del più complesso sistema informativo territoriale relativo ai bacini dell'Arno e del Serchio (SITAS), che ha supportato la predisposizione del piano di bacino, oltre a quello relativo ai catasti degli scarichi e dei prelievi ed altri attinenti il settore qualità delle acque, che verranno, col tempo, resi disponibili.

La definizione ed operatività dei flussi informativi collegati all' applicazione, all'adeguamento e all'aggiornamento dello strumento informativo di settore e che collegheranno gli enti operanti sul territorio per la gestione della risorsa, competono all'ARPAT (secondo quanto previsto dalla L.R. Toscana n.66/1995).

Il collegamento con il sistema informativo nazionale sarà definito secondo le direttive e i criteri che saranno messi a punto anche a seguito della collaborazione tra gli enti.

Dispositivo:

Il data base relativo al settore Qualità delle Acque, elaborato dall'Autorità di Bacino, compreso quello relativo al catasto degli scarichi e dei prelievi, rappresenta il nucleo informativo, sul quale tutti gli enti operativi devono far confluire ogni altra informazione sia proveniente da specifici studi ed indagini che dalla costante attività di gestione della risorsa.

Il rilevamento dei dati dovrà avvenire in base a supporti standardizzati, definiti ed approvati dagli enti componenti il sistela informativo regionale (SIRA) e dall'Autorità di Bacino.

La standardizzazione delle informazioni necessarie alla realizzazione e gestione del SIRA, nonchè alle operazioni di gestione della risorsa saranno individuate, di concerto con l'Autorità di Bacino, dall'ARPAT e dagli altri enti competenti.

In una prima fase, la standardizzazione dei dati dovrà avvenire secondo i modelli individuati dalle schede allegate, relative a:

- *Prelievi da acque superficiali.*
- *Prelievi da acque sotterranee.*
- *Scarichi industriali e civili.*
- *Infrastrutture fognarie.*
- *Impianti di depurazione.*
- *Acquedotti.*
- *Acquedotti: fonti di approvvigionamento.*
- *Acquedotti: riepilogo per comune.*

Apposita convenzione definirà e regolamenterà il flusso di informazioni (relative al settore qualità delle acque) tra sistema informativo di bacino (SITAS), sistema informativo regionale (SIRA) e sistema informativo nazionale (SINA) e tramite essi i rapporti con gli enti competenti alla gestione delle risorse.

Allegati alla Direttiva n. 7:

1 - Scheda per rilevamento dati, relativa ai prelievi da acque superficiali.

2 - Scheda per rilevamento dati, relativa ai prelievi da acque sotterranee.

3 - Scheda per rilevamento dati, relativa agli scarichi industriali e civili.

4 - Scheda per rilevamento dati, relativa alle infrastrutture fognarie.

5 - Scheda per rilevamento dati, relativa agli impianti di depurazione.

6 - Scheda per rilevamento dati, relativa agli acquedotti.

7 - Scheda per rilevamento dati, relativa alle fonti di approvvigionamento degli acquedotti.

8 - Scheda per rilevamento dati, relativa al riepilogo del sistema acquedottistico dei singoli Comuni.

SCHEDA DI RILEVAMENTO
PRELIEVI DA ACQUE SUPERFICIALI

Regione: Codice:	Provincia: Codice:	Comune: Codice:	Scheda: N°:

CARTOGRAFIA TECNICA	FOGLIO	QUADRANTE	X U.T.M.	Y U.T.M.
Presa				
Restituzione (ove presente)				

Bacino:	Sottobacino:	Corpo idrico:

N° Pratica	Data domanda	Data autorizzazione	Data scadenza

CARATTERISTICHE DEL PRELIEVO

TIPOLOGIA PRELIEVO	ISTRUTTORIA PER
☐ Attingimento ☐ Grande derivazione ☐ Piccola derivazione	☐ Prima richiesta ☐ Rinnovo concessione/autorizzazione (riferimento scheda precedente n° ....)

Tipo di utilizzo:	Periodo di prelievo:
☐ Potabile ☐ Industriale ☐ Irriguo ☐ Forza motrice ☐ Ittiogenico ☐ Bonifica per colmata ☐ Scorte idriche ☐ Altro ____________	☐ Continuo ☐ Periodico ☐ Stagionale ☐ Saltuario (indicare caratteristiche) ____________

Quantità prelevata assentita (l/s): ____________ Quantità restituita assentita (l/s): ____________	Quantità prelevata misurata (l/s): ____________ Quantità restituita misurata (l/s): ____________

Fonte rilevazione e data ____________

Data aggiornamento: ____________

SCHEDA DI RILEVAMENTO
PRELIEVI DA ACQUE SOTTERRANEE

Regione: Codice:	Provincia: Codice:	Comune: Codice:	Scheda: N°:

CARTOGRAFIA TECNICA	**FOGLIO**	**QUADRANTE**	**X U.T.M.**	**Y U.T.M.** ....
CARTOGRAFIA CATASTALE	Foglio n°		Particella n°	

Bacino:	Sottobacino:	Corpo idrico:
☐ Pianura	☐ Collina	☐ Montagna

N° Pratica	Data domanda	Data autorizzazione	Data scadenza

☐ Grande derivazione	☐ Piccola derivazione	☐ Non sottoposti ad autorizzazione

Quantità assentita prelevata (l/s):	Quantità misurata prelevata (l/s):
....	....

Profondità pozzo (m)	Profondità acquifero utilizzato (m) ....

USO

☐ Inutilizzato
☐ Domestico
☐ Irriguo
☐ Zootecnico
☐ Industriale
☐ Acquedotto
☐ Servizi

Fonte rilevazione e data ....

Data aggiornamento: ....

SCHEDA DI RILEVAMENTO
SCARICHI INDUSTRIALI E CIVILI

Regione: Codice:	Provincia: Codice:	Comune: Codice:	Scheda: N°:

CARTOGRAFIA TECNICA	FOGLIO	QUADRANTE	X U.T.M.	Y U.T.M.
UBICAZIONE SCARICO				

Bacino:	Sottobacino:	Corpo idrico ricettore:

Nome ditta: ____________

Località ____________ Via ____________

Attività produttiva ____________ Codice merceologico ____________

TIPO DI INSEDIAMENTO	CORPO RICETTORE DELLO SCARICO
☐ Civile	☐ Laghi e serbatoi
☐ Industriale	☐ Corsi d'acqua
☐ Da processi o servizi	☐ Fognatura con depuratore
☐ Da raffreddamento	☐ Fognatura priva di depuratore
☐ Altro	☐ Suolo

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

☐ Quantità annua (mc) ____________ Variabilità: ☐ Continuo ☐ Periodico ☐ Stagionale (indicare le caratteristiche) ____________ ____________	Fonte idrica di approvvigionamento (*) ☐ Corso d'acqua naturale ☐ Corso d'acqua artificiale ☐ Lago naturale ☐ Lago artificiale ☐ Zona foce ☐ Mare ☐ Laghi e stagni salmastri ☐ Sorgenti ☐ Falda sotterranea ☐ Acquedotto

ANALISI CHIMICHE BOD (mg/l) ____________	PRELIEVO ANNUO (mc) ____________
COD (mg/l) ____________	

(*) cfr. scheda prelievi n° ____________

Fonte rilevazione e data ____________

Data aggiornamento: ____________

SCHEDA DI RILEVAMENTO
INFRASTRUTTURE FOGNARIE

Regione: Codice:	Provincia: Codice:	Comune: Codice:	N° Scheda:

Bacino:	Sottobacino:

CORPO IDRICO RICETTORE

- ☐ Fiume
- ☐ Torrente
- ☐ Lago o serbatoio
- ☐ Mare
- ☐ Depuratore*
- ☐ Altro

(*) cfr. scheda depuratori n.

TIPO DI FOGNATURA

- ☐ Separata
- ☐ Mista
- ☐ Industriale
- ☐ Altro

ENTE GESTORE

TIPOLOGIA

- ☐ Comunale
- ☐ Azienda Municipalizzata
- ☐ Azienda Consortile
- ☐ Enti di diritto pubblico
- ☐ Società o altra impresa privata
- ☐ Non noto o altro

Denominazione	
Indirizzo	
Telef./fax	
Referente	

FOGNATURA SEPARATA

Capoluogo ☐ Frazione** ☐

- ☐ Totalmente servito - Lunghezza Km ....
- ☐ Parzialmente servito - Lunghezza Km .... circa %..........................

PORTATA DI PROGETTO (mc/s)

Acque nere (mc/s) .... Acque bianche (mc/s) ....

FOGNATURA MISTA

Capoluogo ☐ Frazione** ☐

- ☐ Totalmente servito - Lunghezza Km ....
- ☐ Parzialmente servito - Lunghezza Km .... circa %..........................

PORTATA DI PROGETTO (mc/s)

Acque nere (mc/s)	Acque bianche (mc/s)	Portata totale (mc/s) ....

(**) Da compilare una scheda per ciascuna frazione

INTERVENTI PREVISTI SUL SISTEMA FOGNARIO

- ☐ in corso di progettazione
- ☐ appaltato
- ☐ non appaltato
- ☐ in fase di completamento
- ☐ da collaudare
- ☐ collaudato

Fonte rilevazione e data ______________________

Data aggiornamento: ______________________

SCHEDA DI RILEVAMENTO
IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Regione: Codice:	Provincia: Codice:	Comune: Codice:	N° Scheda:

Bacino:	Sottobacino:

CARTOGRAFIA TECNICA	FOGLIO	QUADRANTE	X U.T.M.	Y U.T.M.
BARICENTRO IMPIANTO				

RECAPITO FINALE

- ☐ Fiume
- ☐ Torrente
- ☐ Lago o serbatoio
- ☐ Mare
- ☐ Depuratore
- ☐ Altro

(*) cfr. schede scarichi n.

TIPOLOGIA REFLUO

- ☐ Civile
- ☐ Industriale
- ☐ Misto
- ☐ Altro

ENTE GESTORE

TIPOLOGIA

- ☐ Comunale
- ☐ Azienda Municipalizzata
- ☐ Azienda Consortile
- ☐ Enti di diritto pubblico
- ☐ Società o altra impresa privata
- ☐ Non noto o altro

Denominazione	
Indirizzo	
Telef./fax	
Referente	

TRATTAMENTI (linea acque)

Primari	Secondari	Terziari
☐ Grigliatura	☐ Fanghi attivi	☐ Clorazione
☐ Stacciatura	☐ Ossidazione totale	☐ Ozzonizzazione
☐ Disoleatura	☐ Lagunaggio	☐ Raggi U.V.
☐ Dissabbiatura	☐ Letti percolatori	☐ Defosfatizzazione
☐ Sedimentazione	☐ Biodischi	☐ Nitrificazione e denitrificazione

TRATTAMENTI (linea fanghi)

- ☐ Ispessimento
- ☐ Digestione
  - ☐ Aerobica
  - ☐ Anaerobica
- ☐ Letti di essiccamento
- ☐ Disidratazione meccanica
- ☐ Mineralizzazione

ABITANTI EQUIVALENTI	
di progetto	
di esercizio	

INTERVENTI PREVISTI SUL SISTEMA FOGNARIO

- ☐ in corso di progettazione
- ☐ appaltato
- ☐ non appaltato
- ☐ in fase di completamento
- ☐ da collaudare
- ☐ collaudato

Fonte rilevazione e data ....

Data aggiornamento: ....

SCHEDA DI RILEVAMENTO
ACQUEDOTTI

n. id. Denominazione

Indirizzo dell'Acquedotto se diverso da quello dell'Ente gestore:

Indirizzo:

Comune: CAP:

Tel.: Fax:

Referente:

Mansione:

ENTE GESTORE

TIPOLOGIA
- ☐ ? Non noto
- ☐ COM Comune
- ☐ AM Azienda municipalizzata
- ☐ AC Azienda Consortile
- ☐ EDP Ente di Diritto Pubblico
- ☐ S Società od altra impresa privata
- ☐ A altro

Denominazione:

Indirizzo:

Comune: CAP:

Tel.: Fax:

Referente:

Mansione:

CARATTERISTICHE DELLA RETE
- ☐ M A maglie
- ☐ AN Ad anello
- ☐ AL Ad albero
- ☐ M Mista
- ☐ ? Non noto

INTERCONNESSIONI CON GLI ALTRI ACQUEDOTTI

☐ Si ☐ No

	N. ident	Denominazione
1		
2		
3		
4		
5		

TIPOLOGIA DI IMPIEGO
- ☐ P Potabile
- ☐ IN Industriale
- ☐ IR Irriguo
- ☐ M Mista
- ☐ ? Non noto

UTILIZZO
- ☐ C Continuo
- ☐ P Periodico
- ☐ ? Non noto

Mesi di utilizzo

n. mesi tot.

UTENZE DOTATE DI CONTATORE %

PERDITE MEDIE DI RETE %

DISTRIBUZIONE
- ☐ ? Non noto
- ☐ G A gravità
- ☐ S Sollevata
- ☐ S Sollevata

TRATTAMENTO
- ☐ ? Non noto
- ☐ D Disinfezione
- ☐ F Tratt. fisico
- ☐ FD Tratt. fisico e disinfezione
- ☐ FC Tratt. fisico e chimico
- ☐ FCD Tratt. fisico, chim. e dis.
- ☐ N Nessun trattamento

CAPACITÀ DI ACCUMULO

Capacità complessiva dei serbatoi di accumulo, carico e compenso (mc)

AMBITI DI DISTRIBUZIONE
- ☐ F Frazionale
- ☐ IF Interfrazionale
- ☐ C Comunale
- ☐ IC Intercomunale
- ☐ P Provincaile
- ☐ IP Interprovinciale
- ☐ IR Interregionale
- ☐ EB Extra Bacino (%)
- ☐ ? Non noto

AMBITI DI DISTRIBUZIONE

Comuni/fraz. servite dall'acquedotto	% serv.	Popolazione serv.		Utenze allacciate		Portata erogata l/s		Perdite di rete med. %	Dot. proc. l/g.	
		residente	fluttuante	n. ut.*	ha irrig.**	media	magra		media	magra

* per acquedotti industriale
** per acquedotti irrigui

PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO

N. ident.	Denominazione	Località	Comune

SCHEDA DI RILEVAMENTO
ACQUEDOTTI
Fonti di approvvigionamento

N° di identificazione:

Località: Frazione:

Comune: Prov.:

Denominazione:

Coordinate UTM Est: Nord: Quadrante C.T.R. 1:25.000 Sezione C.T.R. 1:10.000

TIPOLOGIA DELL'OPERA DI PRESA			
☐ ?	Non noto	☐ S	Sorgente
☐ P	Pozzo	☐ GS	Gruppo di sorgenti: N° ☐
☐ BP	Batteria di pozzi N° ☐	☐ PS	Presa di acque superficiali

UTILIZZO	
☐ C	Continuo
☐ P	Periodico
☐ ?	Non noto
Mesi di utilizzo:	
n. mesi tot.	

VALORI DI PORTATA	
Portata minima (L/s):	
Portata media (L/s):	
Portata massima (L/s):	

PERIODO DI MAGRA

NATURA DELLA FONTE			
☐ ASF	Acque sotterranee freatiche	☐ F	Acque sup. di fiume
☐ ASA	Acque sotterranee artesiane	☐ L	Acque sup. di lago
☐ AS	Acque ssorgive	☐ B	Acque sup. di bacino artificiale
		☐ ?	Non noto

DISTRIBUZIONE		
Relative all'immissione delle acque nei serbatoi di accumulo e/o carico	☐ ?	Non noto
	☐ G	A gravità
	☐ S	Sollevata
	☐ S	Sollevata

TRATTAMENTO			
☐ ?	Non noto	☐ FD	Tratt. fisico e disinfezione
☐ D	Disinfezione	☐ FC	Tratt. fisico e chimico
		☐ FCD	Tratt. fisico, chim. e dis.
☐ F	Tratt. fisico	☐ N	Nessun trattamento

CAPACITÀ DI ACCUMULO
Capacità dei serbatoi di accumulo (mc)

QUALITÀ DELLE ACQUE: CLASSIFICAZIONE

ACQUE SUPERFICIALI (D.P.R. n° 515 del 3-7-82)
☐ Categoria A1
☐ Categoria A2
☐ Categoria A3
☐ Extra Categoria A3
☐ Non noto

ACQUE SOTTERRANEE (Civita, Dal Prà et al., 1993)									
GIUDIZIO	CLASSE	GRUPPO PARAMETRI							
		1 (chimico-fisici)					2 (sostanze indesiderabili)		
		TH (°F)	Cond. El. (µS/cm)	SO4 (mg/l)	Cl (mg/l)	NO3 (mg/l)	Fe (mg/l)	Mn (mg/l)	NH4 (mg/l)
ottimale	A	15-30	<1000	<50	<50	<10	<0.05	<0.02	<0.05
media	B	30-50	1000-2000	50-250	50-250	10-50	0.05-0.2	0.02-0.05	0.05-0.5
scadente	C	>50	>2000	>250	>200	>50	>0.2	>0.05	>0.5
CLASSI DI QUALITÀ		☐ A1	☐ B1	☐ C1			☐ A2	☐ B2	☐ C2

ACQUEDOTTI SERVITI			
N. ident.	Denominazione	Ente Gestore	Altri dati

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE		
Formazione geologica costituente l'acquifero:	Formazione:	Sigla

VULNERABILITÀ INTRINSECA ALL'INQUINAMENTO	
EE ☐	Falda acquifera libera in materiali alluvionali (da grossolani a medi) con scarsa o numma copertura
E ☐	Falda acquifera libera in materiali alluvionali fini, mediofini, con scarsa o nulla copertura
A ☐ M ☐	Falda acquifera confinata e semi-bera in materiali alluvionali protetta in superficie da una copertura di bassa permeabilità
B ☐ BB ☐	Falda acquifera confinata in materiali alluvionali protetta in superficie da una potente copertura impermiabile
EE ☐	Falda acquifera confinata in materiali carbonatici fratturati e a carsismo molto sviluppato
A ☐	Falda acquifera confinata in materiali carbonatici stratificati di modesto carsismo e con interstrati argillitici e o marnosi
M ☐ B ☐	Falda acquifera in arenaria più o meno fratturate
M ☐ B ☐	Falda acquifera in complessi fiscioidi costituiti da alternanze di litotipi calcareo - arenarici ed argillitico - marnosi
B ☐ BB ☐	Falda acquifera in complessi metamorfici scistosi
BB ☐	Falda acquifera sporadica all'interno di complessi marnosi - argillosi - argillitici

* EE Estremamente elevato; E Elevato; A Alto; M Medio; B Basso; BB Bassissimo o nullo

SCHEDA DI RILEVAMENTO
ACQUEDOTTI
Riepilogo per Comune

Codice ISTAT	Comune di	Prov.

Indirizzo:		CAP:	
Tel.:		Fax:	
Referente:			
Mansione:			

Popolazione residente	Popolazione fluttuante	Popolazione totale	Popolazione servita	% Popolazione non servita

ENTE/I GESTORE/I SERVIZIO ACQUEDOTTO

Denominazione Ente: Tipologia Ente:

Cod. acqu.	Denominazione acquedotti gestiti	Utilizzo	Popolazione servita/N° ut./ha			Portata		Perdite rete	Dotazione effettiva	
			Residente	Fluttuante	Totale	media	magra		media	magra

DIRETTIVA N. 8 - Sistema di monitoraggio della qualità delle acque. Caratteristiche e competenze

Il problema della gestione delle risorse idriche in ambito pianificatorio acquisisce una forte valenza operativa allorquando si adoperino i criteri della modellistica ambientale attraverso opportuni schemi di riferimento del sistema fisico che poggiano sulle relazioni tra le diverse componenti di un ecosistema complesso, come ad esempio un corpo idrico superficiale o sotterraneo, valutandone sia i pesi relativi sia le diverse evoluzioni in funzione dei possibili scenari di intervento. La giustificazione delle singole scelte progettuali sul territorio può essere effettuata, però, non appena si possa disporre delle informazioni di base sulle condizioni "al contorno" del sistema. Nel caso dei fiumi, ad esempio, oltre alle misure di portata, sono indubbiamente significative le serie storiche dei valori dei principali paramentri chimici, fisici e biologici in quanto forniscono il quadro generale di partenza per ogni possibile decisione programmatica. Da ciò discende la necessità di predisporre di un articolato sistema di monitoraggio della qualità delle acque che sia funzionale non solo alle esigenze conoscitive sullo stato di "salute" della risorsa, ma anche sulla dinamica delle sue possibili mutazioni al variare delle condizioni ambientali esterne.

<u>Dispositivo:</u>

L'Autorità di Bacino, per quanto di competenza ed in collaborazione con l'ARPAT, provvederà a definire le caratteristiche della rete di rilevamento dei dati di qualità delle acque (superficiali e sotterranee) ad integrazione dell' attuale sistema di controllo ed in stretto rapporto con le reti già esistenti di rilevamento dei dati idropluviometrici. Per le acque superficiali, oltre alla raccolta dei parametri chimici e batteriologici, saranno promosse campagne di rilevamento attraverso indicatori biologici ad integrazione e aggiornamento dei dati esistenti.

La gestione della rete è affidata all' ARPAT.

DIRETTIVA N. 9 - Strutture e procedure da attivare in caso di crisi idrica stagionale ricorrente e di crisi eccezionale

Premesse le seguenti definizioni:

Crisi stagionale ricorrente: Le portate "naturali" non consentono il mantenimento delle soglie definite dagli standards di qualità. La loro variazione è contenuta all' interno del normale regime torrentizio in condizioni di magra.

Crisi eccezionale: Estreme riduzioni di portata e/o eccezionali apporti di inquinanti compromettono il minimo livello quantitativo e/o qualitativo idoneo agli usi previsti e al rapido ripristino degli standards.

<u>Dispositivo:</u>

A - Al verificarsi di variazioni delle caratteristiche di qualità delle acque (definite dalle tabelle collegate agli standards di cui alla apposita norma) per campi di variazione corrispondenti a "crisi stagionale" o a "crisi eccezionale", che saranno individuate dall'Autorità di bacino e dall' ARPAT, si attivano strutture definite in appositi piani di protezione civile, che dovranno essere redatti in base alla legge 225/1992 e alla L.R. 31/1996. Tali strutture sono coordinate dall'Autorità di Bacino.

L'ARPAT, cui la L.R. 66/1995 affida il controllo della qualità delle acque, diramerà gli opportuni avvisi di allertamento alle strutture "di crisi".

L' avviso di crisi è direttamente inviato all'Autorità di Bacino e alla struttura di protezione civile che potrà essere coadiuvata da una apposita commissione di esperti nominata dagli organi competenti individuati dalla L. 225/1992 e dalla L.R. 31/1996, di concerto con l'Autorità di Bacino. Alla struttura di protezione civile è affidato il compito di valutare la reale portata della situazione e le probabili evoluzioni, nonchè di individuare e gestire gli interventi tesi alla mitigazione degli effetti sulla qualità delle acque.

La gestione delle situazioni è competenza degli organi individuati dalle leggi in materia, opportunamente integrati, oltre che dalla commissione precedentemente descritta, anche dai responsabili degli impianti di depurazione, di utilizzazione e dai responsabili degli ATO interessati.

B - All' inizio della stagione estiva di ogni anno, e comunque non oltre il 1° giugno, i responsabili degli enti gestori degli invasi in grado di intervenire a sostegno delle portate di magra (anche con contributi limitati da riservare a condizioni di estrema crisi) predispongono ed inviano alle autorità competenti in materia di protezione civile ed all'Autorità di Bacino una dettagliata relazione relativa a:

- *quantità di acqua invasata e prevedibile evoluzione di tali scorte;*
- *programmazione delle manovre previste dai disciplinari di concessione e possibilità di effettuare interventi di sostegno di carattere eccezionale da essi non previsti;*
- *possibilità di integrazione delle scorte, anche ricorrendo a fonti e metodologie da considerare non usuali per fronteggiare tali situazioni;*
- *sperimentazione e verifica delle condizioni indicate in precedenza.*

c - RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE N. 1 - ***Utilizzazione per fini potabili delle acque di falda***

Si raccomanda, dove la situazione geologica e idrogeologica lo consente, di riservare le acque di falda all'uso potabile e di utilizzare le acque depurate per uso industriale e/o agricolo.

RACCOMANDAZIONE N. 2 - ***Realizzazione e gestione di captazioni da acque di falda***

Su tutto il territorio del bacino del fiume Arno per la salvaguardia delle risorse idriche sotterranee si raccomanda l'applicazione di norme destinate alla corretta progettazione ed esecuzione delle opere di captazione, secondo il "Regolamento per la captazione e l'emungimento di acque dal sottosuolo", riportato di seguito, indirizzato agli organi competenti.

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CAPTAZIONE E L'EMUNGIMENTO DI ACQUE DAL SOTTOSUOLO

Criteri per lo sfruttamento delle acque del sottosuolo

Il termine "captazione" è riferito a pozzi o scavi di qualsiasi natura che raggiungano le acque sotterranee.

L'utilizzo delle acque sarà regolamentato in base allo stato della risorsa idrica da sfruttare, al grado di sfruttamento dell'acquifero, all'esistenza di vincoli di salvaguardia o di condizioni di inquinamento in atto.

Nell'autorizzazione sono contenute le prescrizioni tecniche che si ritengano caso per caso opportune; fra l'altro, l'isolamento dalle infiltrazioni superficiali e la separazione degli acquiferi attraversati, certificati da apposita relazione tecnica.

All'autorizzazione dovrà concorrere in modo organico anche il parere della U.S.L. competente a cui è attribuito il giudizio sulla potabilità delle acque per usi alimentari o di irrigazione e sul rispetto dei vincoli posti a salvaguardia dell'area di prelievo.

Caratteristiche costruttive delle opere di captazione

La parte superficiale dell'opera di presa deve essere contenuta in apposito pozzetto impermeabilizzato e realizzato in modo che non sia possibile l'infiltrazione di agenti inquinanti dalla superficie all'opera stessa.

Onde salvaguardare l'acquifero che si intende emungere, dovrà essere cementata, al di sopra dei filtri, l'intercapedine tra preforo e rivestimento con materiali di volta in volta idonei alle caratteristiche litologiche dei terreni attraversati e alle caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero. La cementazione andrà comunque eseguita dopo la fase di spurgo, onde evitare fenomeni di assestamento del preforo che potrebbero comprometterne l'efficienza.

Per pozzi perforati nella falda freatica, la cementazione dovrà essere estesa almeno alla metà della profondità della perforazione stessa.

La cementazione in ogni caso dovrà continuare in superficie, dove dovrà essere realizzata una piattaforma in calcestruzzo cementizio di raggio di almeno 1 m con leggera pendenza verso l'esterno. L'area immediatamente circostante dovrà essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumità pubblica e la tutela igienico-sanitaria dell'acquifero; essa dovrà inoltre essere provvista di canalizzazione per le acque meteoriche.

Sul pozzo si dovrà provvedere alla installazione, sulle tubazioni in uscita e prima di ogni derivazione, di un contatore messo in opera secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge n.319/76 e successive modifiche e integrazioni.

RACCOMANDAZIONE N. 3 - *Utilizzazione dell'invaso di Montedoglio (AR)*

Nelle situazioni di "crisi eccezionale", o al perdurare di "crisi stagionali", oltre la disponibilità dell'invaso di Bilancino e degli invasi ENEL di Levane eLa Penna, normalmente dedicati in tutto o in parte al sostegno delle portate di magra, il piano di bacino indica la possibilità di interventi diretti di emergenza, straordinari, delle acque accumulate nell'invaso di Montedoglio.

Essa consiste in apporti all' Arno attraverso la galleria esistente e i torrenti Chiassa e Chiassaccia e/o attraverso rilasci nei torrenti e corsi d'acqua attraversati dalla rete di distribuzione che progressivamente sarà realizzata.

Per inserire operativamente tali azioni tra le manovre di emergenza, previste dalla direttiva n. 9 ("Strutture e procedure da attivare in caso di crisi idrica stagionale ricorrente e di crisi eccezionale"), sono da definire o verificare:

- Sistema di adduzione alla galleria, attraversamento di ostacoli e superamento di dislivelli.
- Situazione della rete di distribuzione esistente, possibilità di utilizzazione in relazione ai corsi d' acqua attraversati.
- Verifica delle perdite naturali e non, a diverse condizioni di saturazione degli alvei.
- Valutazione e misura degli effetti in relazione alle portate rilasciate ed alle diverse condizioni degli alvei.
- Misure di sicurezza, competenze, etc.
- Valutazione costi benefici.

L'utilizzo delle acque già concesse e la loro eventuale diversa o temporanea destinazione, nell'ambito del bacino Arno, devono essere definite attraverso la stipula di un disciplinare aggiuntivo che valga nel periodo transitorio e cioè fino al momento in cui saranno realizzate ed entreranno a regime tutte le opere previste nel Piano Generale Irriguo Umbro-Toscano, di cui alla concessione E.I.A. 28 gennaio 1971, rep.16012.
Il disciplinare per il periodo transitorio, così come sopra definito, dovrà in ogni caso stabilire, in via prioritaria, le modalità per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici presenti nel bacino del Tevere umbro, rispetto ad usi aggiuntivi nel bacino dell'Arno.

RACCOMANDAZIONE N. 4 - *Criteri di conduzione agricola dei suoli*

Il caso più generale di impatto ambientale di origine agricola è legato all' inquinamento dei corpi idrici, provocato dalle sostanze usate nell' ambito dei cicli produttivi: nutrienti e pesticidi, che determinano fonti diffuse di inquinamento, in quanto non riconducibili ad uno scarico puntuale ben definito.

I meccanismi con cui gli inquinanti vengono asportati dai suoli e raggiungono i corpi idrici sono essenzialmente legati al ciclo idrologico:

- scorrimento superficiale delle piogge e conseguente erosione del suolo, con asportazione di nutrienti e pesticidi, sia in soluzione nelle acque di deflusso sia, in forma particolata, con il sedimento eroso (è il caso, soprattutto, del fosforo);
- percolazione profonda dell'eccesso idrico e dei composti chimici in esso presenti (soprattutto nitrati).

La natura di questi problemi esclude la possibilità di interventi di tipo strutturale-impiantistico, essendo l'unico approccio possibile di tipo gestionale, attraverso precise direttive per la pianificazione del territorio agricolo, finalizzata alla prevenzione ed al controllo dei danni.
La presente raccomandazione, rivolta ai settori agricoltura e ambiente delle regioni Toscana e Umbria e delle province ricadenti nel bacino dell'Arno, individua le linee essenziali in cui si possono articolare tali azioni consistenti nella:

- individuazione sintetica delle problematiche, attraverso opportuna cartografia tematica di area vasta: carte di vulnerabilità degli acquiferi, carte di rischio da pesticidi, carte di rischio erosivo nelle aree sensibili (bacini lacustri, naturali e artificiali), ecc.;
- valutazione comparativa degli impatti ambientali legati alle varie attività colturali;
- conseguente incentivazione delle pratiche colturali a minore impatto ambientale;
- incentivazione degli interventi colturali e di gestione territoriale, miranti a ridurre il deflusso superficiale e l'erosione del suolo.

A tal fine, in tutto il territorio del bacino dell'Arno è favorita l'applicazione delle "Proposte tecniche di disciplinare di produzione integrata", redatte dall'agenzia regionale toscana per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA) ed è raccomandata una capillare diffusione e una efficace opera di assistenza tecnica per la loro applicazione.

II - Criteri gestionali

- Mantenimento e/o recupero della naturalità del corso d'acqua, necessaria ai processi autodepurativi, favorendo la presenza e l'attività degli organismi che vivono nel fiume, con il ripristino o il mantenimento della vegetazione ripariale.
- Iniziative e azioni per il raggiungimento del "minimo vitale" nelle aste fluviali del bacino, in accordo con il D.P.R. 130/92, il D.Lgs. 275/93 (art. 9) e la Legge 36/94.
- Completamento delle reti fognarie parzialmente esistenti e relativi allacciamenti delle utenze attraverso incentivi a scala locale.
- Razionalizzazione dei sistemi fognari, valutando l'opportunità di separare le acque nere dalle acque bianche e di realizzare vasche volano, o di prima pioggia, per ottimizzare la gestione dei deflussi urbani.
- Miglioramento della gestione degli impianti di depurazione.
- Valutazione, ove siano presenti situazioni territoriali idonee, dell'inserimento di impianti di fitodepurazione e processi di lagunaggio, in sostituzione o integrazione dei processi ad elevata tecnologia, per la depurazione delle acque dei centri abitati le cui dimensioni non garantiscono gestioni efficaci.
- Incentivi al riuso delle acque depurate nei settori agricolo e industriale.

III - Organizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio e controllo

- Adeguamento delle centraline di monitoraggio della qualità delle acque esistenti e installazione di ulteriori centraline in punti strategici dell'asta fluviale; trasmissione dei dati e delle informazioni in tempo reale e coordinamento delle stesse da parte di un unico ente di gestione (A.R.P.A.T.).
- Dispositivi di misure di portata in sezioni fluviali significative, sia ai fini della valutazione della qualità delle acque correlando le misure qualitative a quelle quantitative, sia funzionali all'elaborazione del bilancio idrogeologico (Servizio Idrografico e Mareografico).
- Programma generale di monitoraggio fisico - chimico e con indicatori biologici, uniformando criteri di prelievo e metodologie di analisi (A.R.P.A.T.).
- Monitoraggio in tempo reale della qualità delle acque dell'Arno a monte delle prese degli acquedotti.

IV - Interventi strutturali per la riduzione delle situazioni a rischio

Tra le opere principali per la riduzione delle situazioni a rischio sono considerate essenziali quelle che consentiranno il raggiungimento delle seguenti finalità:

- Completamento dell'invaso di Bilancino per la sua piena utilizzazione destinata sia alla riduzione delle magre estive della Sieve e dell'Arno, sia a garantire l'approvvigionamento idrico del comprensorio fiorentino
- Realizzazione del sistema di depurazione del comprensorio fiorentino
- Disinquinamento della Val di Chiana, tutela e recupero ambientale dei laghi di Chiusi e Montepulciano

- Potenziamento del sistema di depurazione del comprensorio del Bisenzio

- Potenziamento del sistema di depurazione del comprensorio dell'Ombrone Pistoiese

- Ottimizzazione del sistema di depurazione del comprensorio del Cuoio e disinquinamento della zona umida del Padule di Fucecchio

- Miglioramento della capacità di depurazione del comprensorio pisano

- Recupero della falda di Prato mediante differenziazione stagionale degli approvvigionamenti industriali

- Recupero della falda della piana di Lucca mediante completamento dell'acquedotto industriale

- Altri interventi minori per il miglioramento del sistema.

V - Indagini e ricerche

Il piano, dovendo essere uno strumento flessibile in continuo aggiornamento, necessita di periodiche indagini a livello di bacino.
Pertanto, in particolare, saranno intraprese periodicamente iniziative di ricerca al fine di migliorare la conoscenza dei fenomeni di inquinamento presenti in alcune aree critiche, quali, tra le altre:

- Bisenzio;

- sistema Arno-Ombrone;

- sistema Padule di Fucecchio - Zona del Cuoio;

- Val di Chiana, mediante la messa a punto di apposite metodologie di valutazione e strategie di contenimento alla fonte dell'inquinamento diffuso di origine agricola e zootecnica.

VI - Educazione e informazione del pubblico

Oltre quelle già intraprese (pubblicazione di Quaderni, punti multimediali, sistema Internet, etc.), iniziative di informazione verranno ampliate al fine di sensibilizzare il vasto pubblico sulla necessità del risparmio idrico, della limitazione dell'uso di sostanze chimiche in agricoltura, sulla corretta utilizzazione della risorsa idrica, sulla necessità di alcuni particolari interventi, etc.

A tal fine è pubblicato anche un notiziario dell'Autorità di Bacino a larga diffusione, specialmente rivolto alle scuole di ogni ordine e grado ed ai settori produttivi particolarmente inquinanti.

Particolare cura è inoltre rivolta al corretto uso dei mass-media per la diffusione di notizie riguardanti le problematiche del bacino dell'Arno.

Iniziative seminariali sono promosse nelle scuole, negli ordini professionali, nelle strutture aziendali, utilizzando personale qualificato della segreteria - tecnica e collaboratori esterni.

8 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEFINIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE

Considerando la situazione esposta, la disponibilità ipotizzabile di risorse finanziarie e i tempi di realizzazione necessari, è possibile tracciare una scala delle priorità, relativa a interventi selezionati, tesi al miglioramento della qualità delle acque superficiali (tramite la riduzione del carico inquinante e l'aumento della riserva idrica nei periodi di magra) e rivolti alla soluzione dei principali problemi inerenti le falde idriche sotterranee.

Nel senso suddetto è da sottolineare che l'aumento di riserva idrica da utilizzare nei periodi di magra (luglio-fine settembre), per garantire il "minimo vitale" dell'Arno e la disponibilità idrica all'acquedotto fiorentino e nei comuni del comprensorio, si raggiungerà con il completamento e la piena utilizzazione dell'invaso di Bilancino sul fiume Sieve, progettato per un volume utile di regolazione di 62,5 milioni di metri cubi, presumibilmente in maniera significativa a partire dall'anno 2000. I primi invasi sperimentali (1997 e 1998) hanno già dato un contributo alla riserva idrica di 3-5 milioni di metri cubi.

Il completamento dei lavori del Bilancino, secondo le richieste e le stime del Commissario regionale, prevede ulteriori impegni finanziari per circa 31 MLD, principalmente per interventi di sistemazione ambientale e idraulico-forestale (cfr. la "Scheda tecnica" allegata).

Lo sfangamento degli invasi ENEL di Levane e La Penna e il sovralzo della diga di Levane, previsti nel piano stralcio sulla riduzione del rischio idraulico per un volume complessivo di 16 ML m^3 (in aggiunta a quello disponibile attualmente pari a circa 14 ML m^3) e un eventuale contributo dell'invaso di Montedoglio (ancora da definire tramite accordi con l'Autorità di bacino del Tevere) contribuiranno ulteriormente alla regolazione delle magre estive dell'Arno.

La riduzione del carico inquinante è basata invece sostanzialmente sulla realizzazione di tre gruppi di interventi, dei quali i primi due hanno particolare incidenza (cfr. il quadro di sintesi del programma di intervento per la riduzione delle situazioni a rischio - cap. 8.1):

1) la depurazione dei reflui del comprensorio fiorentino, che interessa i comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Lastra a Signa, Fiesole e, nell'ipotesi di un secondo depuratore da realizzare a monte di Firenze, anche il comune di Bagno a Ripoli.

Essa prevede la costruzione di uno o due impianti di depurazione dei reflui del comprensorio fiorentino, per complessivi 600.000-700.000 abitanti equivalenti, da realizzare per lotti e la messa in opera di buona parte della rete fognaria. Ad oggi è stata messa in opera una parte della rete fognaria e realizzato quasi completamente il 1° lotto del depuratore di S. Colombano (cfr. la relativa "Scheda tecnica").

Oltre i fondi FIO 1985 (89,5 MLD) e quelli derivanti da apposito accordo di programma fra i comuni, le ulteriori necessità finanziarie sono stimate dal Comune di Firenze complessivamente in circa 315 MLD di lire; le opere presentano uno stato di progettazione più o meno avanzato, come risulta dalla scheda allegata.

2) la ulteriore depurazione del comprensorio del Bisenzio e dell'Ombrone Pistoiese, l'ottimizzazione della depurazione del "Comprensorio del Cuoio", il disinquinamento del Padule di Fucecchio, etc. (cfr. il paragrafo 8.1) che rappresentano altri interventi di particolare incidenza, che si stima richiedano impegni finanziari per circa 180 MLD anche se in alcuni casi la fase progettuale è da definire ulteriormente; a questi sono da aggiungere altri interventi prioritari richiesti dalla Regione Toscana sulla legge 135/1997 per circa 134 MLD di lire;

3) la realizzazione di interventi minori per il miglioramento del sistema, con stato di progettazione va-

riabile da caso a caso, messi in evidenza come necessità e richieste degli enti locali, per un importo globale di circa 360 MLD.

Tappe fondamentali per il miglioramento sostanziale della qualità delle acque dell'Arno e degli affluenti potranno raggiungersi, secondo le scadenze temporali già evidenziate:

- nel 1998 - 2000 con il completamento dei lavori dell'invaso di Bilancino, che dovrebbe permettere il raggiungimento della "portata minima vitale" dell'Arno e la realizzazione del 1° lotto del depuratore di S. Colombano previsto per il sistema di depurazione dei reflui del comprensorio fiorentino;

- nel 2000 - 2003 con la realizzazione del 2° e 3° lotto dell'impianto di S. Colombano e la eventuale realizzazione dell'ulteriore depuratore ipotizzato nel comune di Bagno a Ripoli.

- entro il 2007 con il completamento e l'ottimizzazione degli interventi del sistema di depurazione su tutto il bacino;

- entro il 2010 con il raggiungimento dell'obiettivo del buono stato chimico e biologico di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei.

Il programma di interventi di particolare incidenza, oltre a quelli minori per il miglioramento del sistema, è contenuto nei tabulati allegati e nelle schede relative alle necessità segnalate per il programma Triennale per la Tutela Ambientale 1994-1996 e successivamente aggiornate.

Il quadro di sintesi degli interventi, con i costi previsti e le disponibilità attuali, i finanziamenti da reperire, lo stato della progettazione e i tempi stimati per la realizzazione delle opere necessarie è riportato nei paragrafi 8.1 e 8.2.

INVASO DI BILANCINO
SUL FIUME SIEVE

COSTI E RISORSE NECESSARIE

INTERVENTO	COSTO	DISPONIBILITA'	DA REPERIRE	STATO DI PROGETTAZIONE	TEMPI
Progetto iniziale	(283 MLD) 249,9	213,7 MLD F.I.O. 84 22,5 MLD Enti Locali,etc. 13,7 MLD Reg. Tosc.	— (47,5 MLD) [1] Enti locali, etc.	—	—
Altre spese e impegni	110 MLD	110 MLD L. 183/89	—	—	—
Completamento lotto 1 diga	47 MLD	47 MLD L. 505/92	—	—	—
1° invaso sperimentale	40 MLD [2]	40 MLD L. 538/94	—	—	—
2° invaso sperimentale	27,4 MLD [2]	12,9 MLD L. 538/94 8 MLD P.T.T.A. 6,5 MLD Reg. Tosc.	—	4	Ottobre 1998
Completamento lavori sull'invaso	68,4 MLD [2]	45 MLD Accordo quadro R.T. - T.A.V.	23,4 MLD	1 - 2	Ottobre 2000
	542,7 MLD	**519,3 MLD**	**23,4 MLD**		
Spese per la gestione commissariale (post Schema 23), ulteriori indennità di esproprio e relativi contenziosi	12,7 MLD	5 MLD Reg. Tosc. [4]	7,7 MLD [3]		
	555,4 MLD	**524,3 MLD**	**31,1 MLD**		

(1) - Impegni difficilmente esigibili.
(2) - Richieste e stime della Regione Toscana.
(3) - Quadro finanziario soggetto a assestamento, non essendo disponibili - allo stato attuale - tutti i progetti esecutivi. Ipotizzabili possibili costi aggiuntivi per indennità di esproprio ulteriore e relativo contenzioso.
(4) - La Regione Toscana ha stanziato nel bilancio 1996 e 1997 £. 11 MLD, parzialmente già impiegati, per far fronte al contenzioso pregresso e agli oneri per l'esercizio della diga che in questo quadro non compaiono.

STATO DI PROGETTAZIONE	
1	da elaborare
2	progetto preliminare
3	progetto definitivo
4	progetto esecutivo

SISTEMA DI DEPURAZIONE REFLUI DEL COMPRENSORIO FIORENTINO

COMUNI DI:

Firenze, Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Lastra a Signa, Fiesole, Bagno a Ripoli

COSTI E RISORSE NECESSARIE [(1)]

		Valori espressi in mld di lire						
Nd	**Interventi**	**Costo presunto**	**Disponibilità reperita**	**Risorse da reperire previste nell'accordo di programma 1992**	**Risorse da reperire non previste nell'accordo di programma 1992**	**Risorse da reperire (totale)**	**Stato progetto**	**Tempi previsti**
1.	*Depuratore di S.Colombano in Comune di Lastra a Signa*							*1998 - 2001*
1.1	Realizzazione 1° lotto (200.000 ab.eq.)	96,840	96,840 (2)				in corso di realizzazione	Ottobre 1998
1.2	Impianto di disidratazione di Case Passerini	8,650		8,650			4	Ottobre 1998
1.3	Monitoraggio fognatura di adduzione 1° lotto	1,150		1,150			4	
1.4	Viabilità esterna	2,500		2,500			4	
1.5	Interventi ambientali	11,500		5,000	6,500		1	
1.6	Interventi finalizzati alla riduzione del rischio odori 1° lotto	4,000			4,000		1	
1.7	Interventi finalizzati alla riduzione del rischio odori - II° e III° lotto	12,000			12,000		1	
1.8	Completamento del depuratore - II° e III° lotto (400.000 ab.eq.)	105,000			105,000		4	2001
	TOTALE VOCE 1)	261,640	96,840	17,300	147,500	164,800		
	Risoluzione contenzioso	20,000			20,000	20,000		
2	*Ulteriore depurazione nell'Area Fiorentina (II° depuratore, etc.)*							*2003*
2.1	Depuratore da costruire in loc. Ponte a Ema in Comune di Bagno a Ripoli (80.000 ab. eq.)	70,000			70,000		1	
2.2	Ampliamento depuratore esistente in Firenze (v. della Torre)	8,000			8,000		1	
2.3	Dismissioni impianti esistenti di San Giusto, Ponte a Niccheri, Pian del Mugnone e Via Caccini; riqualificazione ambientale e bonifica	10,000		10,000			1	
	TOTALE VOCE 2)	88,000	-	10,000	78,000	88,000		

3	*Fangodotto*	7,700	7,700				in corso di realizzazione	*1999*
	TOTALE VOCE 3)	7,700	7,700	-	-	-		
4	*Sistema fognario del comprensorio*	64,905	64,905 (4)		-		(3)	*2001 - 2003*
4.1	Emissario Sesto, Campi ecc.	2,100			2,100		1	
4.2	Emissario in sx	40,000			40,000		1	
4.3	Adduzione II° depuratore	20,000			20,000		1	
	TOTALE VOCE 4)	127,005	64,905	-	62,100	62,100		
	TOTALE	*484,345*	*169,445*	*27,300*	*267,600*	*314,900 (5)*		

(1) Quadro finanziario, soggetto ad assestamento, stimato dal Comune di Firenze.

(2) 56,84 MLD (F.I.O. 1985) + 40 MLD (Accordo di programma Comuni)

- I finanziamenti FIO 1985 per il sistema di depurazione (in totale 89,5 miliardi) risultano così suddivisi:
  56 miliardi e 840 milioni, per il I° lotto dell'impianto del depuratore di S.Colombano
  2 miliardi e 600 milioni, fognature in comune di Lastra a Signa
  5 miliardi e 256 milioni, costruzione emissario intercomunale Osmannoro
  3 miliardi e 280 milioni, collettori principali dei comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino
  1 miliardo e 27 milioni per collettore in comune di Signa
  8 miliardi per riassetto e integrazione rete fognaria in comune di Campi Bisenzio
  10 miliardi e 488 milioni per costruzione emissario in comune di Calenzano
  2 miliardi e 9 milioni fondi residui

- Accordo di programma dei Comuni nell'area fiorentina (novembre 1992) per la realizzazione del I° lotto dell'impianto di S.Colombano, attraverso la ripartizione della ulteriore spesa prevista (circa 40 miliardi) in aggiunta ai finanziamenti FIO, calcolata convenzionalmente sul numero degli abitanti equivalenti:
  - Comune di Firenze (24 miliardi e 940 milioni)
  - Comune di Sesto Fiorentino (3 miliardi e 998 milioni)
  - Comune di Scandicci (3 miliardi e 971 milioni)
  - Comune di Campi Bisenzio (3 miliardi e 181 milioni)
  - Comune di Calenzano (1 miliardo e 273 milioni)
  - Comune di Signa (1 miliardo e 273 milioni)
  - Comune di Lastra a Signa (1 miliardo e 181 milioni)
  - Comune di Fiesole (91 milioni)

(3) In parte realizzato, in parte in fase di realizzazione e in parte da progettare.

(4) Di cui 38 MLD a totale carico del Comune di Firenze per l'emissario in dx d'Arno, già costruito.

(5) Di cui 20 MLD previsti nel piano straordinario di collettamento e depurazione del Ministero dell'Ambiente (1998).

STATO DI PROGETTAZIONE	
1	da elaborare
2	progetto preliminare
3	progetto definitivo
4	progetto esecutivo

Piano di Bacino del fiume Arno
Stralcio: "Qualità delle Acque"

SINTESI DEGLI STRUMENTI DI INTERVENTO
E DELLE RISORSE NECESSARIE

- *"Quadro riassuntivo degli strumenti intervento e delle risorse necessarie".*
- *"Programma triennale di interventi (ex art. 21 legge 183/19899)"*

1 - Quadro riassuntivo degli strumenti di intervento e delle risorse necessarie

BACINO DEL FIUME ARNO

DIFESA DELLA QUALITA' DELLE ACQUE

Quadro riassuntivo degli strumenti di intervento e delle risorse necessarie

I - NORME (N) - DIRETTIVE (D) - RACCOMANDAZIONI (R)

Norme

1 - Obbiettivi del piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Qualità delle Acque". Ambito territoriale, obiettivi e scadenze temporali. (N)

2 - Raggiungimento - mantenimento di livelli di qualità del corpo idrico (superamento delle attuali normative basate sui limiti di qualità degli scarichi). Suddivisione del bacino in tratti significativi e relativi standards di qualità delle acque. (N)

3 - Nuove licenze di attingimento da acque superficiali per uso irriguo, o altri usi, senza restituzione nel fiume Arno e negli affluenti. Divieto di rilascio nel tratto del bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (FI). (N)

4 - Rinnovo o rilascio di nuove concessioni di derivazione di acque superficiali per uso irriguo.o altri usi, senza restituzione nel fiume Arno e negli affluenti. Limitazioni e prescrizioni nel tratto di bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (FI). (N)

5 - Attingingimenti e concessioni di derivazione. Attivazione delle procedure per la vigilanza sui prelievi dalle acque superficiali. Limitazioni al frazionamento delle concessioni. (N)

6 - Falde acquifere sottoposte a tutela dal piano. Estensione delle procedure di autorizzazione a tutte le captazioni. (N)

7 - Disciplinari di produzione per le pratiche agricole in aree vulnerabili all'inquinamento delle acque. (N)

8 - Azioni a sostegno della qualità delle acque, della tutela e della salvaguardia del lago di Chiusi. (N)

Direttive

1 - Sistemi di controllo e funzionamento degli impianti di depurazione e dei corpi idrici ricettori, finalizzato al calcolo dell'efficienza di depurazione e dell'entità dei rilasci. (D)

2 - Ottimizzazione del funzionamento degli impianti fognari e di depurazione esistenti (allacciamenti e controlli di efficienza). (D)

3 - Realizzazione di risparmi idrici. (D)

4 - Ottimizzazione delle reti acquedottistiche. (D)

5 - Ricostituzione e protezione della falda acquifera di Prato. (D)

6 - Realizzazione di misure di portata in sezioni fluviali significative ai fini della valutazione della qualità delle acque e della elaborazione del bilancio idrogeologico. (D)

7 - Catasto degli scarichi e dei prelievi. Sistema informativo di settore, funzionamento e relativa standardizzazione dei dati. (D)

8 - Sistema di monitoraggio della qualità delle acque. Caratteristiche e competenze. (D)

9 - Strutture e procedure da attivare in caso di crisi stagionale ricorrente e di crisi eccezionale. (D)

Raccomandazioni

1 - Utilizzazione per fini potabili delle acque di falda. (R)

2 - Realizzazione e gestione di captazioni da acque di falda. (R)

3 - Utilizzazione dell'invaso di Montedoglio (AR). (R)

4 - Criteri di conduzione agricola dei suoli. (R)

II - CRITERI GESTIONALI

- Mantenimento e/o recupero della naturalità del corso d'acqua, necessaria ai processi autodepurativi, favorendo la presenza e l'attività degli organismi che vivono nel fiume, con il ripristino o il mantenimento della vegetazione ripariale.
- Iniziative e azioni per il raggiungimento del "minimo vitale" nelle aste fluviali del bacino, in accordo con il D.P.R. 130/92, il D.Lgs. 275/93 (art. 9) e la Legge 36/94.
- Completamento delle reti fognarie parzialmente esistenti e relativi allacciamenti delle utenze attraverso incentivi a scala locale.
- Razionalizzazione dei sistemi fognari, valutando l'opportunità di separare le acque nere dalle acque bianche e di realizzare vasche volano, o di prima pioggia, per ottimizzare la gestione dei deflussi urbani.
- Miglioramento della gestione degli impianti di depurazione.
- Valutazione, ove siano presenti situazioni territoriali idonee, dell'inserimento di impianti di fitodepurazione e processi di lagunaggio, in sostituzione o integrazione dei processi ad elevata tecnologia, per la depurazione delle acque dei centri abitati le cui dimensioni non garantiscono gestioni efficaci.
- Incentivi al riuso delle acque depurate nei settori agricolo e industriale.

QUADRO FINANZIARIO DI SINTESI

(Importi in miliardi di Lire)

III - MONITORAGGI

- Adeguamento delle centraline di monitoraggio della qualità delle acque esistenti e installazione di ulteriori centraline in punti strategici dell'asta fluviale; trasmissione dei dati e delle informazioni in tempo reale e coordinamento delle stesse da parte di un unico ente di gestione (A.R.P.A.T.).	2.000 MLD
- Dispositivi di misure di portata in sezioni fluviali significative sia ai fini della valutazione della qualità delle acque correlando le misure qualitative a quelle quantitative, sia funzionali all'elaborazione del bilancio idrogeologico (Servizio Idrografico e Mareografico).	0.700 MLD
- Programma generale di monitoraggio fisico - chimico e con indicatori biologici, uniformando criteri di prelievo e metodologie di analisi (A.R.P.A.T.).	1.000 MLD
- Monitoraggio in tempo reale della qualità delle acque dell'Arno a monte delle prese degli acquedotti.	1.000 MLD
- Programma di diffusione delle informazione agli enti e al pubblico.	0.300 MLD
	5.000 MLD

IV - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO:

Interventi di particolare incidenza, prioritari:

1 - Completamento dell'invaso di Bilancino (per la "portata minima vitale" dell'Arno e per il rifornimento idrico di Firenze e del comprensorio).	31.100 MLD (1) (2)
2 - Completamento sistema di depurazione reflui del comprensorio fiorentino e sistema fognario.	314.900 MLD (1)
	346,000 MLD

Altri interventi di particolare incidenza:

3 - Potenziamento del sistema di depurazione dell'Arno - Casentino nei comuni del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi	15.000 MLD
4 - Disinquinamento del bacino del lago di Chiusi.	59.781 MLD
5 - Salvaguardia del lago di Montepulciano.	5.000 MLD
6 - Completamento depurazione T. Tresa (PG) nel bacino dell'Arno.	3.300 MLD
7 - Completamento fognature e depurazione Val di Chiana Cortonese (AR)	10.000 MLD
8 - Disinquinamento della Val d'Ambra e della valle del Torrente Ciuffenna.	8.700 MLD
9 - Miglioramento della depurazione del comprensorio del Bisenzio.	50.000 MLD (2)
10 - Miglioramento della depurazione del comprensorio dell'Ombrone Pistoiese.	90.000 MLD (2)
11 - Adeguamento depurazione della Val di Nievole (PT).	18.420 MLD
12 - Ottimizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e disinquinamento del Padule di Fucecchio.	20.000 MLD
13 - Miglioramento della capacità di depurazione della città di Pisa e del territorio comunale.	35.439 MLD
14 - Interventi di recupero della falda di Prato mediante differenziazione stagionale degli approvvigionamenti industriali.	20.000 MLD (2)
15 - Completamento acquedotto intercomunale Lucca - Capannori e miglioramento della capacità di depurazione.	20.000 MLD (2)
16 - Completamento acquedotto industriale della Piana di Lucca e interventi per la riduzione dei fenomeni di subsidenza indotta.	14.415 MLD
	370,055 MLD

Altri interventi prioritari (3) :

17 - Depuratore fognature fraz. Pomino nel comune di Rufina (FI).	1.660 MLD
18 - Depuratore fognature zona industriale nel comune di Castiglion Fibocchi (AR).	1.463 MLD
19 - Depurazione e fognature zona Fusati nel comune di Castiglion Fibocchi (AR).	1.567 MLD
20 - Impianto disidratazione fanghi dei comuni di Sinalunga, Torrita di Siena ecc. (SI).	1.064 MLD

21 - Impianto di essiccamento fanghi nel comune di Sinalunga (SI).	2.975 MLD	
22 - Ampliamento impianto di depurazione di Pontedera (PI).	1.000 MLD	
23 - Impianto di depurazione in loc. Treggiaia nel comune di Pontedera (PI).	1.200 MLD	
24 - Ampliamento e adeguamento rete fognaria nel comune di Bientina (PI).	1.050 MLD	
25 - Completamento impianto di depurazione nel comune di Cascina (PI).	6.200 MLD	
26 - Adeguamento rete fognaria nel comune di Cascina (PI).	20.500 MLD	
27 - Ampliamento e adeguamento impianto di depurazione di Ponte a Cappiano nel comune di Fucecchio (FI).	26.500 MLD	
28 - Impianto per cogenerazione per linea di essiccamento fanghi nel comune di San Miniato (PI).	17.800 MLD	
29 - Ampliamento e adeguamento impianto consortile a servizio macrolotto industriale nel comune di Castelfranco di Sotto (PI)	26.370 MLD	
		109,349 MLD
INTERVENTI MINORI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA	*358,137 MLD*	358,137 MLD

TOTALE INTERVENTI	***1183,541 MLD***
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI + MONITORAGGI	***1188,541 MLD***

N.B. La numerazione è funzionale alla individuazione degli interventi e non presuppone sempre priorità tra gli stessi

NOTE:

(1) - V. Scheda tecnica.
(2) - Non segnalato dagli enti o in aggiunta agli interventi segnalati. Importi individuati da stime di massima.
(3) - Legge 135/1997: Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue (Programma Regione Toscana). Quota parte non finanziata.

8.2 - Programma triennale di intervento (ex art. 21 legge 183/1989)

Il "Quadro riassuntivo degli strumenti di intervento e delle risorse necessarie" (cfr. 8.1) e le necessità segnalate dalle varie Amministrazioni per la salvaguardia della qualità delle acque nel bacino dell'Arno (cfr. 9) costituiscono la sintesi degli interventi previsti dal piano, divisi in fasi di priorità e di sviluppo, con scadenze indicate agli anni 2000, 2003, 2007 e 2010 e necessità finanziarie complessive stimate in circa 1200 miliardi di lire.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 della legge 183/1989, l'articolazione realizzativa deve avvenire per programmi triennali di intervento.

La tabella che segue sintetizza il 1° dei programmi triennali, necessari a realizzare le azioni prioritarie previste dal piano per lotti funzionali, ammontante a circa 480 miliardi di lire.

1° Programma triennale di intervento per la realizzazione delle azioni previste dal progetto di piano (L. 183/1989, art. 21)

Interventi prioritari		
Completamento dell'invaso di Bilancino	31,1 MLD	(su 31,1 MLD)
Sistema di depurazione e collettamento dei reflui del Comprensorio fiorentino (lotti funzionali)	184,8 MLD	(su 314,9 MLD)
Altri interventi di particolare incidenza (completamenti o lotti funzionali):		
Potenziamento del sistema di depurazione nei Comuni del Parco Nazionale Foreste Casentinesi	15 MLD	(su 15 MLD)
Comprensorio della Val di Chiana e disinquinamento dei laghi di Chiusi e Montepulciano (lotti funzionali)	15 MLD	(su 78 MLD)
Disinquinamento della Val d'Ambra e della valle dal T. Ciuffenna	5 MLD	(su 8,7 MLD)
Recupero della falda di Prato mediante differenziazione stagionale degli approvvigionamenti industriali	20 MLD	(su 20 MLD)
Comprensorio del Bisenzio	20 MLD	(su 50 MLD)
Comprensorio dell'Ombrone Pistoiese	50 MLD	(su 90 MLD)
Comprensorio afferente al Padule di Fucecchio (Nievole e Pescie) e ottimizzazione della depurazione del Comprensorio del Cuoio	20 MLD	(su 49 MLD)
Acquedotto industriale per il riuso delle acque reflue della Piana di Lucca	14,4 MLD	(su 14,4 MLD)
Completamento acquedotto intercomunale Lucca - Capannori e miglioramento sistemi di collettamento e depurazione	20 MLD	(su 20 MLD)
Comprensorio pisano	35,4 MLD	(su 35,4 MLD)
Altri interventi prioritari	40 MLD	(su 109 MLD)
Monitoraggi	5 MLD	(su 5 MLD)
Aggiornamento Piano di bacino, stralcio "Qualità delle acque" (L.183/1989, art.21, comma c)	3 MLD	(su 3 MLD)
TOTALE	478,7 MLD	(su 843,5 MLD)

99A10533

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione dell'acqua minerale «Acqua della Madonna» di Castellammare di Stabia, in nuovi contenitori

Con decreto n. 15856 del 4 novembre 1999 del presidente della giunta regionale della Campania, la Iamm S.p.a. è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale «Acqua della Madonna» in comune di Castellammare di Stabia (Napoli) utilizzando la linea produttiva ubicata al secondo piano dello stabilimento e nuovi formati in contenitori in vetro a perdere nei tipi naturale e con aggiunta di anidride carbonica della capacità di 33, 75 e 100 cl.

99A10626

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.